

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**N. 389**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e l'attuazione del regolamento (UE) n.2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n.1781/2006

*(Parere ai sensi dell'articoli 1 e 15 della legge 12 agosto 2016, n. 170)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 24 febbraio 2017)**

---



*La Ministra  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XVII/D267/17

Roma, 24 febbraio 2017

*Signor Presidente,*

trasmetto, al fine dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e l'attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 23 febbraio 2017.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere del Garante per la protezione dei dati personali, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisito.

*cordialmente,*

Anna Finocchiaro

---

Sen. Pietro GRASSO  
Presidente del Senato della Repubblica  
ROMA

## Relazione Illustrativa

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/ 849, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, e l'attuazione del Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) 1781/2006

### Premessa

Lo schema di decreto in esame introduce significative modifiche alla vigente disciplina in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, al fine di allineare la normativa nazionale alle più recenti disposizioni introdotte in materia con la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, (UE) 2015/849 ( la quarta del settore), che integra ed abroga le direttive 2005/60/CE e 2 006/70/CE e applica le raccomandazioni GAFI.

Le ragioni del nuovo intervento riguardano la necessità di rafforzare il mercato interno riducendo la complessità transfrontaliera, di contribuire alla stabilità finanziaria tutelando la solidità, il funzionamento regolare e l'integrità del sistema finanziario e di salvaguardare la prosperità economica dell'Unione europea assicurando un efficiente contesto imprenditoriale. La direttiva intende operare un più rigoroso contrasto alla crescente diversificazione del mercato criminale, atteso che i flussi di denaro illecito, compromettendo la stabilità e l'integrità del settore finanziario, rappresentano una concreta minaccia per il mercato interno dell'Unione e dei singoli Stati membri. Infatti, la natura mutevole delle minacce costituite dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo, facilitata dalla continua evoluzione della tecnologia e dei mezzi a disposizione dei criminali, rende imprescindibile l'adozione di più efficaci misure di contrasto che consentano di adeguare il sistema di prevenzione a nuove ipotesi di riciclaggio.

Da qui l'esigenza di un intervento d'insieme volto a migliorare l'aderenza del quadro normativo nazionale alla nuova disciplina comunitaria, nonché a correggere incongruenze, a chiarire dubbi interpretativi e a rimuovere le difficoltà emerse nel corso degli anni, in sede di applicazione del D.Lgs. 21 novembre 2007, n.231, al fine di rendere la disciplina funzionale al migliore assolvimento dei compiti imposti dal Legislatore europeo.

La direttiva (UE) 2015/849 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 5 giugno 2015 ed è entrata in vigore il 25 giugno 2015. Il termine per il suo recepimento da parte degli Stati membri è il 26 giugno 2017. Tuttavia in sede comunitaria si è consolidato un consenso politico per anticipare tale termine, su base volontaria, all'inizio del 2017.



Il potere di modifica della normativa antiriciclaggio è espressamente previsto dall'articolo 15 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (c.d. legge di delegazione 2015).

In aderenza al disposto dell'articolo 32, comma 1, lett. e), della legge n. 234 del 2012 (sulla base delle esperienze maturate nell'attività di vigilanza negli ultimi anni) sono state apportate le necessarie modifiche di coordinamento al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, intervenendo, nel rispetto dell'assetto generale del testo, con la sostituzione dei relativi Titoli.

Al fine di agevolare i soggetti obbligati nell'individuazione e corretta applicazione delle norme novellate si è provveduto a redigere una tabella di concordanza (posta in calce alla presente relazione), tra le norme introdotte e quelle sostituite per effetto della novella legislativa recata al decreto legislativo 21 novembre 2017, n. 231.

Lo schema di decreto si compone di 10 articoli: i primi cinque apportano modifiche al D.Lgs. 21 novembre 2007, n.231; Gli articoli 6, 7 e 8 introducono modifiche, rispettivamente, al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195 e ad ulteriori disposizioni vigenti, trasversalmente richiamate dalla normativa di settore.

#### **La riforma comunitaria**

Tratto fondamentale della direttiva, che ne permea l'intera struttura e l'allinea alle riviste Raccomandazioni GAFI del 2012, è l'ampliamento e la razionalizzazione del principio dell'approccio basato sul rischio (*risk based approach*), già introdotto dalla direttiva 2005/60/CE, diretto ad identificare e valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo insiti nell'esercizio delle attività, finanziarie e professionali, svolte dai destinatari della normativa. Tale approccio diviene il punto guida per il comportamento dei soggetti obbligati e per l'azione di controllo delle autorità. Il legislatore europeo, a fronte della considerazione che il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo è per sua natura contingente, mutevole e adeguatamente contenibile solo sulla base di processi decisionali basati sull'evidenza fattuale, vincola gli Stati membri a identificare, valutare, comprendere ed assumere misure per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo esistente in ogni paese e di tenere aggiornata la valutazione del rischio. Alla Commissione europea è affidato il compito di elaborare una valutazione "sovranaazionale" dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo presenti nel mercato interno, tenendo conto dei pareri delle autorità europee di supervisione (EBA, EIOPA, ESMA). Agli Stati membri è affidata la valutazione dei rischi a livello nazionale e la definizione di adeguate politiche di mitigazione. A loro volta, i destinatari degli obblighi antiriciclaggio sono chiamati a valutare i rischi cui sono esposti e a dotarsi di presidi commisurati alle proprie caratteristiche;

L'identificazione e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo consente la mitigazione del rischio, attraverso l'adempimento di obblighi calibrati in funzione del rischio medesimo, facilitando una migliore allocazione delle risorse nella lotta al riciclaggio verso gli ambiti che presentano rischi più elevati.

Ne consegue, per il legislatore nazionale, la possibilità di aggiornare l'elenco dei soggetti destinatari, di rivedere l'ambito delle prestazioni da monitorare, con la possibilità di semplificare gli adempimenti per i soggetti di minori dimensioni, tenendo conto delle loro caratteristiche e garantendo un trattamento adeguato rispetto alla natura della loro attività. Al



contempo, nelle situazioni a più elevato rischio trovano applicazione misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.

In sostanza, l'applicazione dell'approccio basato sul rischio informa con maggiore chiarezza gli assetti nazionali, l'azione delle autorità competenti e quella dei soggetti obbligati, e rende necessario, in seno allo Stato membro, lo svolgimento di un esercizio di valutazione delle normative, delle strutture e delle istituzioni di contrasto al riciclaggio, aggiornato su base periodica.

È evidente, dunque, come il principio dell'approccio basato sul rischio attraversi l'intero processo di formazione della nuova direttiva e sottenda all'introduzione delle nuove modifiche.

Le ulteriore novità più significative introdotte dal legislatore europeo sono:

a) un nuovo regime degli obblighi rafforzati e semplificati di adeguata verifica della clientela: in particolare, la direttiva elimina ogni esenzione assoluta dall'obbligo di procedere ad adeguata verifica della clientela in presenza di un basso rischio di riciclaggio; è inoltre ampliato il campo di applicazione dell'obbligo rafforzato di adeguata verifica, in modo da includervi le persone politicamente esposte nazionali;

b) un innovativo sistema di registri sulla titolarità effettiva di imprese e *trust*;

c) l'abolizione della cosiddetta "equivalenza positiva" dei Paesi terzi: in base a tale meccanismo, previsto dalla terza direttiva antiriciclaggio, è attualmente possibile consentire esenzioni dagli obblighi di adeguata verifica rispetto ad operazioni che coinvolgano Paesi terzi giudicati equivalenti agli Stati membri per i loro sistemi antiriciclaggio e/o di lotta al terrorismo;

d) la previsione di un ampio spettro di sanzioni amministrative che devono essere adottate dagli Stati membri in caso di violazione degli obblighi fondamentali della direttiva (con particolare riguardo all'obbligo di adeguata verifica della clientela, di conservazione dei documenti, di segnalazione di operazioni sospette e di controlli interni). Le sanzioni e le misure adottate dagli Stati membri devono conformarsi ai principi di efficacia, proporzionalità e dissuasività.

**L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo sostituisce integralmente il titolo I del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dettando disposizioni contenute negli articoli da 1 a 16, suddivise in quattro Capi rispettivamente dedicati all'ambito di applicazione (Capo I), alle Autorità, alla vigilanza e alle Pubbliche amministrazioni (Capo II), alla Cooperazione nazionale e internazionale (Capo III) e alla analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo (Capo IV).**

### **Capo I**

Gli articoli da 1 a 3 modificano le definizioni, le finalità e i principi recati dalle norme in vigore, nonché l'elenco dei soggetti destinatari delle disposizioni antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo.

**L'articolo 1** migliora ed amplia l'elencazione delle definizioni dei principali termini adoperati nel prosieguo del testo. In particolare: riformula le definizioni relative alle amministrazioni, alle autorità, e agli organi coinvolti nell'attività di controllo e supervisione sulla scorta dei rispettivi compiti e attribuzioni, al fine di informare con maggiore dettaglio e chiarezza la rispettiva azione di intervento; reca, uniformandosi al dettato della IV Direttiva, le definizioni di "attività criminosa" (ampliando così i reati presupposto), di "persone politicamente esposte", di "organismo di autoregolamentazione" e di "prestatore di servizi relativi a società e *trust*";



introduce la definizione di “soggetti convenzionati ed agenti” e le definizioni attinenti l’attività di gioco, necessarie alla lettura e comprensione delle specifiche disposizioni di riferimento previste nel nuovo testo.

L’**articolo 2** specifica l’ambito di applicazione delle nuove norme, richiamando espressamente le clausole di salvezza contenute negli articoli 45 e 52 del TUE. La norma esplicita altresì cosa la definizione di finanziamento del terrorismo rilevante ai fini dell’applicazione delle norme contenute nel decreto.

L’**articolo 3** assorbe in sé l’intero Capo III del d.lgs. 231/2007, rappresentando in un unico articolo e con una nuova segmentazione l’intero panorama dei soggetti tenuti agli adempimenti in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Infatti, al fine di aderire meglio allo spirito della direttiva, anche tenendo conto dell’esercizio della vigilanza cui sono sottoposti, i destinatari della normativa sono distinti in cinque categorie di soggetti in base alle funzioni effettivamente svolte: 1) gli intermediari bancari e finanziari; 2) gli altri operatori finanziari; 3) i professionisti, nell’esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria; 4) gli altri operatori non finanziari; 5) i prestatori di servizi di gioco, a cui sono dedicate delle disposizioni specifiche all’interno della novella.

## Capo II

Il capo si compone degli articoli da 4 a 11 e sostituisce integralmente il corrispondente Capo II del d.lgs. 231/2007. Questo gruppo di norme precisa in modo chiaro e dettagliato i compiti, le attribuzioni e le azioni delle autorità, delle amministrazioni e degli organi interessati e dei soggetti coinvolti nell’attività di vigilanza, controllo e sorveglianza degli adempimenti previsti in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

In particolare, l’**articolo 4** individua in capo al Ministro dell’economia e delle finanze la responsabilità delle politiche di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario e economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché il potere di esentare dall’ambito dagli obblighi antiriciclaggio gli operatori economici che esercitano, in modo occasionale o su scala limitata, attività finanziarie implicanti scarso o esiguo rischio di riciclaggio sulla base di una determinazione affidata al Comitato di Sicurezza Finanziaria e purché ricorrano specifici e tassativi criteri elencati nella norma.

Al Ministero dell’economia e delle finanze è riconosciuto, all’**articolo 5**, il compito di curare i rapporti con le istituzioni europee e gli organismi internazionali deputati all’elaborazione delle politiche e degli standard in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché il ruolo di raccordo e promozione della collaborazione tra le autorità competenti e tra le amministrazioni, le istituzioni e gli organismi interessati nonché tra i soggetti pubblici e il settore privato. Al Comitato di Sicurezza Finanziaria è conferito il compito di elaborare l’analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e delle strategie per contrastarlo, tenendo conto della relazione che la Commissione europea effettua sui rischi di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato interno.

L’**articolo 6** delinea e amplia le competenze e le funzioni dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), in armonia con quanto previsto dalla direttiva 2015/849.

In seno agli **articoli 7 e 8** sono puntualizzati i compiti, rispettivamente, delle Autorità di vigilanza di settore e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.



L'articolo 9 provvede a specificare il ruolo del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia. All'articolo 10 si dispone in materia di comunicazione, in chiave collaborativa, delle informazioni relative alle operazioni sospette in cui talune Pubbliche amministrazioni, strettamente individuate dal comma 1, si imbattano nell'esercizio della propria attività istituzionale.

Nel rispetto della direttiva comunitaria, la riforma prevede una norma specifica (articolo 11) per gli organismi di auto-regolamentazione, chiamati anch'essi, infatti, come le autorità di vigilanza, ad intervenire nel processo di valutazione e analisi del rischio per supportare i propri iscritti nella individuazione, comprensione, gestione e mitigazione dei rischi di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo, inerenti la categoria di appartenenza.

### Capo III

Questo Capo III, composto dagli articoli 12 e 13, dispone in materia di collaborazione e di scambio a livello della cooperazione nazionale ed internazionale. In particolare, tali norme specificano gli ambiti di collaborazione tra autorità competenti, anche al fine di fronteggiare la dimensione transnazionale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

### Capo IV

Il Capo IV del Titolo I è riservato all'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tiene conto dei considerando 22, 23, 24, 25 e 26 e recepisce l'insieme delle disposizioni (articoli 6, 7 e 8) riservate dalla direttiva 2015/849 all'individuazione delle analisi e dei processi necessari al riconoscimento e alla valutazione del rischio e delle misure adeguate per mitigarlo.

Gli standard internazionali del GAFI obbligano, infatti, i Paesi a dotarsi di sistemi e procedure strutturate di valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e, in particolare, la Raccomandazione n. 1 obbliga gli Stati a *"identificare, valutare e comprendere i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a cui sono esposti e adottare misure (tra cui la designazione di un'autorità o di un meccanismo per coordinare le azioni volte alla valutazione dei rischi) e dedicare risorse, al fine di assicurare che tali rischi siano efficacemente mitigati"*. I Paesi devono consentire l'individuazione di rischi specifici, in relazione a soggetti, attività e operatività, e la conseguente individuazione di misure in grado di contrastare il rischio rilevato rendendo, in tal modo, efficace l'intero sistema nazionale di prevenzione dall'utilizzo del sistema economico e finanziario per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. L'indicazione è quella di garantire ai destinatari degli obblighi la possibilità di graduare l'intensità dei presidi adottati, concentrandosi sulle aree, operatività e soggetti di maggior rischio individuati attraverso l'elaborazione dell'analisi nazionale e rilevate, in concreto, nell'esercizio della propria attività da parte dei soggetti obbligati.

Le disposizioni ribadiscono, pertanto, la rilevanza del cd. "approccio basato sul rischio" che non rappresenta una scelta metodologica rimessa esclusivamente alla volontà dei soggetti obbligati, bensì lo strumento ritenuto fondamentale per consentire, attraverso il processo di valutazione, l'adozione di procedure e strumenti in grado di riconoscere e mitigare il rischio stesso.



La disciplina prevista dal Capo IV coinvolge tutti gli attori istituzionali del sistema di prevenzione e i soggetti obbligati agli adempimenti.

L'**articolo 14**, individua nel Comitato di sicurezza finanziaria l'organismo responsabile dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. L'articolo recepisce il secondo paragrafo dell'articolo 7 della direttiva, laddove è richiesto che ogni Stato membro designi un'autorità o individui un meccanismo attraverso il quale coordinare la risposta nazionale ai rischi individuati. Al Comitato di sicurezza finanziaria è, quindi, attribuita la funzione di elaborare, con il contributo delle autorità competenti, la triennale analisi del rischio (salvo aggiornamento qualora ritenuto opportuno dal CSF) tenendo conto della relazione periodica elaborata dalla Commissione europea.

L'obiettivo dell'analisi nazionale è quello di identificare, analizzare e valutare le minacce di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, individuando quelle più rilevanti, i metodi di svolgimento di tali attività criminali, le vulnerabilità del sistema nazionale di prevenzione, di investigazione e di repressione di tali fenomeni, e i settori maggiormente esposti a tali rischi. L'analisi è quindi finalizzata a fornire metodi, strategie e strumenti affidati alle scelte responsabili dei destinatari degli obblighi, quest'ultimi in grado di applicare la metodologia proposta e di adattare gli strumenti al rischio rilevato.

Attraverso la previsione della messa a disposizione dell'analisi agli organismi di autoregolamentazione e ai soggetti destinatari degli obblighi, l'analisi elaborata dal CSF diviene strumento di supporto per il corretto approccio al rischio da parte dei soggetti obbligati e, conseguentemente, strumento indispensabile per il corretto adempimento degli obblighi. Nell'ambito dell'analisi nazionale sono, inoltre, individuati il ruolo e i compiti delle autorità competenti che, oltre a concorrere all'elaborazione dell'analisi stessa, definiscono, attraverso i risultati ottenuti dall'esercizio quinquennale, le priorità e la distribuzione delle risorse necessarie a migliorare il sistema di prevenzione nazionale, anche contribuendo alla predisposizione di normative adeguate ai rischi rilevati in riferimento a specifici settori e attività.

L'**articolo 15** (Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati), impone l'adozione, da parte dei soggetti obbligati, di procedure oggettive, verificate e aggiornate per analizzare e valutare il rischio in relazione alle caratteristiche del "proprio" cliente, tenendo conto della natura e delle dimensioni della specifica attività svolta o dell'operatività richiesta. Tale previsione considera le peculiarità dei singoli soggetti obbligati e le esigenze specifiche delle rispettive attività e operatività, anche prevedendo l'utilizzo di procedure e metodologie per l'analisi e la valutazione del rischio elaborate dalle autorità di vigilanza di settore e dagli organismi di autoregolamentazione.

La valutazione del rischio, effettuata avvalendosi dei risultati dell'analisi nazionale del rischio (articolo 14) e delle procedure adottate ai sensi dell'articolo 15, consente ai soggetti obbligati di adottare presidi e attuare controlli e procedure idonei a gestire e mitigare il rischio in concreto rilevato (**articolo 16**). L'obbligo di adottare misure proporzionate al rischio alla propria attività, impone anche la pianificazione, da parte dei soggetti destinatari degli obblighi, di adeguati programmi di formazione del personale, finalizzati alla corretta valutazione del rischio, alle procedure da attuare in relazione al rischio medesimo e al riconoscimento delle operazioni sospette.



**L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo** sostituisce integralmente il titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dettando disposizioni contenute negli articoli da 17 a 48, suddivise in quattro Capi rispettivamente dedicati agli obblighi di adeguata verifica della clientela (Capo I), obblighi di conservazione (Capo II), obblighi di segnalazione (Capo III) obblighi di astensione (Capo IV), disposizioni specifiche per i soggetti convenzionati e gli agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti di moneta elettronica (Capo V), obblighi di comunicazione (Capo VI) e disposizioni di segnalazione delle violazioni (Capo VII).

**Il Capo I** (articoli da 17 a 30) è dedicato agli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Gli **articoli 17, 18 e 19** contengono, rispettivamente, le disposizioni generali per l'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, e le disposizioni attinenti il contenuto e le modalità di adempimento dell'obbligo. Le misure di adeguata verifica della clientela dovranno applicarsi sempre qualora vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero quando vi siano dubbi riguardo alla veridicità di dati precedentemente ottenuti ai fini dell'obbligo di identificazione. L'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo dovrà essere effettuata, anche per le operazioni occasionali che comportino un trasferimento di fondi superiore a mille euro. Tale previsione recepisce la definizione di trasferimento di fondi contenuta dall'articolo 3, punto 9) del regolamento UE 2015/847. La nuova previsione, risponde all'esigenza di garantire la piena tracciabilità di tali tipologie di operazioni al fine di contrastare i tentativi di immissione nel sistema finanziario di fondi provenienti da attività criminali ovvero destinati al finanziamento del terrorismo. Allo scopo di mitigare i rischi associati ai servizi del gioco d'azzardo, la direttiva impone obblighi di adeguata verifica per i prestatori di tali servizi in considerazione dell'elevato rischio di riciclaggio riferito a talune tipologie, e connesse operazioni, di gioco. Per tale categoria di destinatari degli obblighi, nel Titolo IV del decreto legislativo (introdotto dall'articolo 4 del testo in esame) sono previste disposizioni specifiche per il corretto adempimento delle misure di adeguata verifica del cliente e di conservazione.

È ribadito l'obbligo di adozione di misure di adeguata verifica della clientela proporzionali al rischio rilevato e la responsabilità, per il soggetto obbligato, di dimostrare l'adeguatezza della valutazione effettuata e delle conseguenti misure adottate ai fini del corretto adempimento dell'obbligo. In ausilio alla suddetta indicazione sono indicati i criteri da prendere in considerazione al fine di individuare misure di adeguata verifica equilibrate ai rischi rilevato.

**L'articolo 18** (Contenuto degli obblighi di adeguata verifica), in particolare, individua modalità attuative dell'obbligo di identificazione, indicando la tempistica di adempimento e prevedendo che le attività dirette all'identificazione e verifica dell'identità del cliente siano effettuate prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale, ovvero al momento dell'istaurazione del rapporto o del conferimento dell'incarico consentendo, esclusivamente in presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che la verifica dell'identità sia posticipata ad un momento successivo. In tale ipotesi di differimento, la norma impone, in ogni caso, di attuare una procedura di "gestione" del rischio raccogliendo i dati identificativi dei soggetti coinvolti nonché i dati relativi alla tipologia e all'importo dell'operazione. La verifica dovrà, in ogni caso, essere terminata al più presto e, comunque, entro il termine indicato dalla norma che decorre dall'istaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico.



L'articolo 18 prevede inoltre che, dinanzi all'impossibilità di completare correttamente la procedura di adeguata verifica, il soggetto obbligato si astenga dall'operazione valutando, sussistendone i presupposti, se effettuare una segnalazione di operazione sospetta. Il differimento delle procedure di adeguata verifica è, inoltre, consentito ai professionisti limitatamente alle ipotesi in cui esaminano la posizione giuridica del cliente o espletano compiti di difesa.

Per quanto concerne le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica, fermo restando l'obbligo di adottare modalità di verifica adeguate al livello di rischio rilevato, l'articolo 19 indica le modalità appropriate per l'identificazione, la verifica dei dati, l'acquisizione e valutazione sullo scopo e la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale nonché la prassi per analizzare e monitorare il rapporto con il cliente. La norma prescrive l'obbligatoria presenza del cliente o dell'esecutore ai fini della procedura di identificazione dei medesimi indicando ipotesi tassative in cui l'obbligo di identificazione si considera assolto anche senza la presenza fisica del cliente.

In particolare, è previsto che la verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo o dell'eventuale esecutore sia svolta *“attraverso il ricorso a fonti attendibili e indipendenti tra le quali rientrano le basi di dati, ad accesso pubblico o condizionato al rilascio di credenziali di autenticazione, riferibili ad una pubblica amministrazione nonché quelle riferibili a soggetti privati, sottoposti alla vigilanza di un'amministrazione pubblica ovvero istituite o gestite per il perseguimento di finalità di pubblico interesse statutariamente definite”*. La formulazione utilizzata intende evidenziare che l'attendibilità del dato ottenuto è strettamente connessa al profilo di certificazione del dato medesimo, che deve promanare da una banca dati pubblica ovvero privata ma servente a esigenze di carattere pubblicistico.

Gli articoli 20, 21 e 22 recepiscono il Capo III della direttiva (Informazioni sulla titolarità effettiva) e introducono sostanziali innovazioni nella normativa. In ordine al titolare effettivo, la IV direttiva contiene, sostanzialmente, la definizione recepita nel vigente decreto legislativo 231 del 2007 (riproposta, nel testo in esame, all'articolo 1, comma 2, lettera qq) prevedendo, quale elemento di novità rispetto alla direttiva 2005/60 CE, modalità più dettagliate per quanto attiene al concetto di “controllo” con riferimento al quale è possibile individuare il cd. *“beneficial owner”* nonché l'obbligo, imposto allo Stato membro, di provvedere affinché le società e le altre entità giuridiche, ottengano e conservino informazioni adeguate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva, prevedendo adeguate modalità di conservazione delle informazioni suddette in registri centrali.

L'intento del legislatore comunitario è quello di far proprie le raccomandazioni del GAFI, in particolare le raccomandazioni 24 e 25. La necessità di ottenere informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo è considerata un elemento fondamentale per rintracciare criminali che potrebbero altrimenti occultare la propria identità dietro una struttura societaria e, quindi, utilizzare la società per finalità di riciclaggio di denaro e/o finanziamento del terrorismo. Gli standard internazionali richiedono, infatti, ai Paesi di garantire che informazioni adeguate, accurate ed aggiornate sul titolare effettivo e sul controllo di persone giuridiche, siano rese disponibili e accessibili tempestivamente alle autorità competenti. Parimenti i Paesi devono prendere in considerazione anche l'adozione di misure atte a facilitare l'accesso alle informazioni sui titolari effettivi e sul controllo di negozi giuridici di natura fiduciaria,



adottando misure dirette ad impedire l'utilizzo di tale tipologia di negozi giuridici per finalità criminali.

Con tali finalità, la Direttiva ha imposto agli Stati membri di strutturare processi di acquisizione, aggiornamento e messa a disposizione delle informazioni relative alla titolarità effettiva di società e *trust*.

L'articolo 20 indica i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalla persone fisiche, attribuendo tale qualifica alla persona fisica cui è riferibile la proprietà diretta o indiretta della persona giuridica ovvero attribuibile il controllo della medesima. La disposizione ha l'obiettivo di superare le difficoltà, riscontrate nel passato, in ordine all'esatta individuazione del titolare effettivo, generate dal vigente quadro normativo non sufficientemente esaustivo, ad esempio nelle ipotesi in cui la riferibilità della titolarità effettiva risulti di non facile individuazione a causa di complesse strutture societarie ovvero nelle ipotesi in cui il frazionamento della proprietà societaria non consente di attribuire univocamente la titolarità effettiva.

Le indicazioni contenute nell'articolo attribuiscono il controllo dell'ente non solo in forza della titolarità di una percentuale sufficiente di azioni, ma anche con riferimento alla titolarità di diritti di voto ovvero in forza di ogni altra modalità di partecipazione al capitale o al patrimonio dell'ente o di preposizione ad organi o funzioni di direzione, amministrazione o controllo. Qualora l'utilizzo degli indicatori utili alla verifica della proprietà o del controllo dell'ente non consentano l'individuazione del titolare effettivo ovvero, nonostante i controlli e le verifiche effettuate, il riscontro riguardo alla partecipazione azionaria o altra partecipazione lasci dubbi circa l'esatta individuazione del titolare effettivo, quest'ultimo sarà identificato nella persona fisica titolare di poteri di amministrazione o direzione dell'ente.

I soggetti obbligati sono tenuti a conservare traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'identificazione del titolare effettivo onde consentire, anche in occasione di controlli di vigilanza e verifiche ispettive, la comprensione e la valutazione del percorso conoscitivo effettuato, sulla base delle indicazioni contenute dalla norma in questione, per l'esatta individuazione del soggetto nell'interesse del quale, o delle quali, in ultima istanza è istaurato il rapporto continuativo ovvero resa la prestazione professionale o eseguita l'operazione.

L'articolo 21, al fine del corretto adempimento delle disposizioni comunitarie relative all'obbligo di custodire specifiche informazioni sul titolare effettivo in un registro centrale, la cui accessibilità sia definita da prescrizioni che garantiscono la normativa in materia di protezione dei dati personali, individua in una sezione speciale del Registro delle imprese lo strumento adatto al fine perseguito. La proposta normativa appare, quindi, coerente sia con le norme contenute nella IV direttiva antiriciclaggio sia, attraverso l'implementazione di uno strumento che già contiene le principali informazioni relative alle imprese operanti sul territorio nazionale, con le esigenze di finanza pubblica.

La disposizione in esame prevede, in capo alle imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese e alle persone giuridiche private diverse dalle imprese, l'obbligo comunicare, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, le informazioni attinenti la propria titolarità effettiva (acquisite attraverso le modalità previste nel successivo articolo 22, al Registro delle imprese per la conservazione in sezioni ad accesso riservato. La previsione si sostanzia, da un punto di vista operativo e di attuazione, nell'integrazione di dati già contenuti nel sistema detenuto e gestito dalle Camere di



commercio, con l'inserimento di un nuovo "elemento informativo" relativo alle imprese. La modalità proposta dall'articolo in esame, garantisce l'immediata accessibilità anche alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte delle autorità competenti per l'esercizio delle rispettive attribuzioni, delle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale con modalità idonee a garantire tale finalità e, dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai destinatari degli obblighi di adeguata verifica e ai soggetti privati, ivi compresi i portatori di un interessi diffusi, anche previa valutazione riguardante il concreto interesse all'acquisizione delle citate informazioni.

Sempre l'articolo 21 in esame, impone l'iscrizione, in apposita sezione speciale del Registro delle imprese, dei *trust* produttivi di effetti giuridici rilevanti. Parimenti, per le medesime finalità di conservazione dei dati relativi alla titolarità effettiva, (dati che il *trustee* ha l'obbligo di conferire attraverso le modalità declinate nel successivo articolo 22), le relative informazioni saranno comunicate al Registro delle imprese per la conservazione nella sezione riservata. L'accesso a tale sezione è consentito alle autorità competenti, per l'esercizio delle rispettive attribuzioni e senza alcuna restrizione e ai soggetti obbligati.

Con apposito decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico saranno individuati i dati e le informazioni oggetto di comunicazione al Registro delle imprese. Lo stesso provvedimento provvederà a disciplinare i termini e le modalità di accesso alle informazioni da parte dei soggetti autorizzati, nonché le modalità di consultazione e di accreditamento da parte dei soggetti obbligati. Il decreto attuativo della disposizione in esame, indicherà, inoltre, i termini, la competenza e le modalità di svolgimento del processo diretto a valutare la sussistenza di un interesse rilevante ai fini dell'autorizzazione o del diniego all'accesso.

L'articolo 21, infine, ribadisce l'obbligo dell'approccio basato sul rischio anche nel processo di valutazione del dato ottenuto dalla consultazione del Registro delle imprese, disponendo che la suddetta verifica non esonera il soggetto obbligato dal personale esercizio di valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo per il corretto adempimento dell'obbligo e la conseguente applicazione di idonee misure in relazione al rischio rilevato.

L'articolo 22 riproduce il contenuto dell'unico comma della disposizione vigente (articolo 21 del d.lgs. 231/2007) laddove è attribuita al cliente la responsabilità di fornire tutte le informazioni pertinenti, necessarie al soggetto obbligato per l'adempimento dell'obbligo di adeguata verifica. In ordine ai dati e alle informazioni relative al titolare effettivo, oltre a ribadire l'obbligo del cliente a mettere a disposizione tutti gli elementi e le informazioni in suo possesso al fine di consentire ai soggetti obbligati di adempiere all'adeguata verifica della clientela, la norma introduce un elemento di novità ponendo l'obbligo, per le imprese dotate di personalità giuridica e per le persone giuridiche private, di acquisire e conservare informazioni accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva.

Gli articoli 23, 24 e 25, raggruppati per omogeneità tematica all'interno di una specifica sezione del Capo I dedicato agli obblighi di adeguata verifica della clientela, dettano disposizioni specifiche in materia di misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica, orbitanti attorno al principio, che permea l'intera direttiva, di approccio basato sul rischio.

In particolare, l'articolo 23 chiarisce l'assunto per cui a fronte di un basso rischio di riciclaggio, rilevato in concreto attraverso l'ordinaria applicazione di procedure e metodologie



per la valutazione del rischio, i soggetti obbligati adottano misure semplificate, sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti previsti per l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e il controllo costante sul rapporto continuativo o sulla prestazione professionale erogati al cliente. La norma, conformemente a quanto previsto dall'allegato II alla direttiva 2015/849, fornisce inoltre un elenco non esaustivo di indici e circostanze, relativi alla tipologia di cliente o di prodotto, caratterizzati sintomaticamente da un basso profilo di rischio. La disposizione si chiude con l'affermazione del principio per cui il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo esclude l'applicazione di misure semplificate di adeguata verifica della clientela.

**Gli articoli 24 e 25** sono dedicati alla trattazione di obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela da applicarsi, secondo specifiche modalità, in presenza di un alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Più nel dettaglio, **l'articolo 24** indica, conformemente all'allegato III della direttiva 2015/849 un elenco non esaustivo di indici e circostanze, relativi alla tipologia di cliente o di prodotto caratterizzati sintomaticamente da un elevato profilo di rischio. Nelle ipotesi di cui al comma 5, la norma indica puntualmente talune ipotesi di presunzione *iuris et de iure* di elevata rischiosità, rispetto alle quali è sempre richiesta ai soggetti obbligati l'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela. Si tratta, in particolare, di rapporti con clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea, di rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo e dei rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte. **L'articolo 25** declina puntualmente le modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata stabilendo, nel comma 1, i criteri che, in generale, devono guidare i soggetti obbligati chiamati ad adempirvi e, nei commi successivi, le specifiche procedure da attivare a fronte delle ipotesi tassative di adeguata verifica rafforzata contemplate dall'articolo 24 comma 5.

La sezione III del Capo I dedicato all'adeguata verifica della clientela, raggruppa disposizioni volte, in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti richiesti ai soggetti obbligati, ad individuare ipotesi e modalità di esecuzione dell'adeguata verifica della clientela da parte di soggetti terzi rispetto al rapporto di cui è parte il cliente da verificare. Sul presupposto dell'economicità del reimpiego dei dati e delle informazioni acquisite da un soggetto comunque rientrante nel novero dei soggetti obbligati ai sensi della vigente normativa, **l'articolo 26** individua quali siano i terzi legittimati all'effettuazione degli adempimenti di verifica del cliente in luogo del soggetto direttamente parte del rapporto. **L'articolo 27** definisce le modalità che assicurano il carattere dell'adeguatezza alla verifica effettuata da soggetti terzi al rapporto. A salvaguardia dell'efficace implementazione dei presidi antiriciclaggio, **l'articolo 28** fissa il principio della responsabilità, in ultima istanza, dei soggetti obbligati, parte del rapporto, in ordine all'esaustività e completezza della verifica effettuata da terzi, **l'articolo 29** stabilisce il divieto di avvalersi di terzi aventi sede in paesi terzi ad alto rischio e, nella stessa logica, **l'articolo 30** chiarisce che non può essere considerato terzo il soggetto che, sebbene formalmente distinto dal soggetto obbligato parte del rapporto, sia comunque riconducibile a quest'ultimo in forza di rapporti *lato sensu* riconducibili a rapporti di dipendenza o di stabile inquadramento nella relativa struttura organizzativa.



**Il Capo II (articoli da 31 a 34)**, dedicato agli obblighi di conservazione segna una novità rispetto al passato poiché, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ha eliminato e non ha provveduto a introdurre obblighi e oneri amministrativi non richiesti ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dal legislatore comunitario. Più nel dettaglio, sono stati eliminati dalla fonte di rango primario tutti i riferimenti agli obblighi di registrazione con specifiche modalità tecniche, a vantaggio di norme più snelle, quali quelle declinate nell'articolo 31, che concorrono a rendere realizzabile l'obiettivo della conservazione, consistente nel rendere i tempestivamente disponibili i dati e le informazioni di cui le autorità competenti necessitano per espletare le proprie funzioni di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. L'articolo 32 detta i principi cui devono conformarsi i sistemi di conservazione di cui i soggetti obbligati decidano di avvalersi. L'articolo 33 si limita a riprodurre la norma contenuta nell'articolo 40 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ante modifica. L'articolo 34 riproduce la disposizione in materia di utilizzabilità, a fini fiscali, dei dati e delle informazioni conservate per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, riproducendo l'assetto disegnato sotto il vigore della normativa novellata e ponendosi in piena sintonia con le più recenti tendenze degli standard setter internazionali (OCSE) di integrazione e mutua utilizzabilità delle informazioni per finalità contigue come quelle della trasparenza degli assetti proprietari (tipica delle norme di *customer due diligence* con finalità antiriciclaggio) e quella di contrasto all'evasione fiscale. Il medesimo articolo 34 fa salva l'idoneità, rispetto alle finalità di conservazione, della custodia di atti e documenti effettuata in conformità a quanto prescritto dalla legge notarile e dalla relativa normativa di attuazione e prevede la facoltà, per le autorità di vigilanza di settore, di adottare disposizioni, di rango regolamentare, in materia di registrazione e conservazione dei documenti e delle informazioni da parte dei soggetti rispettivamente vigilati.

**Il Capo III (articoli da 35 a 41)**, dedicato agli obblighi di segnalazione riproduce in modo pressoché pedissequo il contenuto delle disposizioni dettate in materia prima della novella, limitandosi a razionalizzare la disciplina e a introdurre taluni correttivi resi necessari dagli specifici interventi del legislatore comunitario sul punto.

Più nel dettaglio, l'articolo 35 individua i presupposti di carattere oggettivo in presenza dei quali si configura, a carico dei soggetti destinatari della normativa, l'obbligo di effettuare una segnalazione sospetta e affida alla UIF il compito di adottare specifici indicatori di anomalia, che possano agevolare i soggetti obbligati nell'individuazione di operazioni sospette e istruzioni, di carattere tecnico, relative a modalità di rilevazione e segnalazione delle medesime operazioni. La disposizione, nel prevedere che i soggetti obbligati prestino la massima collaborazione alla UIF, al fine di consentire l'efficace espletamento dei relativi compiti di analisi finanziaria contempla altresì una norma di chiusura che, a salvaguardia del diritto di difesa costituzionalmente garantito, esonera i professionisti dall'obbligo di effettuare una segnalazione di operazione sospetta professionisti avente ad oggetto le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo.



**L'articolo 36** detta disposizioni sulle modalità di invio della segnalazione alla UIF da parte degli intermediari finanziari, prevedendo un doppio livello di valutazione interno in ordine alla sussistenza del profilo di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. In particolare, è previsto che la persona fisica materialmente preposta alla gestione del rapporto con la clientela segnali tempestivamente al livello superiore (legale rappresentante, titolare di specifica funzione o altro soggetto delegato) le operazioni sospette, rimettendo al suo ulteriore vaglio lo scrutinio in ordine alla sussistenza degli elementi di sospetto e la decisione in ordine all'invio della relativa segnalazione, priva del nominativo del segnalante, alla UIF.

**L'articolo 37** detta disposizioni per l'invio delle segnalazioni di operazioni sospette da parte dei professionisti per i quali è previsto, in via alternativa, l'invio della segnalazione alla UIF direttamente o per il tramite dell'organismo di autoregolamentazione di appartenenza. Per le società di revisione, il modello adottato ricalca quello degli intermediari bancari e finanziari, articolato su due livelli.

**L'articolo 38**, innova in parte le previsioni dettate dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ante novella in materia di tutela della riservatezza del segnalante, prevedendo che, fermo restando l'obbligo dei soggetti obbligati di adottare cautele e procedure idonee a tenere riservata l'identità del segnalante, il nominativo del segnalante non possa essere inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento e che la sua identità non possa essere rivelata, a meno che l'Autorità giudiziaria non disponga altrimenti, con provvedimento motivato, quando lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

Al fine di non pregiudicare i possibili esiti dell'analisi e dell'eventuale sviluppo investigativo delle segnalazioni, **l'articolo 39** fissa il divieto per i soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione. Inoltre, al fine di favorire la circolazione di informazioni rilevanti all'interno di un gruppo o di un'organizzazione unitaria ammesse la disposizione individua talune deroghe a tale divieto, purché la comunicazione intercorra tra soggetti tenuti all'osservanza di norme e all'attuazione di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

**L'articolo 40** struttura il modello di cooperazione tra la UIF e la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, affidando alla prima il compito di effettuare l'analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette e alle forze di polizia l'approfondimento di carattere investigativo delle segnalazioni loro inviate dalla UIF perché ritenute meritevoli di ulteriore analisi. **L'articolo 41**, infine, chiude il cerchio di tale meccanismo di cooperazione prevedendo che la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia diano riscontro alla UIF degli esiti degli approfondimenti svolti sulle segnalazioni loro trasmesse e che la UIF, a sua volta, dia comunicazione al segnalante dell'esito della segnalazione effettuata. La disposizione si chiude assoggettando il flusso di ritorno delle informazioni al medesimo divieto di comunicazione previsto dall'articolo 39.

**Il Capo IV** contenente **l'articolo 42** è dedicato all'obbligo di astensione dall'instaurazione o dalla prosecuzione del rapporto con il cliente nelle ipotesi in cui i soggetti obbligati versino nell'impossibilità oggettiva (ossia non imputabile) di effettuare compiutamente l'adeguata verifica della clientela. La norma chiarisce che in caso di astensione non sussiste l'obbligo



automatico di effettuare una segnalazione di operazione sospetta, essendo comunque rimessa all'apprezzamento del soggetto obbligato la valutazione in ordine alla ricorrenza, in concreto, di elementi di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. I professionisti sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo.

**Il Capo V (articoli da 43 a 45)** raggruppa le disposizioni dettate per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo specificamente elaborate per il settore degli agenti e soggetti convenzionati di prestatori di servizi di pagamento e istituti di moneta elettronica.

Le norme, elaborate declinando il criterio di delega di cui all'articolo 15, comma 2, lettera q) della legge 12 agosto, 2016, n. 170, maturano all'esito di una puntuale analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, condotta nel 2014 dal Comitato di sicurezza e focalizzata anche sul mercato delle rimesse di denaro (cd. *money transfer*) rispetto a cui sono state rilevate notevoli criticità, specie per quanto più strettamente attinente alla sicurezza e professionalità delle reti distributive.

Muovendo da tale presupposto, **l'articolo 43** detta, a carico dei prestatori di servizi di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, specifici obblighi di implementazione di misure e procedure idonee a garantire la professionalità e la liceità dell'azione di soggetti convenzionati e agenti (diversi dagli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128 quater TUB, commi 2 e 6) costituenti il *network* di distribuzione del servizio sul territorio nazionale. La disposizione pone obblighi indistintamente applicabili ad istituti nazionali, istituti esteri, operanti tramite succursale e istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio nazionale e operanti sul mercato tramite agenti a vario titolo convenzionati. Per questi ultimi, conformemente a quanto previsto dall'articolo 45 della direttiva, la disposizione in esame introduce l'obbligo di istituzione di un punto di contatto centrale, responsabile di assicurare il corretto adempimento degli obblighi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli intermediari comunitari operanti sul mercato italiano. La norma specifica altresì l'obbligo di immediata istituzione del punto di contatto e la relativa soggezione agli obblighi e alle responsabilità per esso previsti, salvo il potere della Banca d'Italia di dettare disposizioni attuative, vigilando sulla relativa osservanza, coerenti agli standard tecnici che la Commissione europea adotterà in materia di requisiti dimensionali ed organizzativi dei punti di contatto centrale.

**L'articolo 44** fissa gli obblighi gravanti sulla rete distributiva di prestatori di servizi di pagamento e degli istituti di moneta elettronica costituita da soggetti diversi dagli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128 quater TUB, commi 2 e 6, considerati quali soggetti obbligati in proprio ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per come novellato dal presente atto normativo.

**L'articolo 45** istituisce presso l'Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128 *undecies* TUB un registro pubblico informatizzato, destinato ad accogliere e censire gli estremi identificativi e logistici di soggetti a vario titolo convenzionati e costituenti la rete di distribuzione commerciale dei prestatori di servizi di pagamento e degli



istituti di moneta elettronica sia nazionali che esteri e comunitari. Il registro è periodicamente alimentato dalle comunicazioni cui gli istituti sono tenuti direttamente (in quanto nazionali o operanti sul territorio nazionale tramite succursale) ovvero per il tramite del punto di contatto (con riferimento agli istituti stabiliti in Italia senza succursale). Un'apposita sottosezione ad accesso riservato del registro è dedicata ad accogliere le comunicazioni dei predetti istituti, relative all'intervenuta cessazione del rapporto di convenzionamento per motivi non commerciali. La sottosezione, raccoglierà pertanto un ricco patrimonio informativo, a disposizione delle autorità competenti e dei prestatori di servizi di pagamento e di moneta elettronica che avranno a disposizione una qualificata fonte di informazione in ordine alla reputazione e legalità di soggetti operanti nel relativo settore di mercato. La norma individua altresì i principi cui il registro deve essere improntato e stabilisce espressamente che gli oneri per la sua implementazione e per lo sviluppo siano integralmente a carico dei soggetti tenuti ad effettuare le prescritte comunicazioni.

**Il Capo VI ( articoli 46 e 47)** contiene all'articolo 46 disposizioni in materia di obblighi a carico degli organi di controllo interni presso i soggetti obbligati, precisando che grava sui componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione un obbligo di tempestiva comunicazione delle operazioni ritenute potenzialmente sospette, di cui abbiano avuto conoscenza nell'esercizio della propria funzione, al legale rappresentante ovvero a un suo delegato presso l'ente, affinché quest'ultimo valuti la sussistenza, in concreto, di elementi qualificanti di sospetto meritevoli di essere segnalati alla UIF secondo la procedura di cui agli articoli 35 e seguenti del decreto, per come novellato dal presente atto normativo. La norma prevede altresì un obbligo di comunicazione, alle competenti autorità e amministrazioni e organismi interessati, delle violazioni delle norme contenute nel Titolo II del novellato decreto e nelle relative disposizioni attuative, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività.

La norma scioglie i dubbi sollevati all'indomani dell'intervento del decreto legislativo 151 del 2009, con l'introduzione del comma 3-bis, all'interno dell'articolo 12. Benché infatti la relazione illustrativa alla predetta novella specificasse chiaramente che essa si attagliava esclusivamente agli organi di controllo dei soggetti obbligati, la collocazione della disposizione all'interno dell'articolo 12, riguardante tutti i professionisti, aveva dato adito all'interpretazione per cui l'esenzione ivi prevista fosse da estendere anche ad organi di controllo di soggetti diversi da quelli obbligati.

La norma di cui all'articolo 46 trova fondamento nell'esigenza di precisare che i singoli componenti degli organi di controllo presso i soggetti obbligati sono tenuti unicamente alle comunicazioni ivi previste, sgombrando il campo dal rischio di una gravosa duplicazione degli adempimenti a cui i componenti degli organi di controllo sarebbero tenuti in quanto composti da soggetti obbligati (ai sensi dell'articolo 3, comma 4). Peraltro, poiché anche il soggetto controllato è, a sua volta, tenuto all'adempimento degli obblighi previsti dal decreto (adeguata verifica, conservazione e segnalazione di operazione sospetta) i medesimi obblighi sarebbero inutilmente replicati.

Le esigenze di razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti non sussistono, di contro, per i professionisti componenti di organi di controllo di soggetti non obbligati. Tali professionisti in forza del loro assoggettamento agli adempimenti prescritti in funzione di



prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sono obbligati agli adempimenti di cui al Titolo II, Capi I, II e III.

L'articolo 47, in attuazione del criterio di delega previsto dall'articolo 15, comma 2, lettera f), n.3 della legge 12 agosto 2016, n. 170, prevede l'obbligo per i soggetti obbligati di trasmettere alla UIF, secondo modalità e tempi dettati in apposite istruzioni attuative, comunicazioni oggettive aventi ad oggetto operazioni considerate a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sulla base di criteri oggettivi. La norma esclude che, salvo eccezioni specificamente indicate nelle predette istruzioni, possano contestualmente configurarsi l'obbligo di comunicazione oggettiva e l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, relativamente alla medesima fattispecie.

**Il Capo VII, all'articolo 48**, introduce anche nell'ambito della normativa di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo la procedura di cosiddetto *whistleblowing*, stabilendo che i soggetti obbligati predispongano processi idonei a garantire che i dipendenti o le persone in posizione comparabile possano segnalare, a livello interno, le violazioni delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, attraverso uno specifico canale anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alla dimensione del soggetto obbligato interessato.

**L'articolo 3 dello schema di decreto legislativo sostituisce integralmente il titolo III del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231**, dettando disposizioni, contenute negli articoli da 49 a 51, in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore.

L'intervento, senza innovare significativamente il contenuto sostanziale degli articoli 49, 50 e 51 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ante novella, ha consentito di apportare alle norme correzioni di carattere terminologico, tese ad eliminare ambiguità testuali e diseguaglianze applicative sedimentatesi nel corso degli anni per effetto dei ripetuti interventi normativi che hanno interessato, prevalentemente, la disposizione di cui **all'articolo 49** (più volte ritoccata nella quantificazione della soglia di limitazione alla circolazione del contante). In tale ottica si è provveduto a disporre la definitiva e progressiva dismissione dei libretti al portatore, strumenti oramai in sostanziale disuso, fissando per gli intermediari il divieto di relativa emissione a far data dall'entrata in vigore della novella e per i portatori il termine ultimo di estinzione (31 dicembre 2018).

**L'articolo 50** ribadisce il divieto di apertura di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e quello di analoghi strumenti, aperti presso Stati esteri.

**L'articolo 51** definisce il contenuto dell'obbligo di comunicazione, gravante sui soggetti obbligati ai sensi del novellato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni che pongono limitazioni alla circolazione del contante di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività.

**L'articolo 4 dello schema di decreto legislativo sostituisce integralmente il titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231**, prevedendo negli articoli dal 52 al 54 disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di gioco.



Le norme maturano all'esito di una puntuale analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, condotta nel 2014 dal Comitato di sicurezza e focalizzata anche sul mercato dell'offerta di servizi di gioco, rispetto a cui, con particolare riferimento al gioco *online* e al gioco offerto tramite VLT (*videolottery*), l'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, condotta nel 2014 dal Comitato di sicurezza finanziaria, ha rilevato notevoli criticità, specie per quanto più strettamente attinente alla sicurezza e professionalità delle reti distributive.

L'**articolo 52** fissa l'obbligo per i concessionari di gioco, destinatari degli obblighi previsti in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di adottare procedure e sistemi di controllo adeguati a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti i soggetti che ne compongono la rete distributiva terza e di cui i medesimi concessionari si avvalgono per l'offerta di servizi di gioco. La norma descrive dettagliatamente le criticità, relative al gioco *online* e al gioco tramite VLT, che i sistemi di controllo dei concessionari di gioco devono essere in grado di intercettare e mitigare adeguatamente e ribadisce il ruolo di amministrazione di riferimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, cui spetta di verificare l'osservanza degli adempimenti cui i concessionari sono tenuti e di emanare linee guida, ad ausilio dei concessionari, nella corretta implementazione dei presidi.

Al fine di escludere che il settore del gioco e delle scommesse possa essere utilizzato quale canale per il reimpiego di risorse di provenienza illecita, l'**articolo 53**, introduce disposizioni specifiche per gli operatori del gioco (*on-line*, su rete fisica, case da gioco), in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione, venendo così ad integrare quanto già disposto nei Capi I e II del Titolo II. La norma chiarisce le modalità di adempimento per ogni attività di gioco. In particolare, con riferimento all'attività di gioco *on-line*, al fine di mitigare l'elevato rischio di infiltrazione criminale che presenta tale attività, è imposto l'obbligo di identificazione a monte del giocatore attraverso lo strumento del conto di gioco che può essere ricaricato esclusivamente attraverso mezzi di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'operazione di gioco. L'**articolo 54** prevede l'elaborazione di standard tecnici specifici per gli operatori di gioco a cura delle amministrazioni interessate e forme di cooperazione tra il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane.

L'**articolo 5 dello schema di decreto legislativo sostituisce integralmente il titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231**, dettando disposizioni contenute negli articoli da 55 a 69, suddivise in due Capi rispettivamente dedicati alle sanzioni penali (Capo I) e alle sanzioni amministrative (Capo II).

Le norme proposte sono finalizzate ad allineare il quadro normativo ai più recenti orientamenti delle istituzioni comunitarie e della comunità internazionale che, anche in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, richiedono ai legislatori nazionali l'adozione di sistemi sanzionatori basati su misure effettive, proporzionate e dissuasive, da applicare alle persone fisiche e alle persone giuridiche direttamente responsabili della violazione nonché agli organi di direzione, amministrazione e controllo degli enti che, con la propria condotta negligente o omissiva abbiano agevolato o reso possibile la violazione.



Il regime sanzionatorio disegnato dal d.lgs. n. 231/07 ha rivelato, nella prassi, talune criticità in punto di efficacia e proporzionalità della sanzione, in quanto sostanzialmente appiattito sui principi e le procedure della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale legge, nel definire criteri e caratteri generali delle sanzioni pecuniarie amministrative e nel procedere, tra le altre, alla depenalizzazione di talune fattispecie di reato, ha tuttavia tenuto saldi alcuni principi tipici della responsabilità penale, non ultimo quello della natura personale della responsabilità ivi disciplinata che porta, automaticamente ad escludere l'ascrivibilità della responsabilità direttamente in capo alla persona giuridica destinataria degli obblighi.

Tenuto conto della necessità di aggiornare il sistema sanzionatorio in senso più conforme a quanto prescritto, pressoché univocamente, dalla disciplina comunitaria in materia finanziaria, si è ritenuto pertanto, di limitare l'ambito soggettivo di applicazione ai soli soggetti obbligati e di circoscrivere la previsione (**articolo 55**) di fattispecie incriminatrici alle sole condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione dei documenti, perpetrate attraverso frode o falsificazione, e di violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione, prevedendo sanzioni penali adeguate alla gravità della condotta.

Il nuovo impianto sanzionatorio assoggetta a sanzioni amministrative pecuniarie le restanti fattispecie prevedendo l'oscillazione dell'entità della sanzione entro un *range* ragionevole e la relativa graduazione in funzione del grado di responsabilità e della capacità patrimoniale della persona fisica o giuridica autrice della violazione. (**articoli da 56 a 64**)

**Gli articoli 56, 57 e 58** tipizzano le sanzioni amministrative comminate a fronte della violazione degli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione di operazione sospetta declinati nel titolo II del decreto. **L'articolo 59** indica le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione posti a carico degli organi di controllo presso i soggetti obbligati dall'articolo 46, mentre **l'articolo 60** contiene la sanzione per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione e collaborazione nei riguardi della UIF e del Ministero dell'economia e delle finanze, cui i soggetti obbligati sono tenuti. **L'articolo 61** declina le sanzioni comminate a fronte dell'inosservanza delle disposizioni dettate dal decreto per gli agenti e i soggetti convenzionati di prestatori di servizi di pagamento e istituti di moneta elettronica, introducendo anche sanzioni di natura interdittiva, irrogabili dal Ministero a fronte di violazioni particolarmente gravi commesse dai predetti soggetti.

**L'articolo 62** detta disposizioni sanzionatorie speciali per i destinatari degli obblighi assoggettati a vigilanza.

Il regime *ad hoc*, coerentemente a quanto previsto dalla direttiva, trova fondamento nella necessità di sanzionare adeguatamente soggetti i cui comportamenti ed attività possano minare la stabilità dei mercati finanziari e, quindi, l'intero sistema economico, qualora attuati in violazione della normativa antiriciclaggio.

Circa la ripartizione del potere sanzionatorio, limitandosi ad una ricognizione dello *status quo*, la norma attribuisce in via ordinaria il potere sanzionatorio alle autorità di vigilanza di settore nei confronti dei soggetti rispettivamente vigilati.

**L'articolo 63** prevede le sanzioni per l'inosservanza delle norme di limitazione alla circolazione del contante, di cui al Titolo III, mentre **l'articolo 64** individua le conseguenze sanzionatorie per l'inosservanza degli obblighi prescritti dal decreto a carico degli operatori di gioco.



L'**articolo 65** contiene un dettagliato riscontro delle norme e disposizioni applicabili al procedimento sanzionatorio affidato alla competenza del Ministero dell'economia e delle finanze e delle autorità di vigilanza di settore. L'**articolo 66** è dedicato all'individuazione di misure ulteriori, accessorie alla sanzione principale, quali la sospensione dall'esercizio delle funzioni o dall'incarico e l'obbligo di pubblicazione del provvedimento sanzionatorio, anche in forma anonima, nel rispetto di quanto prescritto dalle citate direttive comunitarie a tutela della privacy.

L'**articolo 67** illustra i criteri cui le autorità procedenti dovranno attenersi nel graduare l'entità della sanzione all'interno del *range* previsto per le varie tipologie di violazione. In omaggio al principio di proporzionalità, la norma prevede altresì che per le violazioni di minore gravità, la sanzione comminata dalle singole disposizioni, possa essere ridotta fino ad un terzo. Ragioni di chiarezza, infine, hanno suggerito di richiamare espressamente l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 8bis della legge 21 novembre 1981, n. 689 in tema di cumulo giuridico e reiterazione delle violazioni.

L'**articolo 68**, prevede ipotesi di applicazione di sanzioni in misura ridotta, allo scopo di favorire l'adempimento spontaneo delle obbligazioni derivanti dall'irrogazione di sanzioni previste dal presente titolo. La norma prevede la possibilità di una definizione agevolata del procedimento sanzionatorio, che si pone come alternativo rispetto alla devoluzione della controversia all'Autorità giudiziaria, per tale motivo la richiesta di pagamento della sanzione in misura ridotta deve essere rivolta all'amministrazione competente prima della scadenza del termine previsto per l'impugnazione del decreto. Ciò nonostante, è introdotta una disposizione transitoria, estendendo l'applicazione dell'istituto in argomento a tutti i decreti sanzionatori che, pur essendo già stati notificati agli interessati, non sono ancora divenuti definitivi, perché il relativo giudizio è ancora pendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione: tale disciplina favorirà la rapida definizione dei contenziosi ancora pendenti alla predetta data. Il beneficio previsto, pari ad un terzo della sanzione irrogata, permetterà di ridurre in modo significativo l'importo, senza stravolgere la funzione preventiva della norma, la cui violazione comporterà comunque l'accertamento della condotta illecita, in tutti i suoi elementi soggettivi ed oggettivi e la sua sanzione con una misura che resterà dissuasiva ed adeguatamente afflittiva; il divieto di applicazione del presente beneficio a chi ne ha già fruito nei cinque anni precedenti è volto ad evitare l'abuso o la strumentalizzazione dell'istituto. La norma, nel disciplinare i tempi e le modalità di conclusione del relativo procedimento, assicura tempi rapidi e certi e prevede la decadenza dai benefici richiesti, nel caso di mancato rispetto del termine e delle modalità di pagamento indicati dall'amministrazione.

L'**articolo 69** introduce espressamente il principio dell'irretroattività della norma più sfavorevole e l'applicazione del regime del "*favor rei*".

**Il Capo III**, dedicato alle disposizioni finali ricomprende gli articoli 70, 71, 72, 73, 74.

L'**articolo 70** dettando disposizioni specifiche circa l'applicazione del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, n. 847. Al fine di tenere in considerazione le caratteristiche dei sistemi di pagamento nazionali, il regolamento UE 2015/847 consente agli Stati membri di esentare dall'applicazione del regolamento medesimo taluni trasferimenti di fondi effettuati in ambito nazionale che presentino rischi esigui di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. Si ritiene pertanto di attivare la deroga prevista



dall'art. 2, comma 5, del suddetto regolamento; ciò si pone in linea di continuità con quanto effettuato in passato con l'attivazione dell'analoga deroga contenuta nel regolamento CE 1781/2006 (cfr. art. 3 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2011, n. 230).

Resta confermata altresì la possibilità per la Banca d'Italia di emanare istruzioni per l'applicazione del regolamento in oggetto; tali istruzioni potranno anche individuare le concrete fattispecie di trasferimento fondi rientranti nella deroga.

Gli **articoli 71, 72 e 73** riproducono le disposizioni abrogative o modificative di altre norme di legge, introdotte all'epoca del varo del decreto legislativo novellato (2007). Si ritiene opportuno riprodurle per evitare vuoti normativi, antinomie o dubbi circa la reviviscenza di disposizioni ormai abrogate.

L'**articolo 74** contiene, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

**L'articolo 6 del decreto di recepimento modifica il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109**, dettando disposizioni sostitutive ovvero integrative con la finalità inderogabile di allineare la normativa nazionale in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, della proliferazione delle armi di distruzione di massa, e delle attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale alle previsioni in materia stabilite dalle risoluzioni delle Nazioni Unite e dalla Direttiva UE 2015/849, adottata il 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

A tal fine, determinate previsioni incluse nel D.M. 203 del 20 ottobre 2010 "Regolamento recante disciplina del funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.109 e delle categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità del Comitato, sottratti al diritto di accesso ai sensi dell'articolo 24, commi 1, lettera a) e 2 della legge 7 agosto 1990, n.241" sono state innalzate a norma primaria.

In particolare, l'**articolo 1**, comma 1, lettera d) detta una definizione di finanziamento di terrorismo in linea con l'evoluzione delle norma penale in materia e con la previsione dell'art. 270**quinquies**.1 del codice penale.

Al comma 1, lettera d) viene introdotta la definizione di finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa, in attuazione delle risoluzioni emanate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite per contrastare e reprimere lo sviluppo di programmi di sviluppo di armi di distruzione di massa, grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionale.

Infine al comma 1, lettera h), la modifica della definizione di risorse economiche chiarisce che a tale categoria appartengono anche i beni. La definizione inoltre è stata ampliata ai casi di risorse economiche solo "parzialmente" detenute da soggetti designati o da persone/entità che agiscano per loro conto o sotto la loro direzione.

Le modifiche apportate all'**articolo 2** ampliano le finalità e l'ambito di applicazione del decreto legislativo 109 alle misure di prevenzione del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, nonché di quelle previste per il contrasto di attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.



All'articolo 3, l'intervento riformatore ha ristrutturato la composizione del Comitato di Sicurezza Finanziaria in modo da riflettere il più ampio ambito di applicazione del decreto includendo i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Agenzia delle Dogane tra le membri effettivi. Il contributo di queste Amministrazioni è necessario poiché l'intervento richiesto dai regimi sanzionatori posti dalle risoluzioni ONU, a livello internazionale, e dalle Decisioni e Regolamenti, a livello comunitario, vede sempre di più connessi il profilo delle relazioni commerciali con quello del loro finanziamento (i.e. attività di proliferazione e suo finanziamento). I componenti effettivi sono di conseguenza 15, incluso il Presidente. La novella prevede, altresì, che il presidente del Comitato trasmetta dati ed informazioni al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, anche ai fini dell'esercizio delle competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

L'articolo 4, che disciplina l'adozione di misure di congelamento da parte del Ministro dell'Economia, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, in attuazione delle risoluzioni ONU, nelle more dell'intervento da parte degli organi comunitari, è modificato per riflettere l'ampliamento delle competenze del Comitato in conformità alla modifica di cui all'articolo 2 illustrata, e introduce un limite temporale, pari a 6 mesi, all'efficacia di tali misure. Tale limite risulta necessario perché trattandosi di misure restrittive patrimoniali di natura cautelare devono essere confermate alla luce della verifica della persistenza dei requisiti che ne avevano richiesto l'adozione. Rimane salva la decadenza automatica delle misure all'entrata in vigore della normativa comunitaria.

Il nuovo articolo 4bis riguarda la designazione di persone o entità ed il conseguente congelamento dei loro fondi e risorse economiche, la c.d. lista nazionale. In particolare si attribuisce al Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, il potere di congelare beni e risorse economiche di soggetti che pongano in essere una o più condotte con finalità di terrorismo, ovvero che svolgano attività correlate con la proliferazione delle armi di distruzione di massa, ovvero di minaccia della pace e della sicurezza internazionale. L'esigenza di tale previsione nasce innanzitutto dalla necessità di dotare l'Italia di uno strumento autonomo e flessibile di prevenzione del finanziamento delle condotte suddette attivabile a livello nazionale con il supporto delle diverse autorità competenti che intervengono nel Comitato di sicurezza finanziaria, anche al fine di dare efficace attuazione alle previsioni della risoluzione 1373 delle Nazioni Unite, in relazione alle richieste di cooperazione internazionale avanzate da Stati terzi per finalità di contrasto del terrorismo.

Si tratta infine della volontà di superare uno dei grandi limiti riscontrati a livello di cooperazione internazionale, ovvero la difficoltà di utilizzare il sistema di listing di individui ed entità a livello ONU, determinata dalla eterogeneità dei criteri rilevanti tra i diversi Paesi membri, conseguente soprattutto alla differenza insita a livello strutturale tra i sistemi di civil law e i sistemi di common law. Tale situazione ha già portato un intervento a livello UE che si è concretizzato nell'adozione del Regolamento del 20 settembre 2016, da parte del Consiglio, nel quale vengono individuati criteri autonomi di designazione nell'ambito delle misure restrittive dirette contro Isil (Daesh) e Al-Qaeda, aggiuntivi rispetto a quelli di cui alla risoluzione 1267 (1999).



L'**articolo 4ter** riguarda l'attribuzione della competenza del Comitato di sicurezza finanziaria di formulare le proposte di designazione di individui ed entità a livello nazionale, alle autorità competenti delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea, competenza già prevista dal previgente articolo 3, comma 10.

Per quanto riguarda le previsioni di cui agli articoli *4quater*, *4quinqüies*, *4sexies*, *4septies*, queste recano, a completamento di quanto disposto dagli articoli *4bis* e *4ter* la disciplina della procedura per la presentazione delle proposte di designazione nelle liste a livello nazionale, comunitario, internazionale. Si è ritenuto opportuno innalzare a norma primaria tali previsioni finora contenute del DM n. 203/2010.

L'**articolo 5** è stato adeguato rispetto alle modifiche illustrate.

All'**articolo 7**, comma 2, si è ritenuto opportuno circoscrivere temporalmente ma sempre attraverso la dizione generica "tempestivamente", l'obbligo che gli operatori privati hanno di comunicare all'Unità di informazione finanziaria le operazioni, rapporti, o altra informazione disponibile relativa ai soggetti designati o in via di designazione. Tale previsione si allinea a quanto già previsto dal comma 1 che prevede un termine di 30 giorni per la comunicazione delle misure di congelamento applicate.

L'**articolo 10** è stato adeguato rispetto alle modifiche illustrate.

L'**articolo 11** riguardante i compiti del Nucleo speciale di Polizia valutaria, oltre ad essere adeguato rispetto alle modifiche già illustrate, è stato revisionato nella parte relativa all'attività di notificazione. In particolare al comma 3, è stata prevista per il compimento della suddetta attività l'utilizzo della posta elettronica certificata, in attuazione delle prescrizioni di cui agli articoli *3bis*, 45, 48 del Codice dell'amministrazione digitale, decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni.

Per quanto riguarda l'**articolo 12**, tale disposizione è stata adeguata rispetto a quanto prescritto dal Codice Antimafia, decreto legislativo n.159 del 6 settembre 2011, che ha istituito l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Alla luce di ciò, passa dall'Agenzia del demanio al predetto Ente la gestione delle risorse economiche oggetto di confisca definitiva disposta nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi.

L'**articolo 13**, recante le misure sanzionatorie adottate a livello amministrativo, è stato novellato allo scopo di ottemperare all'obbligo posto sia a livello internazionale che comunitario di prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive. A tale finalità si è quantificato entro due soglie definite, che vanno da un minimo di Euro 5,000 fino ad un massimo di euro 500.000,00, la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, ossia la messa a disposizione di fondi e/o risorse economiche a favore di soggetti, persone e/o entità, designati. Rispetto alla precedente versione di questo articolo, si è deciso di superare la formulazione che faceva riferimento, per il calcolo della sanzione, al valore dell'operazione perché non idonea a coprire le violazioni commesse per mezzo di condotte il cui valore non è determinabile. Tale elemento viene però inserito tra i criteri per la determinazione in concreto della sanzione elencati nel nuovo articolo *13ter*.

Altra importante novità è quella introdotta al comma 3, concernente l'applicazione delle misure sanzionatorie predette a qualsiasi fattispecie posta in violazione di una o più delle eterogenee misure restrittive previste dai regolamenti comunitari, diverse dal divieto di messa a disposizione di fondi o risorse economiche congelate, ed inclusa la violazione degli obblighi di



notifica o di richiesta di autorizzazione alle Autorità competenti ivi previsti. Ai fini del recepimento delle prescrizioni comunitarie è stata poi espressamente prevista l'applicazione del principio della responsabilità solidale anche nei casi in cui l'autore della violazione non sia identificabile o più perseguibile.

L'articolo 13bis reca le "ulteriori misure", ovvero le c.d. sanzioni accessorie. Con tale disposizione si attua, al contempo, l'invocato principio della massima trasparenza dell'azione amministrativa introducendo l'obbligo per l'amministrazione di pubblicazione dei decreti sanzionatori, ad eccezione dei casi in cui ciò possa compromettere gravemente superiori interessi fondamentali, qual è la stabilità dei mercati finanziari, o pregiudicare lo svolgimento di indagini in corso.

Le previsioni di cui agli articoli 13ter, 13quater e 14, rispettivamente concernenti i criteri di applicazione delle sanzioni, la disciplina del procedimento di applicazione delle medesime e gli strumenti di tutela, sono state introdotte nel presente decreto in un'ottica sistematica. La ratio è stata quella di consolidare in un unico testo quanto previsto dal combinato disposto delle disposizioni di cui al Testo Unico delle norme in materia valutaria, d.lgs. n. 148/1988 ed, in via residuale, dalla legge. n. 689/1981, norme a cui rinvia la precedente versione dell'articolo 13. Nel compiere siffatta sistemazione si è colta l'occasione per apportare alcune modifiche in modo da allineare quanto più possibile tale apparato sanzionatorio rispetto alla disciplina prevista per la violazione della normativa antiriciclaggio di cui al d.lgs. n. 231/2007. In questo senso vanno lette le novità previste:

- dall'articolo 13ter che indica, al comma 1, i criteri per la determinazione in concreto della sanzione, necessari al fine di assicurare la proporzionalità ovvero l'adeguatezza della medesima, nonché i parametri da osservare in caso di collaborazione attiva del soggetto trasgressore, al comma 2, in caso di "plurime" violazioni, al comma 3, o in caso di violazioni "esecutive di un medesimo disegno", al comma 4;

- dall'articolo 13quater, comma 5, che affida il potere di condurre l'istruttoria del procedimento sanzionatorio direttamente al Ministero dell'economia e delle finanze, competenza finora incardinata in capo alla UIF (prima Ufficio italiano dei cambi). La ratio di tale previsione è quella di consentire all'Amministrazione competente ad erogare la sanzione di condurre *ex se* l'intero procedimento, fatti salvi naturalmente i poteri di accertamento e contestazione delle altre Autorità, ciascuna nell'ambito dei propri profili di competenza, e la possibilità di richiesta alle medesime di valutazioni tecniche;

- dall'articolo 13quater, comma 5, che riduce il termine per le parti per richiedere di essere sentiti e per presentare scritti difensivi, il quale da 90 gg scende a 30 gg in linea con quanto previsto dalla legge n. 689/1981;

- dall'articolo 13quater, comma 7, che eleva a 2 anni il termine per l'erogazione del decreto sanzionatorio, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, prorogabile di sei mesi nel caso di richiesta di audizioni o di valutazioni tecniche. L'opportunità di una dilatazione dei termini per l'esercizio del potere sanzionatorio, prima 180 gg dal ricevimento degli atti del procedimento da parte della UIF, si ricollega proprio alla modifica relativa all'attribuzione del pieno potere istruttorio in capo al Ministero. Ne deriva che il termine speciale di due anni, decorrente, a questo punto, dalla data di ricevimento dei verbali di contestazione, appare necessario ai fini del miglior esercizio dei poteri sanzionatori della pubblica amministrazione;



- dall'articolo 14, che, modificando la giurisdizione, investe il giudice ordinario in caso di opposizione avverso i decreti sanzionatori. Si tratta di una modifica normativa volta a conformarsi rispetto a quanto affermato negli ultimi anni, in diverse fattispecie, dalla giurisprudenza, anche costituzionale, che riconosce al giudice ordinario, in generale, la giurisdizione in materia di sanzioni amministrative di carattere afflittivo, come sono le sanzioni amministrative pecuniarie.

**L'Articolo 7 apporta modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, intervenendo sugli articoli 1, 2, 3, 5 e 9.**

L'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, recante "modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005", prevede l'obbligo di dichiarazione, all'Agenzia delle dogane, delle somme di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro, trasportate da chiunque entra o esce dal territorio nazionale; il secondo periodo del predetto comma 1 precisa che "L'obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete."

Ai sensi del successivo articolo 9, nella sua attuale formulazione, è prevista, nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, sopra citato, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, così determinata:

- a) dal 10 al 30 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, se tale valore non è superiore a 10.000 euro;
- b) dal 30 per cento al 50 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3 se tale valore è superiore a 10.000 euro.

Il combinato disposto delle disposizioni citate comporta, nel caso di dichiarazioni inesatte, l'obbligo per l'amministrazione procedente di determinare l'importo delle sanzioni amministrative nell'ambito dei rigidi vincoli attualmente previsti, anche nei casi in cui la discrepanza tra la somma trasportata e quella dichiarata sia minima.

In taluni casi l'applicazione dell'istituto in parola può portare all'adozione di provvedimenti sanzionatori che, seppur formalmente corretti e privi di alternative legittime, possono certamente ritenersi abnormi sotto un profilo di equità e di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito commesso, con conseguente delinarsi di possibili profili di illegittimità costituzionale delle norme *de quibus*, sul piano della ragionevolezza e del rispetto del principio di uguaglianza previsto dall'articolo 3 della Costituzione.

In particolare, a fronte del trasporto di somme di denaro estremamente elevate, specie nel caso di svolgimento di attività professionale (portavalori) ovvero nel caso dello sbarco in territorio italiano di navi da crociera, piccole imprecisioni nell'indicazione, in dichiarazione, degli importi trasportati, determinano l'applicazione di una sanzione non inferiore al trenta per cento dell'importo trasferito in eccedenza rispetto alla soglia di 10.000 euro e non già dell'importo non dichiarato.

La modifica proposta, consistente nella riduzione, nei soli casi di dichiarazione inesatta o incompleta, della soglia inferiore della sanzione, con la previsione, comporta la possibilità di irrogare sanzioni più contenute, laddove la discrepanza rilevata tra quanto dichiarato e quanto trasportato risulti non significativa in termini assoluti ed in termini percentuali rispetto



all'intera somma trasportata e comunque, non ecceda la specifica soglia di sbarramento ( di euro 30.000) ancorata al differenziale tra l'importo dichiarato e quello trasportato.

Ai sensi del comma *1bis*, nella determinazione del quantum della sanzione da irrogare, l'amministrazione procedente dovrà utilizzare una serie di criteri, che si aggiungono a quelli ordinariamente previsti dalle disposizioni generali che regolano la materia (la gravità della violazione, l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche), i quali fanno riferimento:

a) all'entità dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di 10.000 euro, prevista dall'articolo 3: tale criterio permette di valutare adeguatamente la rilevanza delle somme complessivamente trasportate, anche in considerazione del fatto che il trasferimento all'estero di importi particolarmente significativi richiede una particolare professionalità ed attenzione;

b) all'entità dell'importo non dichiarato in termini assoluti: tale criterio è giustificato dall'esigenza di considerare lo scarto, in termini assoluti, tra quanto dichiarato e quanto trasportato, apparendo equo e conforme ai principi informativi della materia applicare sanzioni più ridotte nel caso in cui l'imprecisione rilevata sia di scarsa entità;

c) all'entità dell'importo non dichiarato in termini percentuali rispetto all'intera somma trasportata: anche tale criterio permette di rendere la sanzione maggiormente coerente con i principi di proporzionalità ed adeguatezza, in quanto una discrepanza minima, rispetto ad un importo trasportato e dichiarato particolarmente elevato, può considerarsi scarsamente rilevante, sotto il profilo delle esigenze di controllo dei movimenti transfrontalieri sottese alla normativa in esame nonché sotto il profilo della funzione preventiva della sanzione;

d) alle precedenti violazioni accertate relative alle medesime disposizioni: anche la recidiva costituisce un criterio rilevante nella determinazione della sanzione, in quanto la disciplina di favore da introdurre non deve costituire uno strumento di elusione del regime sanzionatorio, ma deve permettere di evitare l'adozione di provvedimenti eccessivamente severi nel caso di errori o dimenticanze, la cui reiterazione costituisce un indice di scarsa attenzione nel rispetto della norma, se non di dolo, in capo al trasgressore.

La combinazione tra la riduzione della soglia minima e la previsione dei criteri sopra indicati dovrebbe permettere all'amministrazione di graduare la sanzione, nei casi di errori scarsamente significativi, valutando tutte le circostanze rilevanti ed evitando di adottare provvedimenti sproporzionati rispetto alla reale gravità della violazione amministrativa.

**L'articolo 8 introduce modifiche a disposizioni vigenti**, volte a garantire il coordinamento tra le disposizioni modificate dallo schema di decreto e l'ordinamento nazionale. In particolare, nei **commi dall'1 al 6** sono state introdotte alcune modifiche ed integrazioni alle disposizioni in materia di prestatori di servizi di pagamento di cui al Titolo VI del Testo unico bancario (artt.:128*quater*, 128*decies* e 128*duodecies*), nonché al decreto legislativo 13 agosto 2010 , n. 141 e successive modificazioni, per tenere conto delle nuove disposizioni introdotte dallo schema di decreto al Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, concernenti i soggetti convenzionati e gli agenti di istituti di pagamento e di istituti di moneta elettronica e i prestatori di servizi di valuta virtuale.

**Nel comma 7** sono state introdotti i necessari adeguamenti del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 alle previsioni



introdotte per effetto della novella al d.l.gs. n. 231/07, al fine di consentire la predisposizione di un quadro normativo complessivamente coordinato con le disposizioni vigenti in materia di monitoraggio fiscale.

Esigenze di allineamento dei rinvii operati alle disposizioni novellate sono anche alla base della correzione, introdotta per effetto del comma **del comma 8**, all'articolo 1, comma 4 del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito con modificazioni dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726,

**Nel comma 9** sono inserite le integrazioni al decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 necessarie a strutturare il censimento e a facilitare la vigilanza della Banca d'Italia sui soggetti - obbligati ai sensi della normativa di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo- che svolgono attività di trasporto valori ai sensi dell'articolo 134 del TULPS, limitatamente all'attività di trattamento del denaro contante.

**Il comma 10** abroga l'articolo 37 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è abrogato. La norma era stata originariamente voluta per assoggettare ad autorizzazione del MEF la partecipazione a gare pubbliche di alcuni stati esteri a regime fiscale privilegiato che, per vicinorietà geografica con il territorio italiano si prestavano ad essere utilizzati per fini di evasione fiscale. Con l'uscita di tali paesi dalle c.d. *black list* fiscali di cui al D.M. 30 marzo 2015 e al D.M. del 18 novembre 2015, la norma di cui si effettua l'abrogazione ha esaurito la sua efficacia ed utilità.

**Il comma 11** apporta modifiche all'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 al fine di annoverare tra i soggetti autorizzati all'accesso al sistema di prevenzione i destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela e del titolare effettivo in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, coordinandone il dettato normativo con le previsioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. L'opportunità di rinviare i termini e le modalità di accesso ad apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze scaturisce dalla specifica finalità per cui l'accesso è consentito nonché dalla eterogeneità delle categorie di soggetti coinvolti.

**Il comma 12** introduce modifiche agli articoli 1, 2 e 3 Legge 17 agosto 2005, n. 166. La disposizione si rende necessaria al fine di annoverare tra i soggetti autorizzati all'accesso al sistema di prevenzione anche gli istituti di pagamento. Il 1 marzo 2010 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 11 del 27 Gennaio 2010, che recepisce la direttiva europea 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (*Payment service directive - PSD*). La direttiva, nel contesto di forte evoluzione dei sistemi di pagamento europei determinato dall'avvio della SEPA (*Single Euro Payments Area*, l'area unica dei pagamenti in euro), regola il settore dei servizi di pagamento e introduce la novità degli Istituti di Pagamento. Con questo provvedimento vengono abbattute le barriere all'ingresso di nuovi operatori nel mercato dei sistemi di pagamento. Alla luce di dell'introduzione di tale innovazione normativa, la tipologia dei detti istituti non risultava ancora prevista dall'art. 1, comma 3, l. n. 166/2005. L'ormai crescente diffusione degli Istituti di Pagamento, che svolgono parte delle funzioni precedentemente svolte dagli attuali istituti di credito, ne limita l'accesso al sistema in quanto l'art. 1 comma 3 prevede ad oggi la congiunta sussistenza dei requisiti di emissione di carte di pagamento e di gestione di reti commerciali di accettazione delle stesse.



**Il comma 13** reca modifiche ai commi 151 e 152 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n.262. La proposta di modifica, ricalcando quanto già stabilito per il Sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento (SIPAF) all'art. 1, comma 5, della Legge n.166/2005, e per il sistema di prevenzione delle frodi sul credito al consumo (SCIPAFI) di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141 – titolo V-*bis*, è volta a consentire la centralizzazione dei sistemi antifrode presso un unico ente gestore, a vantaggio dei seguenti aspetti: interoperabilità e scambio di informazioni utili fruibili dai soggetti aderenti, la cui platea nelle disposizioni citate è in gran parte coincidente; efficacia, efficienza ed economicità dei processi; omogeneità ed elevazione degli standard di sicurezza.

Le possibili sinergie fra i predetti sistemi antifrode si basano sul presupposto di una ampia sovrapposizione fra la platea di soggetti che usano il sistema SCIPAFI e quelli che usano i sistemi SIPAF e SIRFE, in particolare banche, società finanziarie ed enti istituzionali (tra cui, ad esempio, Autorità di Pubblica Sicurezza).

Le disposizioni consentirebbero pertanto di unificare il meccanismo di gestione della platea degli enti abilitati all'accesso ai sistemi antifrode e del parco dei relativi utenti sfruttando le funzionalità e le modalità operative dell'attuale Sistema di gestione amministrativa SCIPAFI, dimostratesi idonee all'efficiente gestione degli Aderenti a SCIPAFI (allo stato, circa 1.100 soggetti con oltre 7.000 utenti abilitati).

**Il comma 14** dispone l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 26*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.28, introdotto dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il comma di cui si dispone l'abrogazione comma 4 affida alla Unità di informazione finanziaria il compito di effettuare un vaglio preventivo della liceità della provenienza dei patrimoni detenuti da stranieri che beneficiano della particolare procedura di visto agevolata, per finalità di incentivazione degli investimenti stranieri in Italia.

A riguardo si evidenzia che l'Unità di informazione finanziaria (UIF) non è una Pubblica amministrazione ma una unità operativa, incardinata nella Banca d'Italia, con specifiche e delimitate funzioni di analisi finanziaria su fatti rispetto a cui, sulla base di segnalazioni provenienti da talune individuate categorie di soggetti privati (elencate dagli articoli 10 e seguenti del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231), la UIF enuclea possibili profili di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, ai fini dell'approfondimento investigativo delle medesime da parte delle forze di polizia.

La competenza attribuita alla UIF dalla norma di cui si propone l'abrogazione eccede il riparto di attribuzioni delineato dal summenzionato decreto legislativo 231/07 che affida alla UIF il compito di analizzare, sotto il profilo strettamente finanziario, le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo mentre, escludendo qualsivoglia attribuzione di preventivo e discrezionale vaglio della liceità delle provenienze di fondi e patrimoni. In sostanza il sistema prevede che l'attività della UIF si ponga in termini di approfondimento, di carattere strettamente tecnico, a valle di un'attività di segnalazione avviata da altri.

Il meccanismo delineato dalla norma rischia di mettere a repentaglio la tenuta del sistema di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nella misura in cui, attribuendo alla UIF un non meglio inquadrabile potere di vaglio preventivo della liceità provenienza dei fondi, fornirebbe ai soggetti obbligati ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta, ai



sensi della normativa vigente, una valida scriminante rispetto all'inosservanza del medesimo obbligo, attesa la "patente" di liceità dell'operazione, rilasciata in via preventiva dall'UIF.

Il comma 15, infine, adegua la soglia ivi prevista alla soglia di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e) della direttiva 2015/849.

Il comma 16, al fine di conseguire ulteriori risparmi di spesa rispetto a quelli realizzati col riordino operato con Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114 e tenuto conto dell'esiguo carico di lavoro della Commissione Beni perduti all'estero, autorizza l'emanazione di un regolamento col quale, nel procedere alla soppressione della suddetta Commissione nonché all'attribuzione delle relative competenze alla Commissione consultiva per le infrazioni valutarie e antiriciclaggio, si prevedano contestualmente le modifiche procedurali necessarie a garantire l'efficiente espletamento delle nuove competenze attribuite.

L'articolo 9 prevede disposizioni finali e transitorie. Il dispositivo risolve la questione del rinvii da parte di atti o provvedimenti normativi a riferimenti a norme abrogate o sostituite per effetto del nuovo schema di decreto, stabilendo che i medesimi continuano a trovare applicazione in quanto compatibili. Inoltre, prescrive norme transitorie garantendo una corretta tempistica dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Prevede, inoltre, che gli agenti in attività finanziaria, qualora nella prestazione di taluni servizi di pagamento, riscontrino in capo all'ordinante l'assenza del titolo di soggiorno, diano tempestiva notizia al Questore del luogo in cui l'operazione è stata compiuta, unitamente ai dati relativi all'identità dell'ordinante e dell'operazione eseguita.

Infine, l'articolo 10 dello schema di decreto reca la clausola di invarianza finanziaria.

#### Tavola di concordanza

Decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231	
POST NOVELLA	ANTE NOVELLA
TITOLO I <i>Disposizioni di carattere generale</i>	TITOLO I <i>Disposizioni di carattere generale</i>
CAPO I <i>ambito di applicazione</i>	CAPO I <i>disposizioni comuni</i>
Art. 1 (Definizioni)	Art. 1 (Definizioni)
Art. 2 (Finalità e principi)	Art. 2 (Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo) Art. 3 (Principi generali)



----	Art. 4 (Rapporti con il diritto comunitario)
Art. 3 (Soggetti obbligati)	CAPO III Soggetti destinatari degli obblighi: Art. 10 (Destinatari) Art. 11 (Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria ) Art. 12 (Professionisti) Art. 13 (Revisori contabili) Art. 14 (Altri soggetti)
<b>CAPO II</b> Autorità, vigilanza e Pubbliche amministrazioni	<b>CAPO II</b> Autorità
Art. 4 (Ministro dell'economia e delle finanze)	Art. 5 (Ministero dell'economia e delle finanze)
Art. 5 (Ministero dell'economia e delle finanze e Comitato di sicurezza finanziaria)	Art. 5 (Ministero dell'economia e delle finanze)
Art. 6 (Unità d'informazione finanziaria)	Art. 6 (Unità d'informazione finanziaria) Art. 53 (Controlli) comma 4
Art. 7 (Autorità di vigilanza di settore)	Art. 7 (Autorità di vigilanza di settore) Art. 53 (Controlli) comma 1
Art. 8 (Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo)	----
Art. 9 (Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia)	Art. 8 (Amministrazioni interessate, ordini professionali e Forze di polizia), commi 2-3-4-5, Art. 53 (Controlli) commi 2 e 5
Art.10 (Pubbliche amministrazioni)	----
Art. 11 (Organismi di autoregolamentazione)	Art. 8 (Amministrazioni interessate, ordini professionali e Forze di polizia) Art. 53 (Controlli) comma 3 Art. 54 (Formazione del personale)
<b>CAPO III</b> Cooperazione nazionale e internazionale	----
Art.12 (Collaborazione e scambio di informazioni)	Art. 9 (Scambio di informazioni e collaborazione tra Autorità e Forze di polizia)



Art.13 (Cooperazione internazionale)	Art. 9 (Scambio di informazioni e collaborazione tra Autorità e Forze di polizia) commi 3 e 4
<b>CAPO IV</b> Analisi e valutazione del rischio.	----
Art.14 (Analisi nazionale del rischio)	----
Art.15 (Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati)	Art. 20 (Approccio basato sul rischio)
Art.16 (Procedure di mitigazione del rischio)	Art. 20 (Approccio basato sul rischio) Art. 54 (Formazione del personale) <u>limitatamente al c.3 del nuovo articolo 16</u>
<b>TITOLO II</b> Obblighi	<b>TITOLO II</b> Degli obblighi
<b>CAPO I</b> Obblighi di adeguata verifica della clientela	<b>CAPO I</b> Obblighi di adeguata verifica della clientela
<b>Sezione I</b>	<b>Sezione I</b> Disposizioni di carattere generale
Art. 17 (Disposizioni generali)	Art. 15 (Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria) Art. 16 (Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei professionisti e dei revisori contabili) Art. 17 (Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di altri soggetti) Art. 22 (Modalità)
Art. 18 (Contenuto degli obblighi di adeguata verifica)	Art. 18 (Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela) Art. 19 (Modalità di adempimento degli obblighi)
Art. 19 (Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica)	Art. 19 (Modalità di adempimento degli obblighi) Art. 28 (Obblighi rafforzati) comma 3
Art. 20 (Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche)	Art.2 dell'Allegato tecnico
Art. 21 (Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust)	----
Art. 22 (Obblighi del cliente)	Art. 21 (Obblighi del cliente)



<b>Sezione II</b>	
<b>Art. 23</b> ( <i>Misure semplificate di adeguata verifica</i> )	<b>Art. 25</b> ( <i>Obblighi semplificati</i> ) <b>Art. 26</b> ( <i>Criteri tecnici e procedure semplificate di adeguata verifica della clientela</i> )
----	<b>Art. 27</b> ( <i>Esclusioni</i> )
<b>Art. 24</b> ( <i>Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela</i> )	<b>Sezione III</b> <i>Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela:</i> <b>Art. 28</b> ( <i>Obblighi rafforzati</i> )
<b>Art. 25</b> ( <i>Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela</i> )	<b>Art. 28</b> ( <i>Obblighi rafforzati</i> )
<b>Sezione III</b>	<b>Sezione IV</b> <i>Esecuzione da parte di terzi</i>
<b>Art. 26</b> ( <i>Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi</i> )	<b>Art. 29</b> ( <i>Ambito e responsabilità</i> ) <b>Art. 30</b> ( <i>Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi</i> ) <b>Art. 31</b> ( <i>Riconoscimento a livello comunitario dell'assolvimento da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica</i> ) <b>Art. 32</b> ( <i>Requisiti obbligatori per i soggetti terzi</i> )
----	<b>Art. 33</b> ( <i>Esclusioni</i> )
<b>Art. 27</b> ( <i>Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi</i> )	<b>Art. 30</b> ( <i>Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi</i> ) <b>Art. 34</b> ( <i>Obblighi dei terzi</i> )
<b>Art. 28</b> ( <i>Responsabilità dei soggetti obbligati</i> )	<b>Art. 29</b> ( <i>Ambito e responsabilità</i> )
<b>Art. 29</b> ( <i>Esecuzione da parte di terzi aventi sede in paesi ad alto rischio</i> )	----
<b>Art. 30</b> ( <i>Esclusioni</i> )	<b>Art. 35</b> ( <i>Rapporti di esternalizzazione o di agenzia</i> )
<b>CAPO II</b> <i>Obblighi di conservazione</i>	<b>CAPO II</b> <i>Obblighi di registrazione</i>
<b>Art. 31</b> ( <i>Obblighi di conservazione</i> )	<b>Art. 36</b> ( <i>Obblighi di registrazione</i> )



Art. 32 (Modalità di conservazione dei dati e delle informazioni)	Art. 37 (Archivio unico informatico) Art. 38 (Modalità di registrazione per i professionisti di cui all'articolo 12 e per i revisori contabili di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b)) Art. 39 (Modalità di registrazione per i soggetti indicati nell'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c) d), e-bis) ed f))
Art. 33 (Obbligo di invio dei dati aggregati)	Art. 40 (Dati aggregati)
Art. 34 (Disposizioni specifiche)	Art. 36 (Obblighi di registrazione) comma 6 Art. 38 (Modalità di registrazione per i professionisti di cui all'articolo 12 e per i revisori contabili di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b)) comma 6 Art. 7 (Autorità di vigilanza di settore) comma 2
<b>CAPO III</b> Obblighi di segnalazione	<b>CAPO III</b> Obblighi di segnalazione
Art. 35 (Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette)	Art. 41 (Segnalazione di operazioni sospette)
Art. 36 (Modalità di segnalazione da parte degli intermediari bancari e finanziari, degli altri operatori finanziari, delle società di gestione degli strumenti finanziari e dei soggetti convenzionati e agenti)	Art. 42 (Modalità di segnalazione da parte degli intermediari finanziari e delle società di gestione di cui all'articolo 10, comma 2)
Art. 37 (Modalità di segnalazione da parte dei professionisti)	Art. 43 (Modalità di segnalazione da parte dei professionisti) Art. 44 (Modalità di segnalazione da parte delle società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a)
Art. 38 (Tutela della riservatezza)	Art. 45 (Tutela della riservatezza)
Art. 39 (Divieto di comunicazione)	Art. 46 (Divieto di comunicazione)
Art. 40 (Analisi e sviluppo della segnalazione)	Art. 47 (Analisi della segnalazione)
Art. 41 (Flusso di ritorno delle informazioni)	Art. 48 (Flusso di ritorno delle informazioni)
<b>CAPO IV</b> Obbligo di astensione	
Art. 42 (Astensione)	Art. 23 (Obbligo di astensione) Art. 28 (Obblighi rafforzati) comma 7-ter



<b>CAPO V</b> <i>Disposizioni specifiche per i soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e di istituti di moneta elettronica</i>	----
<b>Art. 43</b> <i>(Misure di controllo di soggetti convenzionati e agenti)</i>	----
<b>Art. 44</b> <i>(Adempimenti a carico dei soggetti convenzionati e degli agenti)</i>	----
<b>Art. 45</b> <i>(Registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica)</i>	----
<b>CAPO VI</b> <i>Obblighi di comunicazione</i>	
<b>Art. 46</b> <i>(Obblighi di comunicazione degli organi di controllo dei soggetti obbligati)</i>	<b>Art. 52</b> <i>(Organi di controllo)</i>
<b>Art. 47</b> <i>(Comunicazioni oggettive)</i>	----
<b>CAPO VII</b> <i>Segnalazione di violazioni</i>	
<b>Art. 48</b> <i>(Sistemi interni di segnalazione delle violazioni)</i>	----
<b>TITOLO III</b> <b>MISURE ULTERIORI</b>	<b>TITOLO III</b> <b>MISURE ULTERIORI</b>
<b>Art. 49</b> <i>(Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore)</i>	<b>Art. 49</b> <i>(Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore)</i>
<b>Art. 50</b> <i>(Divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia)</i>	<b>Art. 50</b> <i>(Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia)</i>
<b>Art. 51</b> <i>(Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo)</i>	<b>Art. 51</b> <i>((Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo)</i>
<b>TITOLO IV</b> <b>DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I PRESTATORI DI</b>	

<b>SERVIZI DI GIOCO</b>	
<b>Art. 52</b> (Misure per la mitigazione del rischio)	----
<b>Art.53</b> (Disposizioni integrative in materia di adeguata verifica e conservazione)	<b>Art. 24</b> (Attività di gioco)
<b>Art. 54</b> (Autorità e cooperazione nel comparto del gioco)	----
<b>TITOLO V DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI</b>	
<b>CAPO I Sanzioni penali</b>	
<b>Art. 55</b> (Fattispecie incriminatrice)	<b>Art. 55</b> (Sanzioni penali) commi 2, 3, 6, 8, 9, 9bis
<b>CAPO II Sanzioni amministrative</b>	
<b>Art. 56</b> (Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione)	<b>Art.55</b> (Sanzioni penali) comma 1 <b>Art. 57</b> (Violazioni del Titolo I, Capo II e del Titolo II, Capi II e III) comma 1ter
<b>Art. 57</b> (Inosservanza degli obblighi di conservazione)	<b>Art. 55</b> (Sanzioni penali) commi 4 e 7 <b>Art. 57</b> (Violazioni del Titolo I, Capo II e del Titolo II, Capi II e III) commi 2 e 3
<b>Art.58</b> (Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette)	<b>Art. 57</b> (Violazioni del Titolo I, Capo II e del Titolo II, Capi II e III) commi 1 e 4
<b>Art.59</b> (Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati)	<b>Art.55</b> (Sanzioni penali) comma 5
<b>Art.60</b> (Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell'Unità di informazione finanziaria e degli ispettori del Ministero dell'economia e delle finanze)	<b>Art. 57</b> (Violazioni del Titolo I, Capo II e del Titolo II, Capi II e III) comma 5 limitatamente all'inosservanza degli obblighi informativi nei confronti della UIF
<b>Art. 61</b> (Sanzioni per inosservanza delle disposizioni specifiche in materia di soggetti convenzionati e agenti di Istituti di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica)	<b>Art. 56</b> (Organizzazione amministrativa e procedure di controllo interno) comma 2 bis
<b>Art. 62</b> (Disposizioni sanzionatorie specifiche per intermediari bancari e finanziari)	<b>Art.56</b> (Organizzazione amministrativa e procedure di controllo interno)



<b>Art.63</b> (Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III)	<b>Art. 58</b> (Violazioni del Titolo III)
<b>Art.64</b> (Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV commesse da distributori ed esercenti nel comparto del gioco)	<b>Art. 57</b> (Violazioni del Titolo I, Capo II e del Titolo II, Capi II e III)
<b>Art. 65</b> (Procedimento Sanzionatorio)	<b>Art. 56</b> (Organizzazione amministrativa e procedure di controllo interno) <b>Art. 59</b> (Responsabilità solidale degli enti) <b>Art. 60</b> (Procedure)
<b>Art. 66</b> (Misure ulteriori)	----
<b>Art. 67</b> (Criteri per l'applicazione delle sanzioni)	----
<b>Art. 68</b> (Applicazione della sanzione in misura ridotta)	----
<b>Art. 69</b> (Successione di leggi nel tempo)	----
<b>CAPO III</b> Disposizioni	<b>CAPO III</b> Disposizioni finali
<b>Art.70</b> (Disposizioni concernenti l'applicazione del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, n. 847)	<b>Art. 61</b> (Regolamento (CE) n. 1781/2006)
<b>Art. 71</b> (Disposizioni sull'Ufficio Italiano dei cambi)	<b>Art. 62</b> (Disposizioni sull'Ufficio italiano dei cambi)
<b>Art. 72</b> (Modifiche a disposizioni normative vigenti)	<b>Art. 63</b> (Modifiche a disposizioni normative vigenti) <b>Art. 66</b> (Disposizioni transitorie e finali)
<b>Art. 73</b> (Norme abrogate)	<b>Art. 64</b> (Norme abrogate)
<b>Art. 74</b> (Allegato tecnico)	<b>Art. 65</b> (Allegato tecnico)
----	<b>Art. 67</b> (Norme di coordinamento)
<b>Art. 75</b> (Clausola di invarianza)	<b>Art. 68</b> (Clausola di invarianza)



# MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## TABELLA DI CONCORDANZA

concernente la bozza di decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE)2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE) e l'attuazione del Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) 1781/2006

Novella	Disciplina previgente	Direttiva	Criteri di delega
<b>Articolo 1</b> <i>Modifiche al</i> <b>TITOLO I</b> <i>del d.lgs. 231/2007</i>	<u>Dlgs. n. 231/2007</u>	<u>Direttiva (UE)2015/849</u>	<u>Art. 15 della Legge n. 170/2016</u>
<b>TITOLO I</b> <i>disposizioni di carattere generale</i>	TITOLO I <i>(disposizioni di carattere generale)</i>		
<b>Capo I</b> <i>ambito di applicazione</i>	Capo I <i>(disposizioni comuni)</i>		
<b>Art. 1</b> <i>(definizioni)</i>	Art. 1	Art. 3 Art. 30	
<b>Art. 2</b> <i>(Finalità e principi)</i>	Art. 3	Art. 1	Art. 15, c. 1
<b>Art. 3</b> <i>(Soggetti obbligati)</i>	Artt. 10- 11-12 -13 -14	Art. 2 Art. 4	Art. 15, c. 2, lett. b)
<b>Comma 1</b>	Art. 10, c. 1		
<b>Comma 2</b> <i>intermediari bancari e finanziari</i>	Art. 11, c. 1, c.2 lett. b), c.3 lett. b), c. 3-bis, c. 4	Art.2, par. 1 p.1)-2)	
<b>Comma 3</b> <i>altri operatori finanziari</i>	Art. 11, c. 2 lett.a)-c), c.3 lett. a)-c)-d), c.4		
<b>Comma 4</b> <i>professionisti</i>	Art.12 Art.13	Art.2, par. 1 p. 3) lett. a)-b) Consid. 9	
<b>Comma 5</b> <i>altri operatori non finanziari</i>	Art. 10, c.2 lett.e) p. 4)-5)-5 bis) Art. 14	Art.2, par.1 p. 3) lett. c)-d)-e) Consid. 8	
<b>Comma 6</b> <i>prestatori di servizi di gioco</i>	Art. 14, c. 1 lett. d)-e)-e bis)	Art.2, par.1 p. 3) lett. f)	
<b>Comma 7</b> <i>succursali</i>	Art. 11, c. 1 lett.n)	Art.3, 1) - 2) lett. f)	
<b>Comma 8</b> <i>società di gestione</i>	Art. 10, c. 2 lett. a)-b)-c)-d)	Art. 4	



<b>CAPO II</b> <i>Autorità, vigilanza e Pubbliche amministrazioni</i>	<b>CAPO II</b> <i>(Autorità)</i>		Art. 15, c. 2, lett.a, p.3
<b>Art. 4</b> <i>(Ministro dell'economia e delle finanze)</i>	Art. 5		
<b>Commi 1-2</b>	Art. 5, c.1		
<b>Comma 3</b> <i>(esenzioni )</i>	(Art. 25)	Art. 2, par. 3 Consid. 21	Art. 15, c.2, lett. c), n.1
<b>Comma 4</b> <i>(contrasto del finanziamento del terrorismo)</i>	<i>(d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e ss. mm. ed ii.)</i>	Art. 1, par. 5	Art. 15, c. 2 lett. n)
<b>Art. 5</b> <i>(Ministero dell'economia e delle finanze e Comitato di sicurezza finanziaria)</i>	Art. 5 <i>(d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e ss. mm. ed ii.)</i>	Art. 6 Art. 7, par. 1- 2 Art. 48, par.1-2	Art. 15, c.2, lett. a), n.1 e lett. n)
<b>Commi 1-2-3-4 MEF</b>	Art. 5, c. 1- 5-6	Art. 6	
<b>Comma 4</b>	Art. 5, c.6		
<b>Comma 5-6-7 CSF</b>	Art. 5, c. 3-4 <i>(d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e ss. mm. ed ii.)</i>	Art. 7, par.1-e 2	Art. 15, c.2, lett. a) p.1
<b>Art. 6</b> <i>(Unità d'informazione finanziaria)</i>	Art. 6	Art.32 Consid. 37	Art. 15, c.2, lett.f)
<b>Comma 1</b>	Art. 6 , c. 1-2	Art.32, par. 1-3-4	
<b>Comma 2</b>	Art. 6 , c. 3		
<b>Comma 3</b>	Art. 6 , c. 4		
<b>Comma 4, lett. a)</b>	Art.6, c.6 lett. b)		
<b>Comma 4, lett. b)</b>	Art.6, c.6, let. a)		
<b>Comma 4, lett. c)</b>	-		
<b>Comma 4, lett. d)</b>	Art.6, c.6, let. e-bis)		
<b>Comma 4, lett. e)</b>	Art.41, c.2		
<b>Comma 4, lett. f)</b>	Art. 53, c. 4		
<b>Comma 4, lett. g)</b>	Art. 60, c. 1		
<b>Comma 5</b>	Art.6, c.6, lett. c)-d)		
<b>Comma 6</b>	Art.6, c.6, lett. e)	Art. 30 par.2 e 5 Art. 31 par. 3	
<b>Comma 7</b>	Art.6, c.7, lett. a)-b)		
<b>Comma 8</b>	Art. 5, c.1 Art. 6, c.5	Art. 32, par. 8	
<b>Art. 7</b> <i>(Autorità di vigilanza di settore)</i>	Artt. 7- 53	Consid. 52-53-57-58-59	Art. 15, c.2, lett. a) p.3 lett. e)-f)-h)
<b>Comma 1-2-3</b>	Art. 7, c. 1-2		
<b>Comma 4</b>	Art. 7, c. 2 bis Art. 9, c. 6		



	Art. 30, c.5		
<b>Art. 8</b> <i>(Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo)</i>			Art. 15, c.2, lett. n)
<b>Art. 9</b> <i>(Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia)</i>	Art. 8, c.2-3-4-5, Art. 9 Art. 53		
<b>Art.10</b> <i>(Pubbliche amministrazioni)</i>			Art. 15, c.2, lett. n)
<b>Art. 11</b> <i>(Organismi di autoregolamentazione)</i>	Art. 8 Art. 38, c.6-bis, Art. 53, c. 3, Art. 54	Consid. 39-40 Art. 3, par. 1, lett. 5 Art. 8	Art. 15, c.2, lett. a) p.2, lett. h) p.4-3) e lett. n)
<b>Capo III</b> <i>Cooperazione nazionale e internazionale</i>			
<b>Art.12</b> <i>(Collaborazione e scambio di informazioni)</i>	Art. 8 Art. 9	Art. 49	Art. 15, c.2, lett. f)
<b>Art.13</b> <i>(Cooperazione internazionale)</i>	Art. 9, c.3-4	Art. 52-53-54-55 Art. 48, par.4 Consid. 54-55-56-58	Art. 15, c.2, lett. f)
<b>Capo IV</b> <i>Analisi e valutazione del rischio</i>			Art 15, c.2, lett. a), b), c)
<b>Art.14</b> <i>(Analisi nazionale del rischio)</i>		Art.6 Art.7	
<b>Art.15</b> <i>(Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati)</i>	Art. 20 Art. 22	Art. 8, par. 1-2	
<b>Art.16</b> <i>(Procedure di mitigazione del rischio)</i>	Art. 54 (limitatamente al c.3 del nuovo 16)	Art. 8, par. 3-4	



<b>Articolo 2</b> <i>Modifiche al</i> <b>TITOLO II</b> <i>del d.lgs. 231/2007</i>	<u><b>D.lgs. n. 231/2007</b></u>	<u><b>Direttiva (UE)2015/849</b></u>	<u><b>Art. 15 della Legge n. 170/2016</b></u>
<b>TITOLO II</b> <i>Obblighi</i>			
<b>CAPO I</b> <i>Obblighi di adeguata verifica della clientela</i>	<b>CAPO I</b> Obblighi di adeguata verifica della clientela	<b>CAPO II</b> Adeguata verifica della clientela	
<b>Sezione I</b>	<b>Sezione I</b> Disposizioni di carattere generale	<b>Sezione I</b>	
<b>Art. 17</b> <i>(Disposizioni generali)</i>	Artt. 15-16-17-22	Art.11-13-14 Consid. n. 7-53	
<b>Comma 1</b>	Art. 15, c.1 lett. a)- b) Art. 16, c.1 lett. a)- b) Art. 17, c.1 lett. a) -b)	Art. 11 par. 1, lett. a)- b)-c)	
<b>Comma 2</b>	Art. 15, c. 1 lett. c)- d) Art. 16, c. 1 lett. d)- e) Art. 17, c. 1 lett. c)- d)	Art. 11 par. 1, lett. e)- f)	
<b>Comma 3</b>	Art. 17, c. 3	Art. 13 par.2, 3, 4	
<b>Comma 4</b>	Art. 22	Art. 14 par. 5	
<b>Comma 5</b>	Art. 15 c. 3		
<b>Comma 6</b>		Consid. n.7 e 53	
<b>Art. 18</b> <i>(Contenuto degli obblighi di adeguata verifica)</i>	Artt. 18-19	Artt. 13-14	Art. 15, c.2, let. d)
<b>Comma 1</b>	Art. 18	Art. 13 par. 1	
<b>Comma 2</b>	Art. 19 c. 1	Art. 14 par. 1	
<b>Commi 3-4</b>		Art. 14 par. 2 Art. 14 par. 4 (2°per.)	
<b>Art. 19</b> <i>(Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica)</i>	Artt. 19-28	Art. 13	
<b>Commi 1-2</b>	Art. 19	Art. 13	
<b>Comma 3-4</b>	Art. 28 c. 3 lett. a)	Art. 13 par. 5	
<b>Art. 20</b>		Art. 3 par. 1 n. 6	



<i>(Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche)</i>			
<b>Art. 21</b> <i>(Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust)</i>		CAPO III INFORMAZIONI SULLA TITOLARITÀ EFFETTIVA Art. 30 par.1, 2, 3, 4, 5, 6. Art. 31	Art. 15, c.2, let. d),
<b>commi 1-2</b>			Art. 15, c. 2, let. d), p.3.3
<b>commi 3-4</b>		Art. 31 par. 4, 5.	
<b>comma 5-6</b>		Art. 30	
<b>Art. 22</b> <i>(Obblighi del cliente)</i>	Art. 21	Art. 30 Art. 31	
<b>Sezione II</b>			
<b>Art. 23</b> <i>(Misure semplificate di adeguata verifica)</i>	Artt. 25-26	Sezione 2 Artt. 12-15-16-17 Allegato II	Art. 15, c. 2, lett. c), n.2
<b>Art. 24</b> <i>(Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela)</i>	Art. 28	Sezione 3 Art. 18 Art. 22 Allegato III	
<b>Art. 25</b> <i>(Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela)</i>			Art. 15, c.2, lett. c) n.4)
<b>Comma 1</b>	Art. 28, c.1	Art.18	
<b>Comma 2</b>	Art. 28, c. 4	Art.19	
<b>Comma 3</b>	Art. 28, c. 6	Art.24	
<b>Comma 4</b>	Art. 28, c. 5	Art.20	
<b>Comma 5</b>		Art.21	
<b>Sezione III</b>	Sezione IV	Sezione IV	Art. 15, lett. c), p.5
<b>Art. 26</b> <i>(Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi)</i>	Art. 29, Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33	Art. 25 Art. 26	
<b>Art. 27</b> <i>(Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di</i>	Art. 30 Art.34	Art.27	



terzi)			
<b>Art. 28</b> (Responsabilità dei soggetti obbligati)		Art. 25	
<b>Art. 29</b> (Esecuzione da parte di terzi aventi sede in paesi ad alto rischio)		Art. 26 par. 2	
<b>Art. 30</b> (Esclusioni)	Art. 35	Art. 29	
<b>CAPO II</b> Obblighi di conservazione		<b>Capo V</b> Protezione dei dati, obblighi di conservazione delle registrazioni e dati statistici	Art. 15, c. 2, lett.o)
<b>Art. 31</b> (Obblighi di conservazione)	Art.36	Art. 40 par. 1 Art. 40 par. 1, 2° periodo	
<b>Art. 32</b> (Modalità di conservazione dei dati e delle informazioni)	Articoli 37, 38, 39	Art. 40 par. 1 Art. 41 par. 2 Art. 42	
<b>Art. 33</b> (Obbligo di invio dei dati aggregati)	Art. 40	Art. 44 par. 1 e 2	
<b>Art. 34</b> (Disposizioni specifiche)	Art. 36 comma 6 Art. 38 comma 6 Art. 7 comma 2		
<b>CAPO III</b> Obblighi di segnalazione		<b>Capo IV</b> Obblighi di segnalazione	Art.15, c.2, lett. p)
<b>Art. 35</b> (Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette)	Art. 41	Consid. 37 Art. 33 par. 1 Art. 34 par. 2 Art. 35 par. 2 Art. 37	
<b>Art. 36</b> (Modalità di segnalazione da parte degli intermediari bancari e finanziari, degli altri operatori finanziari, delle società di gestione degli strumenti finanziari e dei soggetti convenzionati e agenti)	Art. 42	Art. 33 Art. 45 par.9	
<b>Art. 37</b> (Modalità di segnalazione da parte dei professionisti)	Articoli 43, 44	Consid. 39 Art. 33 Art. 34 par. 1	
<b>Art. 38</b> (Tutela della riservatezza)	Art. 45	Consid. 39 Art. 42 Art. 48	
<b>Art. 39</b> (Divieto di comunicazione)	Art. 46	Art. 39	



Art. 40 (Analisi e sviluppo della segnalazione)	Art. 47	Art. 32 par. 3, 4, 8	
Art. 41 (Flusso di ritorno delle informazioni)	Art. 48	Art. 46 par. 3	
<b>CAPO IV</b> Obbligo di astensione			
Art. 42 (Astensione)	Art. 23 Art. 28 comma 7	Art. 14 par. 4	
<b>CAPO V</b> Disposizioni specifiche per i soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e di istituti di moneta elettronica		Consid. 50, 53 Art. 45 par. 9, 10	Art.15, c.2, lett. c), p.3. Art. 15, c. 2, lett. q)
Art. 43 (Misure di controllo di soggetti convenzionati e agenti)			Art.15, c.2, lett. c), p.3.1 Art. 15, c. 2, lett. q)
Art. 44 (Adempimenti a carico dei soggetti convenzionati e degli agenti)			Art.15, c.2, lett. c), p.3.1 Art. 15, c. 2, lett. q)
Art. 45 (Registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica)			Art.15, c.2, lett. c), p.3. Art. 15, c. 2, lett. q)
<b>CAPO VI</b> Obblighi di comunicazione			
Art. 46 (Obblighi di comunicazione degli organi di controllo dei soggetti obbligati)	Art. 52		
Art. 47 (Comunicazioni oggettive)			Art.15, c. 2, lett. f) n. 3
<b>CAPO VII</b> Segnalazione di violazioni			
Art. 48 (Sistemi interni di segnalazione delle violazioni)		Art. 61	
<b>Articolo 3</b> Modifiche al <b>TITOLO III</b> del d.lgs. 231/2007	<u>D.lgs. n. 231/2007</u>	<u>Direttiva (UE)2015/849</u>	<u>Art. 15 della Legge n. 170/2016</u>



<b>TITOLO III MISURE ULTERIORI</b>	TITOLO III MISURE ULTERIORI	Consid. 6 Art.10	
<b>Art. 49</b> <i>(Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore)</i>	Art. 49		
<b>Art. 50</b> <i>(Divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia)</i>	Art. 50	Art. 10	
<b>Art. 51</b> <i>(Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo)</i>	Art. 51		
<b>Articolo 4</b> <i>Modifiche al TITOLO IV del d.lgs. 231/2007</i>	<u>D.lgs. n. 231/2007</u>	<u>Direttiva (UE)2015/849</u>	
<b>TITOLO IV DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I PRESTATORI DI SERVIZI DI GIOCO</b>	Art. 24	Consid. 21, 51 Art. 2 par. 1 lett. f) Art. 3 nr. 14) Art. 11 lett. d) Art. 47 par. 1, 2 Art. 48 par.3	
<b>Art. 52</b> <i>(Misure per la mitigazione del rischio)</i>	Art. 24		
<b>Art.53</b> <i>(Disposizioni integrative in materia di adeguata verifica e conservazione)</i>	Art. 24		Art. 15, c.2, lett. m)
<b>Art. 54</b> <i>(Autorità e cooperazione nel comparto del gioco)</i>	Art. 24		
<b>Articolo 5</b> <i>Modifiche al TITOLO V del d.lgs. 231/2007</i>	<u>D.lgs. n. 231/2007</u>		
<b>TITOLO V DISPOSIZIONI SANZIONATORIE</b>	TITOLO V DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI	Consid. 59 Articoli 58 - 62	<u>Art.15, c. 2, intera lettera h)</u>
<b>CAPO I</b> Sanzioni penali			Art. 15, c.2, lett. h),p.1
<b>Art. 55</b> <i>(Fattispecie incriminatrici)</i>	Art. 55	Art. 58 par. 1, 2	



<b>CAPO II</b> Sanzioni amministrative		Art. 58 Art. 59 Art. 60	Art. 15, c.2, lett. h),p.2
<b>Art. 56</b> (Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione)	Art. 57		
<b>Art. 57</b> (inosservanza degli obblighi di conservazione)	Art. 57		
<b>Art.58</b> (Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette)	Art. 57		
<b>Art.59</b> (Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati)			
<b>Art.60</b> (Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell'Unità di informazione finanziaria e degli ispettori del Ministero dell'economia e delle finanze)	Art. 57 comma 5		
<b>Art. 61</b> (Sanzioni per inosservanza delle disposizioni specifiche in materia di soggetti convenzionati e agenti di istituti di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica)	Art. 56 c. 2 bis		Art.15, c. 2, lett. h), p. 8
<b>Art. 62</b> (Disposizioni sanzionatorie specifiche per intermediari bancari e finanziari)	Art.56 Art. 59	Art. 59, c.3, lett. a)	
<b>Art.63</b> (Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III)	Art. 58		
<b>Art.64</b> (Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV commesse da distributori ed esercenti nel comparto del gioco)	Art. 57		
<b>Art. 65</b> (Procedimento sanzionatorio)	Art. 56 Art.60		Art. 15, c.2, lett. h),p. 7



Art. 66 (Misure ulteriori)		Art. 59 Art. 60 Art. 62	
Art. 67 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni)		Art. 60,c.4	
Art. 68 (Applicazione della sanzione in misura ridotta)			
Art. 69 (Successione di leggi nel tempo)			Art. 15, c.2, lett. h)
<b>Articolo 6</b> (Modifiche al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109)	<u>Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109</u>	<u>Consid. 3 e 4</u> <u>Art.1</u>	<u>Art. 15 c. 2, lett. n) della Legge n. 170/2016</u>
Comma 1, lett.a)	Art. 1 (definizioni)		
Comma 1, lett. b)	Art. 2 (Finalità e ambito di applicazione)		
Comma 1, lett. c)	Art. 3 (Comitato di sicurezza finanziaria)		
Comma 1, lett. d)	Art. 4 (Misure per dare diretta attuazione alle risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il contrasto del finanziamento del terrorismo e del finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa e nei confronti dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale)		
Comma 1, lett. e)	inseriti nuovi articoli		
Comma 1, lett. f)	Art. 5 (Effetti del congelamento di fondi e di risorse economiche)		
Comma 1, lett. g)	Art. 6 (Adempimenti a carico delle Amministrazioni che curano la tenuta dei pubblici		



	registri)		
Comma 1, lett. h)	Art. 7 (Obblighi di comunicazione)		
Comma 1, lett. i)	Art. 10 (Unità di informazione finanziaria per l'Italia)		
Comma 1, lett. l)	Art. 11 (Nucleo speciale di polizia valutarla)		
Comma 1, lett. m)	Art. 12 (Compiti dell'Agenzia del Demanio)		
Comma 1, lett. n)	Inserito nuovo articolo		
Comma 1, lett. o)	Art. 13 (Disposizioni sanzionatorie)		
Comma 1, lett. p)	Inserito nuovo articolo		
Comma 1, lett. q)	Art. 14 (Strumenti di tutela)		
Comma 1, lett. r)	Art. 15 (Copertura Finanziaria)		
Articolo 7 (Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195)	<u>Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195</u>		
Comma 1, lett.a)	Art. 1, c.1, lett. d)		
Comma 1, lett.b)	Art. 1, c.1, lett. e)		
Comma 1, lett. c)	Art. 2, c. 1		
Comma 1, lett. d)	Art. 3, c. 5		
Comma 1, lett. e)	Art. 5, c. 4		
Comma 1, lett.f)	Art. 9		
Comma 1, lett. g)	Art. 10, c. 1		
Comma 1, lett.h)	Art. 10, c. 3		
Comma 1, lett. i)	Art. 10, c. 4		
Articolo 8 (Modifiche a disposizioni vigenti)	<u>Codice civile</u> <u>Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141</u> <u>TUB</u> <u>Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,</u> <u>Decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 04.08.1990 n. 227, e ss. mm.</u> <u>Decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito con modificazioni dalla</u>		



	<u>legge 12 ottobre 1982,</u> <u>n. 726</u> <u>Decreto legge 25</u> <u>settembre 2001, n.</u> <u>350, convertito, con</u> <u>modificazioni, dalla</u> <u>legge 23 novembre</u> <u>2001, n. 409</u> <u>Decreto legge 31</u> <u>maggio 2010, n.78,</u> <u>convertito dalla Legge</u> <u>30 luglio 2010, n.122</u>		
Comma 1	Art. 2435, c. 2, Cod. Civ.,		
Comma 2	Art. 17bis, c. 8, d.lgs. 141/2010 Inseriti nuovi commi		
Comma 3	Art. 3, c.1, D.L. n.16/2012		
Comma 4	Art. 128 quater , c. 6 TUB		
Comma 5	Art. 128 quater , c. 7 TUB		
Comma 6	Art. 128 quater , c. 7 TUB Inserito nuovo comma		
Comma 7	Art. 128 decies, c. 3 TUB		
Comma 8	Art. 128 decies, c. 1-bis TUB		
Comma 9	Art. 4, c.1, D.L. n.16/2012		
Comma 10	Art. 30, ter c. 5 d.lgs. 141/2010		
Comma 11	Art. 1, c.4, D.L. n. 629/1982		
Comma 12	Art. 8 D.L. 350/2001		
Comma 13	Art. 37 D.L. n.78/2010 Abrogazione		
Articolo 9 (Disposizioni finali)	-Rinvio generico a norme -TUB		
Commi 1-2			
Comma 3	Art. 128 undecies TUB		
Comma 4			
Articolo 10 (Clausola di Invarianza)			<u>Art. 15, c.3</u>



## RELAZIONE TECNICA

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/ 849, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, e l'attuazione del Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) 1781/2006**

Lo schema di decreto legislativo in esame non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla direttiva, comunque consentiti espressamente dall'art. 5 della medesima ed anzi provvede ad eliminare l'obbligo di tenuta dell'archivio unico informatico, in precedenza posto a carico degli intermediari bancari e finanziari tenuti a garantire la conservazione dei dati e delle informazioni relativi al cliente e all'operazione. Né la direttiva 2005/60 né la 2015/849, che la emenda del tutto, prescrivono infatti che l'adempimento dell'obbligo di conservazione debba essere garantito attraverso l'implementazione di specifici strumenti di archiviazione. La facoltà di richiedere specifici adempimenti strumentali in materia di conservazione documentale è stata pertanto espunta dalla normativa primaria, rimettendo alle autorità di vigilanza di settore la valutazione in ordine all'opportunità di richiedere ai soggetti sottoposti alla loro supervisione, l'adozione di modalità di conservazione strumentali all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Lo schema di decreto legislativo reca norme o di natura meramente ordinamentale o che comunque non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla presente relazione tecnica non è pertanto allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Per le stesse motivazioni, non è indicato l'effetto che le disposizioni producono su precedenti autorizzazioni di spesa.

Le disposizioni modificano il d.lgs. n. 231/2007, il d.lgs. n. 109/2007 e il d.lgs. n. 195/2008, nonché alcune disposizioni del codice civile e del TUB, introducendovi anche dei nuovi articoli.

In particolare, l'articolo 1 del decreto legislativo in oggetto viene rubricato " Modifiche al titolo I del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231", e modifica 16 articoli del d.lgs. n. 231/2007, divisi in 4 capi, rispettivamente dedicati all'ambito di applicazione (Capo I), alle Autorità, alla vigilanza e alle Pubbliche amministrazioni (Capo II), alla Cooperazione nazionale e internazionale (Capo III) e alla analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo (Capo IV).

Gli articoli da 1 a 3 modificano le definizioni, le finalità e i principi recati dalle norme in vigore, nonché l'elenco dei soggetti destinatari delle disposizioni antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo. Trattasi di norme definitorie e quindi di natura ordinamentale che non hanno effetti sulla finanza pubblica.



Gli articoli da 4 a 11 contengono norme che precisano in modo chiaro e dettagliato i compiti, le attribuzioni e le azioni delle autorità, delle amministrazioni e degli organi interessati e dei soggetti coinvolti nell'attività di vigilanza, controllo e sorveglianza degli adempimenti previsti in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. In particolare, l'articolo 6 adegua le competenze dell'UIF a quanto imposto dalla direttiva attuanda, in particolare dall'art. 32. In conformità a quanto previsto dal paragrafo 3 dell'art. 32, secondo il quale gli stati membri devono dotare le proprie *Financial Information Units* di risorse finanziarie, tecniche ed umane adeguate per assolvere ai propri compiti, i componenti del Comitato di esperti con funzioni di consulenza all'UIF, come si evince chiaramente dal comma 3 dell'art. 6 del decreto i componenti del comitato non hanno diritto né a compensi.

L'articolo 7 disciplina i compiti delle Autorità di vigilanza del settore. La disposizione non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica in quanto le autorità di vigilanza finanziano le loro attività mediante i contributi obbligatori a carico dei soggetti vigilati.

Il capo III intitolato "Cooperazione nazionale ed internazionale" consta di un solo articolo (art. 12) che descrive le attività che devono essere svolte dai competenti soggetti pubblici in adempimento degli obblighi posti dagli articoli 51 e seguenti della direttiva: in particolare l'art. 52 prevede che le autorità competenti negli stati membri cooperino tra loro nella misura più ampia possibile; si tratta pertanto di misure la cui attuazione si rende obbligatoria per non incorrere nel rischio dell'apertura di una procedura di infrazione da parte delle competenti Autorità Europee. L'articolo amplia e specifica gli adempimenti a carico delle autorità di vigilanza del settore, delle amministrazioni interessate e degli ordini professionali già previsti nell'art. 9 del testo vigente del d. lgs. n. 231/2007. Le Autorità coinvolte possono far fronte ai nuovi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La disciplina prevista dal Capo IV coinvolge tutti gli attori istituzionali del sistema di prevenzione e i soggetti obbligati agli adempimenti. In particolare, il capo IV, di nuova introduzione, intitolato "Analisi e valutazione del rischio" comprende tre articoli che descrivono le attività che devono essere svolte da soggetti pubblici, tra cui il Comitato di sicurezza finanziaria (art. 14) e dai soggetti destinatari degli obblighi previsti dalla direttiva attuanda in materia di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. I contributi e le collaborazioni di cui al citato art. 14, comma 2, peraltro eventuali, sono comunque effettuati a titolo gratuito. L'art. 7 della direttiva obbliga, infatti, i Paesi a dotarsi di sistemi e procedure strutturate di valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e assicurare che tali rischi siano efficacemente mitigati. L'articolo 8 poi impone alle competenti autorità degli stati membri di adottare opportuni provvedimenti volti a imporre ai soggetti obbligati le misure necessarie per prevenire il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Quanto alle attività che devono essere attuate da soggetti pubblici, non comportano la necessità di acquisire ulteriori risorse.

L'articolo 2 del decreto legislativo in oggetto viene rubricato "Modifiche al titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231", comprende 31 articoli divisi in 4 capi.

Il capo I (articoli da 17 a 30) descrive gli obblighi di verifica della clientela a carico delle banche, degli intermediari finanziari e degli altri soggetti tenuti all'osservanza della direttiva. Trattasi per lo più di disposizioni che comportano adempimenti a carico di soggetti privati e che rappresentano un ampliamento e una specificazione di obblighi già previsti nel vigente testo del d.lgs. n. 231/2007. L'art. 21 prevede per le persone giuridiche un obbligo di



comunicazione dei dati del titolare effettivo da effettuarsi in via telematica in una apposita sezione del Registro delle imprese, tenuto dalle Camere di Commercio. L'obbligo di comunicazione riguarda soggetti già tenuti al deposito annuale del bilancio d'esercizio e l'acquisizione delle informazioni comporterà l'implementazione di una sistema informatico che si affianca a quello relativo al deposito del bilancio d'esercizio. Ne consegue che i costi per l'installazione e l'implementazione di tale sistema sono di entità tale da non avere una significativa incidenza sui bilanci delle Camere di Commercio poiché lo sviluppo dei registri insiste sul patrimonio informativo, relativo alla titolarità delle imprese dotate di personalità giuridica, già detenuto dal Registro delle imprese. Quanto ai costi connessi alle istruttorie che le Camere di Commercio devono svolgere sui dati relativi ai titolari effettivi, verranno coperti mediante versamento dei diritti di segreteria da parte dei soggetti tenuti alle comunicazioni.

Il Capo II (articoli da 31 a 34) descrive gli obblighi di conservazione dei documenti da parte dei soggetti interessati. Trattasi di disposizioni che riguardano soggetti privati che pertanto non impattano sulla finanza pubblica.

Il capo III (articoli da 35 a 41) descrive gli obblighi di segnalazione, già disciplinati prima della presente novella. Gli articoli 40 e 41 riguardano gli adempimenti a carico di soggetti pubblici che vengono già svolti a legislazione vigente (art. 47 e 48 del testo vigente che recano la stessa rubrica degli articoli 40 e 41). Anche la disposizione sulla tutela della riservatezza (art. 38) riprende quanto previsto dall'art. 45 del testo vigente del d.lgs. n. 231/2007, senza aggiungere adempimenti a carico degli obbligati.

Il capo IV comprende un solo articolo dedicato agli obblighi di astensione dall'instaurazione e dalla prosecuzione del rapporto con il cliente, nei casi in cui i soggetti obbligati versino nell'impossibilità oggettiva di effettuare le prescritte verifiche nei confronti della clientela. Trattasi di disposizioni ordinamentali destinate a soggetti privati e, pertanto, non comportano alcun onere a carico della finanza pubblica.

Il capo V comprende disposizioni particolari dettate per i prestatori di servizi di pagamento e per gli istituti di moneta elettronica. Gli articoli 43 e 44 contengono disposizioni destinate a soggetti privati che pertanto non incidono sulla finanza pubblica. L'art. 45 prevede l'istituzione presso l'Organismo degli Agenti in attività finanziarie di un registro pubblico informatizzato contenente gli identificativi dei prestatori di servizi di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e le comunicazioni cui tali soggetti sono tenuti. Gli oneri per l'istituzione e la tenuta del registro verranno posti a carico degli iscritti.

Il capo VI comprende gli articoli 46 e 47. Il primo prevede adempimenti a carico degli organi di controllo interno dei soggetti interessati dal decreto legislativo in esame e quindi non ha impatto sulla finanza pubblica. Il secondo prevede gli obblighi di comunicazione all'UIF di operazioni sospette a carico dei soggetti interessati dal presente provvedimento e pertanto non comporta oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 3 viene rubricato Modifiche al titolo III del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231", comprende 3 articoli che prevedono limitazioni all'uso del contante (art.49), divieti di rilascio di libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia (art.50) e l'articolo 51 prevede un obbligo di comunicazione al MEF di infrazioni delle perdette disposizioni a carico di banche, intermediari finanziari, poste. Trattasi di adempimenti a carico di soggetti privati e, pertanto, le disposizioni non impattano sulla finanza pubblica.

L'articolo 4 viene rubricato " Modifiche al titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231", comprende 3 articoli. I primi due prevedono specifici adempimenti a carico dei



prestatori dei servizi di gioco che pertanto non sono a carico della finanza pubblica. L'art. 54 detta disposizioni relative alle Amministrazioni che devono vigilare sull'attività dei prestatori di servizi di gioco: in particolare si fa riferimento all'elaborazione di documenti contenenti standard tecnici di regolamentazione, all'adozione di protocolli d'intesa che prevedono il necessario scambio di informazioni tra autorità vigilanti. Le attività sono afferenti alle funzioni di vigilanza e supervisione svolte dall'amministrazione finanziaria sui concessionari di gioco. Le amministrazioni interessate pertanto potranno adempiervi con le risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 5 viene rubricato "Modifiche al titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231", comprende 15 articoli: trattasi di disposizioni sanzionatorie. Le sanzioni vengono riscosse dal MEF e in via residuale dalle autorità di vigilanza di settore, sui soggetti rispettivamente vigilati. Le attività ivi previste comportano adempimenti cui sono tenuti anche i soggetti istituzionali i quali possono farvi fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, essendo i medesimi già dotati della necessaria organizzazione per irrogare sanzioni e non trattandosi di attività difformi da quelle già svolte.

Con riferimento all'articolo 5, comma 2, capoverso articolo 68, si rappresenta che la norma prevede un'opzione per il pagamento immediato delle sanzioni amministrative irrogate per le violazioni previste dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a fronte di una riduzione di un terzo della sanzione irrogata, in un'ottica di deflazione del contenzioso e di maggiore certezza del recupero del relativo gettito. Tenuto conto dei proventi annualmente riscossi per le predette sanzioni, pari a circa 6 milioni di euro, considerati nel tendenziale di finanza pubblica, l'onere della disposizione in argomento è prudenzialmente valutato in 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

L'articolo 6 viene rubricato "Modifiche al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109". Trattasi di disposizioni che riguardano i soggetti pubblici coinvolti nel contrasto del finanziamento del terrorismo, quali il Comitato di sicurezza finanziaria, l'UIF, il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

Con riguardo al Comitato di sicurezza finanziaria, si tratta di un organismo già esistente a legislazione vigente e ne è stata modificata la composizione e talune attribuzioni, coerentemente con quanto espressamente richiesto dalla Direttiva che obbliga gli Stati membri a dotarsi di un'autorità nazionale responsabile del coordinamento delle strategie di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e della periodica analisi dei rischi nazionali di tali fenomeni. Resta invariata la norma che prevede che i componenti del comitato non hanno diritto né a compensi né al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione.

Con l'articolo 6 del decreto in esame vengono confermate le disposizioni relative alle procedure di congelamento di fondi e risorse economiche. Le attività ivi previste comportano adempimenti cui sono tenuti i soggetti istituzionali i quali possono farvi fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, essendo i medesimi già dotati della necessaria organizzazione per irrogare sanzioni e non trattandosi di attività difformi da quelle già svolte.

L'articolo 7 rubricato "Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2008, n.195" prevede obblighi di dichiarazione all'Agenzia delle Dogane per chi esporta somme superiori a 10.000 euro e disposizioni sanzionatorie in caso di inosservanza di detti obblighi. L'articolo ricalca le disposizioni vigenti, correggendo il meccanismo di quantificazione della sanzione, al fine di assicurarne l'efficacia, la proporzionalità e la dissuasività.



L'articolo 8 introduce modifiche al sistema vigente necessarie a garantirne il coordinamento con le modifiche introdotte al d.lgs. n. 231/2007.

In particolare, con il comma 9, vengono introdotte disposizioni volte a facilitare l'attività di censimento e di vigilanza della Banca d'Italia sui soggetti che svolgono attività di trasporto valori in relazione al trasferimento del denaro contante. La Banca d'Italia farà fronte ai nuovi adempimenti con i diritti a carico dei soggetti vigilati.

Il comma 13 introduce disposizioni che mirano alla centralizzazione dei sistemi antifrode dei mezzi di pagamento, consentendo all'Ufficio antifrode istituito presso il MEF di avvalersi per la gestione degli archivi anche degli organismi partecipati dallo stesso MEF. La convenzione tra MEF e organismi partecipati relativa all'uso e alla gestione degli archivi non comporterà nuovi oneri per la finanza pubblica, come si evince dal tenore letterale della norma.

L'articolo 9 contiene disposizioni finali e transitorie che non hanno impatto sulla finanza pubblica.

L'articolo 10 contiene la quantificazione dell'onere riferito all'articolo 5, comma 2, e la relativa copertura finanziaria e la clausola d'invarianza finanziaria per le restanti disposizioni del provvedimento.

40

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

24 FEB 2017



**ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)**  
(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

**TITOLO:** schema di disegno di legge recante attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE) e l'attuazione del Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) 1781/2006.

Referente: Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro – Direzione V

*SEZIONE I - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione*

- A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.**

L'intervento normativo proposto, coerentemente a quanto prescritto dalle raccomandazioni della comunità internazionale in materia, mira a migliorare e potenziare gli strumenti di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo attraverso la valorizzazione dell'approccio basato sul rischio e della maggiore responsabilizzazione dei soggetti obbligati, sul presupposto dell'inadeguatezza di sistemi di regolamentazione del settore basati sulla rigida predeterminazione di regole di condotta. Poiché infatti il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo si caratterizzano come fenomeni fortemente correlati tanto agli andamenti dei cicli economici quanto alla rapida evoluzione tecnologica dei canali di transito e distribuzione del sistema finanziario, occorre sensibilizzare i destinatari della normativa sul fronte della predisposizione di procedure tendenzialmente flessibili di valutazione dei rischi e della relativa evoluzione.

In particolare, le nuove disposizioni del GAFI estendono l'applicazione dell'approccio basato sul rischio. A livello nazionale, i paesi sono tenuti a individuare, valutare e comprendere i rischi collegati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e ad impegnare le risorse necessarie a mitigarli e sono tenuti a individuare e mitigare i rischi più seri ma possono consentire misure più semplici a copertura di determinati obblighi laddove i rischi siano riconosciuti di minore entità.

Inoltre, Il GAFI riconosce la necessità di tener conto della valutazione dei rischi connessi al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo a livello soprannazionale e altresì prescrive che le autorità di vigilanza applichino, nell'esercizio delle proprie funzioni, un approccio basato sul rischio, partendo dalla propria valutazione dei rischi connessi al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo presenti nel paese e nell'ambito delle entità sulle quali vigilano.

Le stesse raccomandazioni GAFI in materia, impongono agli Stati della comunità internazionale di adottate misure che prescrivano ai destinatari della normativa di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di adottare procedure basate sul rischio e adeguate alle dimensioni e alla natura dei medesimi soggetti.

L'intervento proposto si pone peraltro in linea con l'attenzione rivolta dalla comunità internazionale al tema della trasparenza e della piena leggibilità delle catene di controllo retrostanti persone giuridiche e trust, sul presupposto della criticità insita nell'uso distorto degli schemi societari e dei negozi di segregazione patrimoniale a fini di occultamento della titolarità effettiva di beni e risorse di provenienza illecita.

Come emerge da una recente analisi della Banca Mondiale, in termini di costi, ogni punto di discesa nella classifica di percezione della corruzione di Transparency International provoca la perdita del 16% degli investimenti dall'estero.

Un recente studio di Unimpresa indica come il fenomeno della corruzione in Italia fa diminuire gli investimenti esteri del 16% e fa aumentare del 20% il costo complessivo degli appalti. Tra il 2001 e il 2011 la corruzione ha consumato 10 miliardi di euro l'anno di prodotto interno lordo per complessivi 100 miliardi in dieci anni. Le aziende che operano in un contesto corrotto crescono in media del 25% in meno rispetto alle concorrenti che operano in un'area di legalità. In particolare, le piccole e medie imprese hanno un tasso di crescita delle vendite di oltre il 40% inferiore rispetto a quelle grandi. Sono inefficaci anche i sistemi di controllo sociale.

Sul fronte dell'analisi del contesto italiano, l'influenza delle attività illecite sull'economia è di sicuro rilievo.

Ancorché non esista una stima unica e ufficiale del valore economico delle attività criminali, le varie valutazioni (che variano tra l'1,7 e il 12% del PIL a seconda della definizione sottostante e dei metodi utilizzati) concorrono a sostenere un giudizio di assoluta significatività della minaccia che i proventi illeciti siano prodotti nel territorio nazionale e siano reimmessi nei circuiti economico-finanziari italiani e stranieri.

Se poi l'analisi delle conseguenze si allarga al costo economico della criminalità ovvero alla compressione del reddito complessivo provocata dalla criminalità, specie se organizzata, a causa di costi imposti, di risorse allocate in modo inefficiente, di investimenti scoraggiati o di attività comunque impedita, il giudizio è ancora più severo. Tale giudizio, espresso dal mondo accademico, è condiviso sia dalle autorità governative impegnate nel contrasto di tali fenomeni sia dal settore privato.

L'attuale crisi economica ha offerto ulteriori opportunità alla criminalità di inserirsi nel tessuto economico. Ad esempio le difficoltà finanziarie, soprattutto di liquidità, possono indurre la crescita del fenomeno dell'usura, rendendo imprese e individui più vulnerabili ai tentativi della criminalità di estendere il controllo sull'economia legale e formale.

La minaccia attuale che fenomeni di riciclaggio di denaro interessino la nostra economia è dunque giudicata molto significativa.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> La stima dell'economia criminale può essere effettuata seguendo metodi di stima diretti e indiretti. I primi si basano su indagini presso le famiglie e su indicatori riferiti ai reati e alla criminalità, mentre i secondi deducono l'entità del fenomeno dal confronto tra indicatori macroeconomici. Appartengono al primo gruppo le stime realizzate da SOS Impresa la quale nel XIII rapporto del 2012 e riferito al 2010 stima il fatturato delle mafie in 138 miliardi, corrispondenti all'8,7% del Pil. Utilizzando lo stesso metodo Transcrime nell'ambito del progetto PON Sicurezza 2007-2013, produce risultati molto diversi: il giro d'affari delle attività illecite ammonterebbe in media all'1,7% del Pil nel 2010, pari a un fatturato compreso tra 17,7 e 33,7 miliardi. Uno studio condotto dalla Banca d'Italia in collaborazione con ricercatori di alcune università (Ardizzi e altri) utilizza una variante del currency demand approach per stimare distintamente la componente di economia sommersa collegata ad attività classificabili come legali, ma esercitate irregolarmente (per evasione fiscale, tributaria o contributiva), dalla componente illegale in senso stretto (escludendo i reati violenti, furti, estorsioni, rapine, usura; si tratta quindi soprattutto di prostituzione e commercio di droghe illecite). Nel quadriennio 2005-2008 il sommerso fiscale viene stimato pari al 16,5% del PIL e quello intrinsecamente illegale al 10,9%. Un altro studio accademico (Argentiero e altri, 2008) ha proposto una stima macroeconomica del riciclaggio di denaro in Italia nel periodo tra il 1981 e il 2001. Il modello adottato suggerisce che nel periodo considerato l'attività di riciclaggio sia stata pari a circa il 12% del PIL. Lo studio mostra inoltre che il riciclaggio ha natura anti-ciclica: aumenta nei periodi di crisi (cfr. intervento Signorini, BDI 2012). Recentemente l'Istat ha pubblicato le nuove stime del PIL per gli anni 2011-2013 in cui, coerentemente con gli orientamenti condivisi a livello europeo, ha introdotto il valore della produzione relativa a tre attività illegali (traffico di droga, prostituzione, contrabbando). La stima pubblicata risulta

Si fornisce, di seguito, un elenco riassuntivo dei principali razionali tenuti in considerazione in fase di analisi di impatto:

- a) *Stima dell'ammontare: i ricavi derivanti dalle attività illegali di maggiore interesse per le organizzazioni criminali* (sfruttamento sessuale, traffico illecito delle armi da fuoco, narcotraffico, contraffazione, gioco d'azzardo, traffico illecito di rifiuti, traffico illecito di tabacchi, usura ed estorsioni): oscillano tra i 17,7 ed i 33,7 miliardi di euro annui (valore medio: 25,7 miliardi di euro), mentre i ricavi delle organizzazioni criminali di stampo mafioso si stimano tra gli 8,3 ed i 13 miliardi di euro annui (valore medio: 10,6 miliardi di euro), ovvero tra il 32% ed il 51% del totale dei ricavi generati dalle attività illegali considerate.
- b) *Natura dei proventi*: organizzazioni criminali nazionali, organizzazioni criminali transnazionali.
- c) *Composizione dei proventi*: contanti, strumenti finanziari, asset fisici.
- d) *Distribuzione territoriale* (indicazione generale): marcata diffusione nelle regioni del Sud (Campania, Calabria, Sicilia e Puglia) e discreta presenza in regioni del Nord Ovest (Liguria, Piemonte e Lombardia) e del Centro (Lazio).
- e) *Attività di investigazione* (dati aggregati, con ripartizione territoriale):
  - in media, le Forze di polizia segnalano oltre 5.800 soggetti denunciati l'anno e oltre 2.500 arrestati per associazione per delinquere (media anni 2010/2012). Nel solo 2012 le persone denunciate sono state oltre 6.600, mentre quelle arrestate oltre 2.700;
  - i risultati maggiori, in termini di denunce ed arresti per associazione per delinquere, si registrano in Campania, Lombardia, Sicilia, Puglia e Lazio;
  - in media, le Forze di polizia segnalano oltre 750 soggetti denunciati l'anno ed oltre 1.300 arrestati per associazione di tipo mafioso (media anni 2010/2012). Nel 2012 le persone denunciate sono state circa 1.200, le arrestate quasi 600;
  - i risultati maggiori, in termini di denunce ed arresti per associazione di tipo mafioso, si registrano in Campania, Calabria e Sicilia.
- f) *Attività di repressione*:
  - sequestrati oltre 16.000 beni nel corso del 2011 (per un valore prossimo a 7 miliardi di euro) ed oltre 12.000 nel periodo agosto 2011 – luglio 2012 (per un valore di oltre 4 miliardi di euro);
  - confiscati oltre 3.500 beni nel 2011 (valore prossimo ai 2 miliardi di euro) ed oltre 3.200 nel periodo agosto 2011 – luglio 2012 (per un valore di oltre 1,5 miliardi di euro).
- g) *Modalità ricorrenti di riciclaggio*:
  - utilizzo di prestanome e di società di comodo con artifici contabili, certificazioni fittizie e false fatturazioni;
  - investimenti in attività immobiliari, in beni mobili registrati, in aziende ed in titoli societari;
  - utilizzo del canale bancario.
- h) *Ulteriori informazioni di supporto*:
  - presenza di mafie straniere nel territorio nazionale (gruppi criminali cinesi, albanesi, arabi, russi), con o senza rapporti con le mafie nazionali;
  - presenza di network tra organizzazioni criminali imprenditoriali e professionisti;

---

coerente con i valori utilizzati in sede di definizione del presente Rapporto ed è pari a circa lo 0,9% del nuovo livello del PIL.

Una recente analisi econometrica condotta dalla Banca d'Italia (Pinotti, 2012) propone una stima complessiva delle perdite, in termini di prodotto interno lordo, che possono essere attribuite alla criminalità organizzata nel Mezzogiorno. Il lavoro confronta lo sviluppo economico di due regioni oggetto di più recente infiltrazione criminale, Puglia e Basilicata, nei decenni precedenti e successivi al diffondersi del contagio mafioso, avvenuto verso la fine degli anni '70, con quello di un gruppo di regioni del Centro-Nord che avevano simili condizioni socio-economiche iniziali. Se valgono le ipotesi assunte, per effetto del contagio le due regioni hanno subito una decurtazione della crescita del PIL pro capite dell'ordine dei 20 punti percentuali in trent'anni; la causa diretta principale sono minori investimenti privati.

- contatti collusivi nell'ambito della Pubblica Amministrazione;
- portafoglio degli impieghi delle organizzazioni criminali concentrato in prevalenza su acquisti di beni immobili e in misura importante anche in acquisto di quote societarie.

**B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;**

L'impianto normativo, nel rispetto dei criteri di delega di cui all'articolo 15 della legge 12 agosto 2016 n.170, è finalizzato al recepimento nell'ordinamento nazionale della Direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e all'attuazione del Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) 1781/2006.

L'intervento normativo proposto consente inoltre all'Italia di colmare le lacune rilevate dal Fondo monetario internazionale in occasione dell'ultima valutazione della conformità del sistema italiano di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (*Anti-Money Laundering e Combating the Financing of Terrorism – AML/CFT*), in termini di *technical compliance* ed *effectiveness*, ai requisiti minimi individuati come indefettibili dalla comunità internazionale ai fini dell'effettivo contrasto dei fenomeni di contaminazione criminale del sistema economico e finanziario.

In merito, nel summit del G20 tenutosi a Brisbane nel novembre 2014, sono stati adottati i dieci principi generali sulla trasparenza delle informazioni sul titolare effettivo, formulati dall'*Anticorruption Working Group*. L'attuazione di tali principi dovrebbe contribuire a tutelare l'integrità e la trasparenza del sistema finanziario globale e prevenire l'abuso delle persone giuridiche per scopi illeciti, come la corruzione, l'evasione fiscale e il riciclaggio in *compliance* con le Raccomandazioni del GAFI, includendo le seguenti misure:

- Aggiornamento costante e periodico della Valutazione Nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo inerenti l'utilizzo delle persone giuridiche e dei negozi giuridici similari per scopi illeciti.
- Obbligo in capo alle persone giuridiche di mantenere aggiornata, accurata e adeguata l'informazione sul titolare effettivo, di comunicarla ad un registro centrale e di trasmetterla ai soggetti obbligati nell'ambito dell'adeguata verifica della clientela.
- Attraverso la creazione di un registro centrale, l'Italia assicurerà che le autorità competenti abbiano un accesso tempestivo e senza restrizioni all'informazione sulla titolarità effettiva.
- L'Italia assicurerà che i fiduciari (*trustees*) dei trust riconosciuti a livello nazionale mantengano un'informazione adeguata, accurata e aggiornata sul titolare effettivo (inclusi i disponenti, i *protector trustees* e i beneficiari). Tali soggetti dovranno fornire l'informazione ai soggetti obbligati nell'ambito dell'adeguata verifica della clientela. Altrettanto varrà per i negozi giuridici similari.
- Creazione di un registro centrale dei trusts che hanno obblighi di natura fiscale, in modo da assicurare alle autorità competenti un accesso tempestivo all'informazione del titolare effettivo dei trusts registrati.
- I soggetti obbligati potranno accedere all'informazione sul titolare effettivo contenuta nel registro centrale, nell'ambito degli adempimenti dell'adeguata verifica della clientela.
- Promozione della cooperazione interna ed internazionale per migliorare lo scambio di informazioni in materia.

- Per il contrasto all'evasione fiscale, l'Italia assicurerà che l'informazione sul titolare effettivo sia accessibile tempestivamente alle autorità fiscali nazionali.
- Al fine di combattere la corruzione e i reati finanziari correlati, l'Italia si impegna ad adottare ulteriori misure atte a prevenire l'abuso delle persone giuridiche e negozi giuridici similari e accrescere il grado di trasparenza.

La disposizione in analisi consente, peraltro, di effettuare una ricognizione delle attuali norme in un'ottica di adeguamento agli standard internazionali di discipline e operatività che, incidendo sul sistema di prevenzione antiriciclaggio e antiterrorismo, richiedono un aggiornamento della normativa.

Si aggiunge, altresì, che l'approvazione della Direttiva e del Regolamento in sede politica, da parte del Consiglio dei Ministri ECOFIN del 27 gennaio 2015, è stata accompagnata da importanti "Dichiarazioni" formulate da alcuni Stati membri, dalla Commissione e dal Consiglio europeo. In particolare, alla luce delle minacce provenienti dal terrorismo islamico, le "Dichiarazioni" sottolineano l'esigenza di applicare con efficacia e rapidità le nuove disposizioni della Direttiva e del Regolamento e mettono in evidenza la necessità di rafforzare i poteri e la collaborazione delle FIU, anche attraverso la Piattaforma europea, di individuare i rischi di terrorismo a livello sovranazionale, di applicare le sanzioni economiche di congelamento.

**C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.**

Al fine di verificare l'allineamento dell'ordinamento nazionale ai principi e norme comunitari nonché agli standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del terrorismo internazionale, si terrà conto:

- degli esiti dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio;
- del numero di violazioni della normativa riscontrate successivamente all'introduzione delle nuove disposizioni;
- del numero dei procedimenti sanzionatori avviati, della tempistica e dell'esito dei medesimi;
- del numero di segnalazioni di operazioni sospette inviate alla UIF, analizzate dalla stessa e sviluppate dagli organi investigativi e giudiziari, anche tenuto conto dell'efficacia dello scambio di informazioni tra autorità competenti.

**D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.**

L'intervento normativo contiene disposizioni che si rivolgono ai destinatari del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ossia: intermediari bancari e finanziari, operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari a vario titolo coinvolti e prestatori di servizi di gioco. Lo schema di decreto consente anche di valutare l'opportunità di aggiornare la platea dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio.

L'elenco degli intermediari finanziari e degli altri esercenti attività finanziaria, in particolare, risulta composto da:

- Banche e Bancoposta, per un totale di circa 685 soggetti
- n. 6 Istituti di Moneta Elettronica –IMEL

- n. 64 Istituti di Pagamento (IP)
- n. 180 Società finanziarie iscritte nell'elenco ex art. 107 del TUB
- n. 546 Società finanziarie iscritte nell'elenco ex art. 106 del TUB
- n. 96 Società di intermediazione mobiliare
- n. 151 Società di gestione del risparmio (SIM e SGR) e Sicav
- n. 310 Società di gestione del risparmio (SIM e SGR) e Sicav
- n. 8.106 Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi
- n.104 cambiavalute;
- n. 64 imprese assicurative

Altri destinatari del provvedimento sono i professionisti, così suddivisi:

- soggetti abilitati all'esercizio della professione notarile: 4.819
- avvocati iscritti all'albo nazionale, a seguito di concorso pubblico: circa 237.000
- dottori commercialisti iscritti all'albo tenuto dal Consiglio nazionale: oltre 116.000
- revisori attualmente iscritti nel Registro: 151.630
- società di revisione iscritte sono 457
- consulenti del lavoro circa 28.000.

#### *SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento*

Ai fini dell'adozione del provvedimento legislativo è stato curato il coordinamento dei contributi e delle autorità di vigilanza e delle forze di polizia direttamente coinvolte nella strategia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Il confronto con i suddetti attori istituzionali ha reso possibile l'individuazione di soluzioni strategiche, ritenute adeguate all'attività di prevenzione dei fenomeni criminali di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Il Ministero dell'economia e delle finanze avendo già attivato, in occasione della predisposizione dei criteri di delega di cui al citato articolo 15 legge 170/2016, tavoli di consultazione. In particolare sono stati attivati tavoli di lavoro con: il Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con le principali associazioni rappresentative dei prestatori di pagamento, dei servizi di moneta elettronica e del settore giochi.

L'adozione dello schema di decreto legislativo è stato, inoltre, preceduto dalla procedura di consultazione *on line* sul sito istituzionale del Ministero. Le osservazioni pervenute sono state oggetto di valutazione ai fini della predisposizione definitiva del testo. In ultimo il testo è stato esaminato dagli Uffici legislativi delle amministrazioni pubbliche coinvolte al tavolo istituzionale presso il Dipartimento per le politiche europee.

#### *SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)*

L'opzione di non regolamentazione non è apparsa praticabile. L'intervento è reso obbligatorio dalla necessità di recepire la direttiva europea antiriciclaggio UE 2015/849.

#### *SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio*

Nel merito non sono state prese in considerazione opzioni alternative all'intervento regolatorio in quanto per motivazioni economiche, volte a garantire la concorrenzialità e la sicurezza del mercato, si è ritenuto necessario intervenire con soluzioni coordinate a livello di normativa primaria, in grado anche di garantire il perseguimento degli obiettivi in materia richiesti dagli organismi internazionali di settore. Tra le motivazioni dell'intervento rientra, peraltro, l'esigenza di rimuovere le criticità riscontrate nel vigente apparato di prevenzione antiriciclaggio.

Il rigoroso rispetto dei criteri di delega legislativa contenuti nel citato articolo 15 della L.170/2016 ha garantito la predisposizione di un impianto normativo condiviso tra le diverse autorità politiche, di vigilanza e operative (Guardia di finanza e forze di polizia) impegnate, a vario titolo nell'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Qualsiasi opzione regolatoria alternativa a quella prescelta, non in grado di garantire il pieno raccordo tra scelte normative e declinazioni concrete delle misure per contrastare i fenomeni predetti, non avrebbe consentito la piena attuazione dell'architettura disegnata dalla direttiva 2015/849, imperniata sulla massima valorizzazione del rischio quale elemento discrezionale per calibrare l'entità dell'intervento normativo e la complessità e natura dei controlli richiesti per fronteggiarlo efficacemente.

<p><i>SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI</i></p>
---

**A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.**

L'intervento normativo proposto consente di affinare gli strumenti attualmente predisposti dall'ordinamento per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo internazionale. Coerentemente a quanto emerso dagli studi e dall'analisi dei predetti fenomeni condotti dal GAFI e dalla Commissione UE, l'intero sistema di prevenzione deve gravitare attorno al concetto di approccio basato sul rischio, per cui grava sui singoli destinatari della normativa l'obbligo di graduare l'intensità e la frequenza delle operazioni di verifica della propria clientela, in misura proporzionale al rischio di riciclaggio ad essa connesso. Ciò implica una diminuzione degli obblighi comportamentali puntualmente declinati dal regolatore (e dei relativi costi di *compliance*) in favore di un maggior raggio di libera azione dei destinatari della normativa, cui viene chiesto, piuttosto, di adottare procedure chiare e puntuali di sistematica valutazione del rischio di riciclaggio associato alla propria clientela.

La semplificazione sottesa all'ipotesi regolatoria, in uno con la potenziale idoneità degli strumenti predisposti a intercettare fenomeni di economia sommersa e/o criminale, impedendo il reimpiego di risorse provenienti da attività illecite è in grado di generare effetti virtuosi a livello sia micro che macro economici.

**B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese**

L'unico effetto a carico delle imprese è quello originato dall'obbligo di rendere disponibili alle autorità e ai destinatari della normativa antiriciclaggio le informazioni sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche, al fine di garantire la trasparenza della reale struttura di comando;

**C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione**

A potenziamento degli strumenti di trasparenza delle persone giuridiche, il provvedimento pone a carico delle persone giuridiche tenute all'iscrizione nel registro delle imprese, di comunicare, per via esclusivamente telematica, al registro medesimo i dati del proprio titolare effettivo, nonché di detenere informazioni adeguate, accurate e aggiornate sul medesimo. L'informazione sulla titolarità effettiva viene fornita e aggiornata dal legale rappresentante della persona giuridica unicamente al registro delle imprese, dove permane a disposizione di tutti i soggetti legittimati dalla legge ad attingere tale informazione, con indubbi vantaggi di semplificazione legati alla gestione accentrata dei dati.

Tali dati saranno, pertanto, immediatamente fruibili da parte delle autorità competenti, senza alcuna limitazione e alle autorità competenti al contrasto dell'evasione fiscale con le modalità e i termini idonei ad assicurare l'utilizzo per tali finalità. Le stesse informazioni potranno essere acquisite anche dai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, dietro pagamento all'Ufficio del Registro dei diritti di segreteria. Il pagamento dei diritti di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, compenserà i costi sostenuti dall'Ufficio del registro per la costituzione e la tenuta del data base.

**D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)**

Occorrerà tenere conto dei tempi di materiale implementazione e messa a regime, da parte di tutti i destinatari della normativa, delle procedure strutturate di analisi del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, con un prevedibile disallineamento tra la capacità di *compliance* di banche e intermediari finanziari (maggiormente avvezzi all'utilizzo di strumenti di valutazione dei rischi) e professionisti e operatori non finanziari (ricompresi da minor tempo nel perimetro d'azione della normativa antiriciclaggio).

#### *SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese*

Le misure introdotte non hanno conseguenze dirette sulla concorrenzialità del mercato e sulla competitività del paese.

#### *SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione*

**A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;**

Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dello sviluppo economico, Ministero della giustizia, Ministero dell'interno, Autorità di vigilanza, Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane e dei

monopoli, Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), UIF, DNA, Guardia di finanza, Direzione investigativa antimafia, forze di polizia, organismi professionali di categoria, Camere di commercio.

**B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento);**

Il Ministero dell'economia e delle finanze curerà la diffusione del decreto legislativo di attuazione della delega, anche nel proprio sito WEB, al fine di dare ampia comunicazione alle misure introdotte.

**C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;**

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà al controllo sistematico dell'intervento regolatorio attraverso un monitoraggio periodico sul grado di raggiungimento delle finalità, degli effetti prodotti e del livello dell'osservanza delle prescrizioni. In particolare, saranno tenuti in considerazione gli indirizzi strategici del CSF elaborati a fronte degli esiti della analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e i relativi aggiornamenti.

**D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;**

Il Ministero dell'economia e delle finanze, qualora emergessero eventuali criticità riconducibili a lacune insite nell'intervento regolatorio ovvero a problemi relativi alla fase di applicazione del medesimo, prenderà in esame misure integrative o correttive.

**E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.**

A cura del Ministero dell'economia e delle finanze, nel medio periodo, andrà monitorata la corretta applicazione delle misure di semplificazione previste. In questo senso, un utile parametro statistico di riferimento sarà offerto dai dati annualmente elaborati nella relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione del sistema di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e sui risultati della valutazione del rischio nazionale di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. I dati e le informazioni acquisiti daranno un efficace riscontro circa l'idoneità disposizioni adottate.

\*\*\*\*\*

*Sezione aggiuntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee*

**SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea**

Il provvedimento in esame non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla direttiva, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

## ANALISI TECNICO NORMATIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE) e l'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) 1781/2006.

Amministrazione proponente: Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro – Direzione V- Referente: dott.ssa Tiziana De Luca ([tiziana.deluca@tesoro.it](mailto:tiziana.deluca@tesoro.it); tel.06.47618469)

### PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### *1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Lo schema di provvedimento è diretto, nel rispetto dei criteri di delega di cui all'articolo 15 della legge 12 agosto 2016 n.170, a dare attuazione, a livello nazionale, alla direttiva UE 2015/849 (c.d. quarta direttiva antiriciclaggio) relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e all'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) 1781/2006 (termine di recepimento 26/06/17).

#### *2) Analisi del quadro normativo nazionale.*

Le norme nazionali di riferimento sono rappresentate dal:

- decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e dai relativi provvedimenti attuativi, in particolare dalla delibera della Banca d'Italia del 3 aprile 2013 recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
- decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE ;
- decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, recante modifiche alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005.

### ***3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.***

Lo schema di decreto si compone di 10 articoli: i primi cinque apportano modifiche al D.lgs. 21 novembre 2007, n.231; gli articoli 6, 7 e 8 introducono modifiche, rispettivamente, al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, e ad ulteriori disposizioni vigenti, trasversalmente richiamate dalla normativa di settore.

Lo schema di decreto in esame introduce significative modifiche alla vigente disciplina in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, al fine di allineare la normativa nazionale alle più recenti disposizioni introdotte in materia con la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, (UE) 2015/849 ( la quarta del settore), che integra ed abroga le direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e applica le raccomandazioni GAFI.

Da qui l'esigenza di un intervento d'insieme volto a migliorare l'aderenza del quadro normativo nazionale alla nuova disciplina comunitaria, nonché a correggere incongruenze, a chiarire dubbi interpretativi e a rimuovere le difficoltà emerse nel corso degli anni, in sede di applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, al fine di rendere la disciplina funzionale al migliore assolvimento dei compiti imposti dal legislatore europeo.

Con la finalità inderogabile di allineare la normativa nazionale in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, della proliferazione delle armi di distruzione di massa, lo schema di decreto, inoltre, introduce modifiche al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 nonché al decreto legislativo 19 novembre 2008, n.195.

### ***4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

### ***5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

Non sussistono problemi di compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni degli enti territoriali.

### ***6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.***

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi in titolo.

### ***7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non esistono analoghi progetti di legge.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità in materia.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento normativo rappresenta uno strumento di attuazione di principi e norme derivanti dall'ordinamento comunitario coerentemente anche a quanto prescritto dalle raccomandazioni GAFI.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano avviate una procedura di infrazione ed un procedimento UE.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento non presenta profili d'incompatibilità in relazione all'adempimento degli obblighi internazionali previsti in materia.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Nessun giudizio pendente.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Le norme riproducono fedelmente il contenuto della IV direttiva antiriciclaggio, che deve essere recepita uniformemente da tutti gli Stati membri dell'Unione Europea.

## **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

16) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le definizioni normative inserite nel provvedimento risultano coerenti con il linguaggio tecnico-giuridico di settore.

***17) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.***

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento.

***18) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.***

In aderenza al disposto dell'articolo 32, comma 1, lettera e), della legge n. 234 del 2012 (sulla base delle esperienze maturate nell'attività di vigilanza negli ultimi anni) sono state apportate le necessarie modifiche di coordinamento al decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, e degli altri decreti legislativi intervenendo nel rispetto dell'assetto generale dei testi. In particolare, limitatamente al d.lgs. 231/2007 si è intervenuti operando la sostituzione dei relativi titoli.

***19) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

Sono state sostituite integralmente le disposizioni del d.lgs. 231/2007: dall'art. 1 all'art. 48; dall'art. 52 all'art. 54; dall'art. 56 all'art. 68.

Norme di abrogazione espressa sono contenute nell'articolo 73 del d.lgs. n. 231/07 per come modificato e all'art. 8 dello schema di provvedimento.

***20) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.***

E' stato espressamente previsto il regime del *favor rei* nella regolazione degli effetti di successione nel tempo di disposizioni sanzionatorie

***21) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***

Non sussistono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

***22) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.***

In seno alla parte dello schema di decreto diretto a modificare il d.lgs. 231/2007, sono previsti alcuni decreti attuativi (articolo 11, comma 4; articolo 12, comma 2 (facoltativo); articolo 21 commi 2, lettera c) e 5; articolo 45, comma 3).

***23) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

Non si rileva la necessità di utilizzare elaborazioni statistiche nella materia in esame.

DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 MAGGIO 2015 RELATIVA ALLA PREVENZIONE DELL'USO DEL SISTEMA FINANZIARIO A SCOPO DI RICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E RECANTE MODIFICA DELLE DIRETTIVE 2005/60/CE E 2006/70/CE) E L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2015/847 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RIGUARDANTE I DATI INFORMATIVI CHE ACCOMPAGNANO I TRASFERIMENTI DI FONDI E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1781/2006.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e l'attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016 - e in, particolare, l'articolo 15, recante principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto il **decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;**

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni;



**Visto** il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE;

**Visto** il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, recante modifiche alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005;

**Visto** il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, e successive modificazioni;

**Vista** la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del \_\_\_\_\_ ;

**Acquisiti** i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

**Udito** il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del \_\_\_\_\_ ;

**Vista** la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del \_\_\_\_\_ ;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della giustizia, dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

#### **ART. 1**

*(Modifiche al Titolo I del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)*

1. Il titolo I del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 è sostituito dal seguente:

#### **"TITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

#### **CAPO I**

#### **Ambito di applicazione**

#### **ART. 1**

*(Definizioni)*

1. Nel presente decreto legislativo:



- a) *Autorità di vigilanza europee indica:*
- 1) *ABE: Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;*
  - 2) *AEAP: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;*
  - 3) *AESFEM: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;*
- b) *CAP: indica il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;*
- c) *Codice dei contratti pubblici: indica il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici;*
- d) *Codice in materia di protezione dei dati personali: indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;*
- e) *CONSOB: indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;*
- f) *Comitato di sicurezza finanziaria: indica il Comitato di sicurezza finanziaria istituito, con decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431 e disciplinato con il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa ed all'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al fine di dare attuazione alle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea;*
- g) *decreto relativo ai servizi di pagamento: indica il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE;*
- h) *DIA: indica la Direzione investigativa antimafia;*
- i) *DNA: indica la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;*
- l) *Direttiva: indica la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;*
- m) *FIU: indica le Financial intelligence unit di cui all'articolo 32 della direttiva;*
- n) *GAFI: indica il Gruppo di azione finanziaria internazionale;*
- o) *IVASS: indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;*
- p) *NSPV: indica il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza;*
- q) *OAM: indica l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell'articolo 128-undecies TUB;*
- r) *OCF: indica l'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;*
- s) *Stato membro: indica lo Stato appartenente all'Unione europea;*
- t) *Stato terzo: indica lo Stato non appartenente all'Unione europea;*
- u) *TUB: indica il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;*



- v) *TUF*: indica il testo unico in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- z) *TULPS*: indica il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- aa) *UIF*: indica l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia.
2. Nel presente decreto s'intendono per:
- a) **Amministrazioni e organismi interessati**: gli enti preposti alla supervisione dei soggetti obbligati non vigilati dalle autorità di vigilanza di settore, per tali intendendosi le amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali, titolari di poteri di controllo ovvero competenti al rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi comunque denominati e gli organismi preposti alla vigilanza sul possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, prescritti dalla pertinente normativa di settore. Per le esclusive finalità di cui al presente decreto rientrano nella definizione di amministrazione interessata il Ministero dell'economia e delle finanze quale autorità preposta alla sorveglianza dei revisori legali e delle società di revisione legale senza incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, il Ministero dello sviluppo economico quale autorità preposta alla sorveglianza delle società fiduciarie non iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 TUB;
- b) **attività criminosa**: la realizzazione o il coinvolgimento nella realizzazione di un delitto non colposo;
- c) **Autorità di vigilanza di settore** : la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS in quanto autorità preposte alla vigilanza e al controllo degli intermediari bancari e finanziari, dei revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico e su enti sottoposti a regime intermedio e la Banca d'Italia nei confronti degli operatori non finanziari che esercitano le attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 TULPS, limitatamente all'attività di trattamento delle banconote in euro, in presenza dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409;
- d) **banca di comodo**: la banca o l'ente che svolge funzioni analoghe ad una banca che non ha una struttura organica e gestionale significativa nel paese in cui è stato costituito e autorizzato all'esercizio dell'attività né è parte di un gruppo finanziario soggetto a un'efficace vigilanza su base consolidata;
- e) **beneficiario della prestazione assicurativa**:
1. la persona fisica o l'entità diversa da una persona fisica che, sulla base della designazione effettuata dal contraente o dall'assicurato, ha diritto di percepire la prestazione assicurativa corrisposta dall'impresa di assicurazione;
  2. l'eventuale persona fisica o entità diversa da una persona fisica a favore della quale viene effettuato il pagamento su disposizione del beneficiario designato;
- f) **cliente**: il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico;



- g) *conti correnti di corrispondenza e rapporti ad essi assimilabili*: conti tenuti dalle banche per il regolamento dei servizi interbancari e gli altri rapporti comunque denominati, intrattenuti tra enti creditizi e istituti finanziari, utilizzati per il regolamento di transazioni per conto dei clienti degli enti corrispondenti;
- h) *conferimento di un incarico*: attribuzione di un mandato, esplicito o implicito, anche desumibile dalle caratteristiche dell'attività istituzionalmente svolta dai soggetti obbligati, diversi dagli intermediari bancari e finanziari e dagli altri operatori finanziari, al compimento di una prestazione professionale, indipendentemente dal versamento di un corrispettivo o dalle modalità e dalla tempistica di corresponsione del medesimo;
- i) *congelamento di fondi*: il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
- l) *congelamento di risorse economiche* il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia;
- m) *conti di passaggio*: rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela;
- n) *dati identificativi*: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale;
- o) *denaro contante*: le banconote e le monete metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso legale;
- p) *esecutore*: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente;
- q) *fondi*: le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, inclusi i proventi da questi derivati, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi, compresi a titolo meramente esemplificativo:
  - 1) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;
  - 2) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;
  - 3) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonché gli strumenti finanziari come definiti nell'articolo 1, comma 2, TUF;



- 4) *gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;*
- 5) *il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;*
- 6) *le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;*
- 7) *i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;*
- 8) *tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni;*
- 9) *le polizze assicurative concernenti i rami vita, di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;*
- r) **gruppo:** *il gruppo bancario di cui all'articolo 60 TUB e disposizioni applicative, il gruppo finanziario di cui all'articolo 109 TUB e disposizioni applicative, il gruppo di cui all'articolo 11 TUF e disposizioni applicative, il gruppo individuato ai sensi dell'articolo 82 CAP nonché le società collegate o controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;*
- s) **mezzi di pagamento:** *il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;*
- t) **operazione:** *l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale;*
- u) **operazioni collegate:** *operazioni tra loro connesse per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere giuridico patrimoniale;*
- v) **operazione frazionata:** *un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;*
- z) **operazione occasionale:** *un'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere; costituisce operazione occasionale anche la prestazione intellettuale o commerciale, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea, resa in favore del cliente;*
- aa) **organismo di autoregolamentazione:** *l'ente esponenziale, rappresentativo di una categoria professionale, ivi comprese le sue articolazioni territoriali e i consigli di disciplina cui l'ordinamento vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio della professione e di irrogazione, attraverso gli organi all'uopo predisposti, delle sanzioni previste per la loro violazione;*
- bb) **Paesi terzi ad alto rischio:** *Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati*



dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva;

cc) **personale**: i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto obbligato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui all'articolo 31, comma 2, del TUF nonché i produttori diretti e i soggetti addetti all'intermediazione di cui all'articolo 109, comma 2, lettere c) ed e), CAP.

dd) **persone politicamente esposte**: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, Sindaco di capoluogo di provincia nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.2 deputato, senatore, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.3 membro degli organi direttivi di partiti politici;

1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte di Conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;

1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;

1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate dalle Regioni in misura prevalente o totalitaria;

1.8 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;



3.2 *le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;*

- ee) prestatori di servizi relativi a società e trust: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, uno dei seguenti servizi:*
- 1) costituire società o altre persone giuridiche;*
  - 2) occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un'associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;*
  - 3) fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altra entità giuridica;*
  - 4) svolgere la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un soggetto giuridico analogo o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;*
  - 5) esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinché un'altra persona svolga tale funzione, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla normativa dell'Unione europea o a norme internazionali equivalenti;*
- ff) prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale;*
- gg) prestazione professionale: una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata;*
- hh) Pubbliche amministrazioni: le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica;*
- ii) punto di contatto centrale: il soggetto o la struttura, stabilito nel territorio della Repubblica, designato dagli istituti di moneta elettronica, quali definiti all'articolo 2, primo paragrafo, punto 3), della direttiva 2009/110/CE, o dagli istituti di pagamento, quali definiti all'articolo 4, punto 11), della direttiva 2015/2366/CE, con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, che operano, senza succursale, sul territorio nazionale tramite i soggetti convenzionati e gli agenti di cui alla lettera nn);*
- ll) rapporto continuativo: un rapporto di durata, rientrante nell'esercizio dell'attività di istituto svolta dai soggetti obbligati, che non si esaurisce in un'unica operazione;*
- mm) risorse economiche: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali e i beni mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o*



- controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica, da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi;*
- nn) soggetti convenzionati e agenti: gli operatori convenzionati ovvero gli agenti, comunque denominati, diversi dagli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, commi 2 e 6, TUB, di cui i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti emittenti moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, si avvalgono per l'esercizio della propria attività sul territorio della Repubblica italiana;*
  - oo) soggetti designati: le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entità designati come destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale;*
  - pp) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita;*
  - qq) valuta virtuale: la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente.*
3. Con specifico riferimento alle disposizioni di cui al Titolo IV del presente decreto, s'intendono per:
- a) attività di gioco: l'attività svolta, su concessione dell'Agenzia dogane e monopoli dai prestatori di servizi di gioco, ad esclusione dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore, delle lotterie ad estrazione istantanea e differita e dei concorsi pronostici su base sportiva ed ippica;*
  - b) cliente: il soggetto che richiede, presso un prestatore di servizi di gioco, un'operazione di gioco;*
  - c) concessionario di gioco: la persona giuridica di diritto pubblico o privato che offre, per conto dello Stato, servizi di gioco;*
  - d) conto di gioco: il conto, intestato al cliente, aperto attraverso un concessionario di gioco autorizzato, sul quale sono registrate le operazioni di gioco effettuate su canale a distanza nonché le attività di ricarica e i prelievi;*
  - e) contratto di conto di gioco: il contratto stipulato tra il cliente e il concessionario di gioco per l'apertura del conto di gioco e alla cui stipula è subordinata la partecipazione a distanza al gioco;*
  - f) distributori: le imprese private che, su base convenzionale, svolgono per conto dei concessionari la gestione di qualsiasi attività di gioco;*
  - g) esercenti: titolari degli esercizi pubblici in cui viene svolta l'attività di gioco;*
  - h) operazione di gioco: un'operazione atta a consentire, attraverso i canali autorizzati, la partecipazione a uno dei giochi del portafoglio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a fronte del corrispettivo di una posta di gioco in denaro;*
  - i) videolottery (VLT): l'apparecchio da intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 6 lettera b), TULPS, terminale di un sistema di gioco complesso la cui architettura è allocata presso il concessionario.*



## ART.2

(Finalità e principi)

1. *Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Le eventuali limitazioni alle libertà sancite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, sono giustificate ai sensi degli articoli 45, paragrafo 3, e 52 paragrafo 1, del medesimo Trattato.*
2. *Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto detta misure volte a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza. Tali misure sono proporzionate al rischio in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione e la loro applicazione tiene conto della peculiarità dell'attività, delle dimensioni e della complessità proprie dei soggetti obbligati che adempiono agli obblighi previsti a loro carico dal presente decreto tenendo conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della propria attività istituzionale o professionale.*
3. *L'azione di prevenzione è svolta in coordinamento con le attività di repressione dei reati di riciclaggio, di quelli ad esso presupposti e dei reati di finanziamento del terrorismo.*
4. *Ai fini di cui al comma 1, s'intende per riciclaggio:*
  - a) *la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;*
  - b) *l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;*
  - c) *l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;*
  - d) *la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.*
5. *Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento delle azioni di cui al comma 4 possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.*
6. *Ai fini di cui al comma 1, s'intende per finanziamento del terrorismo qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento*



*di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali  
ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la  
commissione delle condotte anzidette.*

### **ART.3**

*(Soggetti obbligati)*

- 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle categorie di soggetti individuati nel presente articolo, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche.*
- 2. Rientrano nella categoria degli intermediari bancari e finanziari:*
  - a) le banche;*
  - b) Poste italiane S.p.a.;*
  - c) gli istituti di moneta elettronica come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), TUB (IMEL);*
  - d) gli istituti di pagamento come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-sexies), TUB (IP);*
  - e) le società di intermediazione mobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera e,) TUF (SIM);*
  - f) le società di gestione del risparmio, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), TUF (SGR);*
  - g) le società di investimento a capitale variabile, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i), TUF (SICAV);*
  - h) le società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i-bis), TUF (SICAF);*
  - i) gli agenti di cambio di cui all'articolo 201 TUF;*
  - l) gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB;*
  - m) Cassa depositi e prestiti S.p.a.;*
  - n) le imprese di assicurazione, che operano nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;*
  - o) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attività di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;*
  - p) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo 111 TUB;*
  - q) i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 TUB;*
  - r) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla medesima legge;*
  - s) le società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB;*
  - t) le succursali insediate di intermediari bancari e finanziari e di imprese assicurative, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;*
  - u) gli intermediari bancari e finanziari e le imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana;*



v) i consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis TUF e le società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter TUF.

3. Rientrano nella categoria di altri operatori finanziari:

- a) le società fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
- b) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies TUB;
- c) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'art. 128-quater, commi 2 e 6, TUB;
- d) i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambio valuta, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies TUB.

4. Rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria:

- a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
- b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
- c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
  - 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
  - 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
  - 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
  - 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
  - 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
- d) i revisori legali e le società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;
- e) i revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio.

5. Rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari:

- a) i prestatori di servizi relativi a società e trust, ove non obbligati in forza delle previsioni di cui ai commi 2 e 4, lettere a), b) e c), del presente articolo;
- b) i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche in virtù della dichiarazione preventiva prevista dall'articolo 126 TULPS;
- c) i soggetti che esercitano l'attività di case d'asta o galleria d'arte ai sensi dell'articolo 115 TULPS;
- d) gli operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7;



- e) *gli agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39;*
  - f) *i soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 TULPS;*
  - g) *i soggetti che esercitano attività di mediazione civile, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;*
  - h) *i soggetti che svolgono attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, in presenza della licenza di cui all'articolo 115 TULPS, fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 128-quaterdecies TUB;*
  - i) *i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso.*
6. *Rientrano nella categoria di prestatori di servizi di gioco:*
- a) *gli operatori di gioco on line che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;*
  - b) *gli operatori di gioco su rete fisica che offrono, anche attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su concessione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;*
  - c) *i soggetti che gestiscono case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore e del requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.*
7. *Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche alle succursali insediate nel territorio della Repubblica italiana dei soggetti obbligati di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato estero.*
8. *Alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, alle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, alle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e alle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari si applicano le disposizioni del presente decreto in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazioni oggettive.*
9. *I soggetti obbligati assicurano che il trattamento dei dati acquisiti nell'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto avvenga, per i soli scopi e per le attività da esso previsti e nel rispetto delle prescrizioni e delle garanzie stabilite dal Codice in materia di protezione dei dati personali.*

## **CAPO II**

### **Autorità, vigilanza e Pubbliche amministrazioni**

#### **ART. 4**

*(Ministro dell'economia e delle finanze)*

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è responsabile delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
2. Per le finalità di cui al presente decreto, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento la relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 7. Alla relazione è allegato un rapporto predisposto dalla UIF sull'attività svolta dalla medesima nonché la relazione predisposta dalla Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse ad essa attribuite.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, stabilisce l'esenzione di taluni soggetti dall'osservanza degli obblighi di cui al presente decreto, in presenza di tutti i seguenti requisiti:
  - a) l'attività finanziaria è limitata in termini assoluti, per tale intendendosi l'attività il cui fatturato complessivo non ecceda la soglia determinata dal Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base della periodica analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
  - b) l'attività finanziaria è limitata a livello di operazioni, per tale intendendosi un'attività che non ecceda una soglia massima per cliente e singola operazione, individuata, in funzione del tipo di attività finanziaria, dal Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base della periodica analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
  - c) l'attività finanziaria non è l'attività principale;
  - d) l'attività finanziaria è accessoria e direttamente collegata all'attività principale;
  - e) l'attività principale non è un'attività menzionata all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva, ad eccezione dell'attività di cui al medesimo paragrafo 1, punto 3), lettera e);
  - f) l'attività finanziaria è prestata soltanto ai clienti dell'attività principale e non è offerta al pubblico in generale.
4. Nell'esercizio delle competenze di prevenzione del finanziamento del terrorismo e nei confronti dell'attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, il Ministro dell'economia e delle finanze, con le modalità e nei termini di cui al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, stabilisce con proprio decreto:
  - a) le misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona, da soggetti designati e le eventuali esenzioni, secondo i criteri e le procedure stabiliti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato, nelle more dell'adozione delle relative deliberazioni dell'Unione europea;
  - b) la designazione, a livello nazionale, di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi o entità che pongono in essere o tentano di porre in essere una o più delle condotte con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali e le misure per il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, dai medesimi, anche per interposta persona;



*c) le misure di congelamento, a seguito di richiesta proveniente da uno Stato terzo, ai sensi della risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.*

#### **ART. 5**

*(Ministero dell'economia e delle finanze e Comitato di sicurezza finanziaria)*

- 1. Al fine di dare attuazione alle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la collaborazione e il raccordo tra le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lett. a) e tra le amministrazioni e gli organismi interessati nonché tra i soggetti pubblici e il settore privato, anche tenuto conto degli standard internazionali adottati in materia, della analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria, nonché della valutazione effettuata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6 della direttiva.*
- 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura i rapporti con le istituzioni europee e gli organismi internazionali deputati all'elaborazione delle politiche e degli standard in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, assicurando gli adempimenti degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alle istituzioni e agli organismi anzidetti. Il Ministero cura altresì la pubblicazione della revisione consolidata dei dati statistici forniti ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e ne assicura la trasmissione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 44 della direttiva.*
- 3. Fermi restando le attribuzioni e i poteri ispettivi e di controllo delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lett. a) ai sensi del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, effettua proprie ispezioni, presso i soggetti obbligati, al fine di acquisire elementi utili allo svolgimento dei procedimenti rientranti nelle proprie competenze istituzionali in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Nell'ambito dell'ispezione, gli ispettori chiedono o rilevano ogni notizia o risultanza esistente presso i soggetti ispezionati.*
- 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita il potere sanzionatorio, secondo i termini e le procedure di cui al Titolo V del presente decreto.*
- 5. Il Comitato di sicurezza finanziaria esercita i poteri e le funzioni previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e successive modificazioni, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, elabora le strategie di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e coordina le misure di contenimento del relativo rischio da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lett. a). Il decreto 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni disciplina il funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria nello svolgimento dei propri compiti e delle proprie funzioni.*
- 6. Il Comitato di sicurezza finanziaria:*
  - a) elabora l'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 14;*



- b) propone al Ministro dell'economia e delle finanze le misure nazionali di designazione e congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona, da persone fisiche, persone giuridiche, gruppi o entità che commettono, o tentano di commettere, atti di terrorismo, ai fini dell'adozione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 4;
  - c) propone al Ministro dell'economia e delle finanze l'esenzione di taluni soggetti dall'osservanza degli obblighi di cui al presente decreto, al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 4, comma 3;
  - d) formula i pareri e le proposte previsti dal presente decreto e fornisce consulenza al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
7. Il Comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30 maggio di ogni anno, presenta al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, la relazione contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, dei relativi risultati e delle proposte dirette a renderla più efficace. A tal fine, la UIF, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni e organismi interessati, gli organismi di autoregolamentazione, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza, supervisione e controllo. In particolare, è compito dell'UIF indicare, quanto meno, il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute e il seguito dato a tali segnalazioni; è compito della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia indicare, quanto meno, il numero di casi e delle persone investigati; è compito del Ministero della giustizia indicare, quanto meno, il numero di persone indagate o sottoposte a procedimento di prevenzione, di persone condannate per reati di riciclaggio, di autoriciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli importi e la tipologia dei beni sequestrati e confiscati nell'ambito dei relativi procedimenti; è compito del Ministero dell'economia e delle finanze fornire i dati relativi ai congelamenti disposti ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.109.

#### ART. 6

##### (Unità d'informazione finanziaria)

1. L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia, è autonoma e operativamente indipendente. In attuazione di tale principio, la Banca d'Italia ne disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento, ivi compresa la riservatezza delle informazioni acquisite, attribuendole i mezzi finanziari e le risorse idonei ad assicurare l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali. Alla UIF e al personale addetto si applica l'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
2. Il Direttore della UIF, al quale compete la responsabilità della gestione, è nominato con provvedimento del Direttorio della Banca d'Italia, su proposta del Governatore della Banca d'Italia, tra persone dotate di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e conoscenza del sistema finanziario. Il mandato ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.



3. *Per l'efficace svolgimento dei compiti fissati dalla legge e dagli obblighi internazionali, presso la UIF è costituito un Comitato di esperti, del quale fanno parte il Direttore e quattro membri, dotati di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità. I componenti del Comitato sono nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Governatore della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni, rinnovabili per altri tre. La partecipazione al Comitato non dà luogo a compensi. Il Comitato è convocato dal Direttore della UIF con cadenza almeno semestrale e svolge funzioni di consulenza e ausilio a supporto dell'azione della UIF. Il Comitato cura, altresì, la redazione di un parere sull'azione dell'UIF, che forma parte integrante della documentazione trasmessa al Parlamento ai sensi del comma 8.*
4. *La UIF esercita le seguenti funzioni:*
- a) *riceve le segnalazioni di operazioni sospette e ne effettua l'analisi finanziaria;*
  - b) *analizza i flussi finanziari, al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo;*
  - c) *può sospendere, per un massimo di cinque giorni lavorativi, operazioni sospette, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, della Direzione investigativa antimafia e dell'autorità giudiziaria ovvero su richiesta di un'altra FIU, ove non ne derivi pregiudizio per il corso delle indagini. La UIF provvede a dare immediata notizia della sospensione all'autorità che ne ha fatto richiesta;*
  - d) *avuto riguardo alle caratteristiche dei soggetti obbligati, emana istruzioni, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sui dati e le informazioni che devono essere contenute nelle segnalazioni di operazioni sospette e nelle comunicazioni oggettive, sulla relativa tempistica nonché sulle modalità di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante;*
  - e) *al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, emana e aggiorna periodicamente, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, indicatori di anomalia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e in apposita sezione del proprio sito istituzionale;*
  - f) *effettua, anche attraverso ispezioni, verifiche al fine di accertare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione di operazioni sospette, nonché con riguardo alle comunicazioni alla UIF previste dal presente decreto e ai casi di omissione delle medesime, anche avvalendosi della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza;*
  - g) *in relazione ai propri compiti, accerta e contesta ovvero trasmette alle autorità di vigilanza di settore le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;*
  - h) *assicura la tempestiva trasmissione alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo dei dati, delle informazioni e delle analisi, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lett. a). Assicura, altresì, l'effettuazione delle analisi richieste dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. d).*



5. *Per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, la UIF:*
  - a) *acquisisce, anche attraverso ispezioni, dati e informazioni presso i soggetti destinatari degli obblighi di cui al presente decreto;*
  - b) *riceve la comunicazione dei dati statistici aggregati da parte dei soggetti obbligati tenuti a effettuarla e le comunicazioni cui sono tenute le Pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 10.*
6. *Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 4 e 5, la UIF:*
  - a) *si avvale dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e nell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;*
  - b) *ha accesso ai dati e alle informazioni contenute nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;*
  - c) *ha accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del Registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto.*
7. *Avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie funzioni, la UIF:*
  - a) *svolge analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali, anche sulla base dell'analisi nazionale dei rischi elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria;*
  - b) *elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.*
8. *Ai fini della presentazione al Parlamento della relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il Direttore della UIF, entro il 30 maggio di ogni anno, trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze, per il tramite del Comitato di sicurezza finanziaria, gli allegati alla medesima relazione, di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto.*

#### **ART. 7**

*(Autorità di vigilanza di settore)*

1. *Le Autorità di vigilanza di settore verificano il rispetto, da parte dei soggetti rispettivamente vigilati, degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione. A tal fine:*
  - a) *adottano nei confronti dei soggetti rispettivamente vigilati, disposizioni di attuazione del presente decreto in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela;*
  - b) *verificano l'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati;*



- c) *definiscono procedure e metodologie per la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli intermediari rispettivamente vigilati sono esposti nell'esercizio della propria attività;*
- d) *esercitano i poteri attribuiti dal presente decreto anche al fine di assicurare il rispetto delle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi della direttiva.*
2. *Le Autorità di vigilanza di settore, nell'ambito delle rispettive attribuzioni:*
- a) *basano la frequenza e l'intensità dei controlli e delle ispezioni di vigilanza in funzione del profilo di rischio, delle dimensioni e della natura del soggetto obbligato vigilato;*
- b) *effettuano ispezioni e controlli, anche attraverso la richiesta di esibizione o trasmissione di tutti i documenti, gli atti e di ogni altra informazione utili all'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo. Nell'esercizio di tali competenze, le autorità di vigilanza di settore hanno il potere di convocare i componenti degli organi di direzione, amministrazione e controllo e il personale dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati e possono richiedere l'invio, con le modalità e nei termini stabiliti nelle disposizioni di attuazione di cui al comma 1, lettera a), di segnalazioni periodiche rilevanti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;*
- c) *ordinano ovvero, in caso di inottemperanza all'ordine di convocare, convocano direttamente gli organi di amministrazione, direzione e controllo dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati, fissandone l'ordine del giorno e proponendo l'assunzione di specifiche decisioni;*
- d) *adottano provvedimenti aventi ad oggetto il divieto di nuove operazioni nelle ipotesi di gravi carenze o violazioni, riscontrate a carico dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati;*
- e) *ai sensi dell'articolo 62, commi 7 e 8, irrogano, nei limiti delle rispettive attribuzioni e competenze, le sanzioni previste per l'inosservanza degli obblighi di cui al presente decreto, e delle relative disposizioni di attuazione, da parte dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati.*
3. *Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1, le autorità di vigilanza di settore hanno accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione, ad accesso riservato, del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto.*
4. *Le autorità di vigilanza di settore informano prontamente la UIF di situazioni ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale e forniscono alle Autorità di vigilanza europee ogni informazione utile all'efficace svolgimento delle rispettive attribuzioni. Nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza su succursali di soggetti obbligati aventi sede in altro Stato membro, le autorità di vigilanza di settore assicurano la cooperazione e forniscono ogni informazione necessaria alle autorità di vigilanza dello Stato membro di appartenenza dei predetti soggetti obbligati.*

#### **ART. 8**

*(Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo)*



1. *Nell'esercizio delle competenze e nello svolgimento delle funzioni di coordinamento delle indagini e di impulso investigativo ad essa attribuite dalla normativa vigente, la Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo:*

- a) *riceve tempestivamente dalla UIF per il tramite del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza ovvero, per quanto attinente alle segnalazioni relative alla criminalità organizzata, per il tramite della Direzione investigativa antimafia, tutti i dati e le informazioni relativi alle segnalazioni di operazioni sospette, utilizzabili per la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso, anche ai fini della potestà di impulso attribuita al Procuratore Nazionale. A tal fine la Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo stipula con la UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia appositi protocolli tecnici, volti a stabilire le modalità e la tempistica dello scambio di informazioni di cui alla presente lettera, assicurando l'adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante. La Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo riceve, altresì, tempestivamente dalla UIF l'analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette;*
- b) *riceve dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli tutti i dati e le informazioni necessari all'individuazione di possibili correlazioni tra flussi merceologici a rischio e flussi finanziari sospetti, sulla base di protocolli tecnici, stipulati con la UIF e la medesima Agenzia, volti a stabilire le modalità e la tempistica dello scambio di informazioni;*
- c) *ferme le disposizioni vigenti in materia di tutela del segreto investigativo, fornisce alla UIF e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli tempestivo riscontro in ordine all'utilità delle informazioni ricevute;*
- d) *può richiedere alla UIF l'analisi dei flussi finanziari ovvero analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività della criminalità organizzata o di finanziamento del terrorismo, su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali;*
- e) *ha accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto;*
- f) *fornisce al Comitato di sicurezza finanziaria, nel rispetto del segreto di indagine, i dati in suo possesso, utili all'elaborazione dell'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 14 e le proprie valutazioni sui risultati dell'attività di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, al fine della elaborazione della relazione di cui all'articolo 5, comma 7.*

#### **ART.9**

*(Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia)*

1. *Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, nel quadro degli obiettivi e priorità strategiche individuati annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze con la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione, esegue i controlli*



sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto da parte dei soggetti obbligati non vigilati dalle Autorità di vigilanza di settore nonché gli ulteriori controlli effettuati, in collaborazione con la UIF che ne richieda l'intervento a supporto dell'esercizio delle funzioni di propria competenza.

2. Al fine di garantire economicità ed efficienza dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza può eseguire, previa intesa con le autorità di vigilanza di settore rispettivamente competenti, i controlli sui seguenti soggetti:
  - a) istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e relative succursali;
  - b) punti di contatto centrale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ii);
  - c) società fiduciarie e intermediari di cui all'albo previsto dall'articolo 106 TUB;
  - d) i soggetti eroganti micro-credito ai sensi dell'articolo 111 TUB e i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 TUB
  - e) succursali insediate sul territorio della Repubblica di intermediari bancari e finanziari e di imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;
  - f) intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attività di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;
  - g) revisori legali e società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio.
3. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza definisce la frequenza e l'intensità dei controlli e delle ispezioni in funzione del profilo di rischio, della natura e delle dimensioni dei soggetti obbligati e dei rischi nazionali e transfrontalieri di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza:
  - a) effettua ispezioni e controlli anche con i poteri attribuiti al Corpo dalla normativa valutaria. I medesimi poteri sono attribuiti ai militari appartenenti ai reparti della Guardia di finanza ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria delega i controlli;
  - b) con i medesimi poteri di cui alla lettera a), svolge gli approfondimenti investigativi delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF, secondo quanto stabilito dall'articolo 40.
5. Ferme restando le competenze del Nucleo speciale di polizia valutaria di cui al comma 4, la Guardia di finanza:
  - a) accerta e contesta, con le modalità e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero trasmette alle autorità di vigilanza di settore le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto riscontrate nell'esercizio dei suoi poteri di controllo;
  - b) espleta le funzioni e i poteri di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto da parte dei soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), nonché da parte dei distributori ed esercenti di gioco, ivi compresi quelli di prestatori di servizi di gioco con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato comunitario, che operano sul territorio della Repubblica italiana.



6. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, il Nucleo speciale di polizia valutaria ha accesso:
- a) ai dati contenuti nella sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi 6 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
  - b) alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto.
7. La Direzione investigativa antimafia accerta e contesta, con le modalità e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero trasmette alle autorità di vigilanza di settore, le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto riscontrate nell'esercizio delle sue attribuzioni ed effettua gli approfondimenti investigativi, attinenti alla criminalità organizzata, delle segnalazioni di operazioni sospette, trasmesse dalla UIF secondo quanto stabilito dall'articolo 40. Restano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, e 1-bis, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n., convertito con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726.
8. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 7, la Direzione investigativa antimafia ha accesso:
- a) ai dati contenuti nella sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi 7 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
  - b) alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trusts espressi, contenute in apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto.
9. I dati e le informazioni acquisite nell'ambito delle attività svolte ai sensi del presente articolo sono utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni vigenti.

#### **Art.10**

(Pubbliche amministrazioni)

- I. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli uffici delle Pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure:
- a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
  - b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
  - c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.



2. *In funzione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base dell'analisi nazionale del rischio di cui all'articolo 14, individua categorie di attività amministrative, svolte dalle Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, rispetto a cui non trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo. Con le medesime modalità e secondo i medesimi criteri, il Comitato di sicurezza finanziaria può individuare procedimenti, ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, per i quali trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo.*
3. *Il Comitato di sicurezza finanziaria elabora linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli uffici delle Pubbliche amministrazioni, responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, sono esposti nell'esercizio della propria attività istituzionale. Sulla base delle predette linee guida, le medesime Pubbliche amministrazioni adottano procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo.*
4. *Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.*
5. *Le Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi del presente articolo.*
6. *L'inosservanza delle norme di cui alla presente disposizione assume rilievo ai fini dell'articolo 21, comma -bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

## **ART. II**

### *(Organismi di autoregolamentazione)*

1. *Fermo quanto previsto circa la titolarità e le modalità di esercizio dei poteri di controllo da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lett. a), gli organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, secondo i principi e le modalità previsti dall'ordinamento vigente, promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi. Ai fini della corretta attuazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia, ai sensi della normativa vigente, espleta le funzioni di controllo sugli ordini professionali assoggettati alla propria vigilanza.*
2. *Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell'elaborazione e aggiornamento di regole tecniche, adottate in attuazione del presente decreto previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i*



professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l'adozione di misure idonee a sanzionarne l'inosservanza e sono sentiti dalla UIF ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento degli indicatori di anomalia di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e che li riguardano. I predetti organismi e le loro articolazioni territoriali sono altresì responsabili della formazione e dell'aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

3. Gli organismi di autoregolamentazione, attraverso propri organi all'uopo predisposti, applicano sanzioni disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi cui i propri iscritti sono assoggettati ai sensi del presente decreto e delle relative disposizioni tecniche di attuazione e comunicano annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della Giustizia i dati attinenti il numero dei procedimenti disciplinari avviati o conclusi dagli ordini territoriali.
4. Gli organismi di autoregolamentazione possono ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltro alla UIF, secondo le specifiche e con le modalità e garanzie di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia sentito il Garante per la protezione dei dati personali. I predetti organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività.

### CAPO III

#### Cooperazione nazionale e internazionale

##### Art.12

(Collaborazione e scambio di informazioni)

1. Le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lett. a), le amministrazioni e gli organismi interessati, l'autorità giudiziaria e gli organi delle indagini collaborano per agevolare l'individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
2. Fermo quanto stabilito dal presente decreto circa la titolarità e le modalità di esercizio dei poteri di controllo da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lett. a), le amministrazioni e gli organismi interessati, qualora nell'esercizio delle proprie attribuzioni rilevino l'inosservanza delle norme di cui al presente decreto, accertano e contestano la violazione con le modalità e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere dettate modalità e procedure per la contestazione della violazione e il successivo inoltro all'autorità competente all'irrogazione della sanzione. Le medesime amministrazioni e i medesimi organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di



*riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale.*

- 3. Fermo quanto disposto dall'articolo 40 in materia di analisi e sviluppo investigativo della segnalazione di operazione sospetta, l'autorità giudiziaria, nell'ambito di indagini relative all'esistenza di reati di riciclaggio, di autoriciclaggio, di reati a essi presupposti ovvero di attività di finanziamento del terrorismo e ogni qualvolta lo ritenga necessario per lo svolgimento di un procedimento penale, può richiedere alla UIF, con le garanzie di cui all'articolo 38, i risultati delle analisi e qualsiasi altra informazione pertinente.*
- 4. Ferma restando l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente per le informazioni coperte da segreto investigativo, gli organi delle indagini forniscono le informazioni investigative necessarie a consentire alla UIF lo svolgimento delle analisi di sua competenza, attraverso modalità concordate che garantiscano la tempestiva disponibilità delle predette informazioni e il rispetto dei principi di pertinenza e proporzionalità dei dati e delle notizie trattati rispetto agli scopi per cui sono richiesti.*
- 5. La UIF fornisce i risultati di carattere generale degli studi effettuati alle forze di polizia, alle autorità di vigilanza di settore, al Ministero dell'economia e delle finanze, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al Ministero della giustizia ed al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, la UIF fornisce alla Direzione investigativa antimafia, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza nonché al Comitato di analisi strategica antiterrorismo gli esiti delle analisi e degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.*
- 6. La UIF informa tempestivamente il Comitato di sicurezza finanziaria delle attività e degli strumenti con cui provvede alla disseminazione delle informazioni, relative alle analisi strategiche volte a individuare tendenze evolutive dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in favore di autorità preposte alla tutela di interessi correlati o strumentali alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La UIF fornisce al Comitato di sicurezza finanziaria, con cadenza semestrale, una relazione sintetica che informa in ordine al numero e alla tipologia delle informazioni disseminate e fornisce riscontro in ordine alle attività intraprese a seguito del loro utilizzo.*
- 7. L'autorità giudiziaria, quando ha fondato motivo di ritenere che il riciclaggio, l'autoriciclaggio o l'impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita ovvero le attività preordinate al compimento di uno o più atti con finalità di finanziamento del terrorismo siano avvenuti attraverso operazioni effettuate presso gli intermediari sottoposti a vigilanza, ne dà comunicazione alle autorità di vigilanza di settore e alla UIF per gli adempimenti e le analisi di rispettiva spettanza. Le notizie comunicate sono coperte dal segreto d'ufficio. La comunicazione può essere ritardata quando può derivarne pregiudizio alle indagini. Le Autorità di vigilanza di settore e la UIF comunicano all'autorità giudiziaria le iniziative assunte e i provvedimenti adottati.*
- 8. Fermo quanto disposto dal presente articolo, tutte le informazioni, rilevanti ai fini del presente decreto, in possesso delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lett. a), delle amministrazioni e organismi interessati e degli organismi di autoregolamentazione, sono coperte da segreto d'ufficio anche nei confronti della pubblica amministrazione. Il segreto*



*non può essere opposto all'autorità giudiziaria, quando le informazioni siano necessarie per le indagini o per lo svolgimento di un procedimento penale.*

#### **ART.13**

*(Cooperazione internazionale)*

- 1. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, la UIF può scambiare informazioni e collaborare con analoghe autorità di altri Stati preposte all'esercizio delle medesime funzioni, a condizioni di reciprocità anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni, e, a tale fine, può stipulare protocolli d'intesa. In particolare, la UIF può scambiare dati e notizie in materia di operazioni sospette con analoghe autorità di altri Stati, utilizzando, a tal fine, anche le informazioni in possesso del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia, specificamente richieste. Al di fuori dei casi di cui al presente comma, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Le informazioni ricevute dalle autorità estere possono essere trasmesse dalla UIF alle autorità italiane competenti, salvo esplicito e motivato diniego dell'autorità dello Stato che ha fornito le informazioni. In nessun caso le differenti definizioni di reato fiscale, accolte dai diversi ordinamenti nazionali, possono ostacolare lo scambio di informazioni o la collaborazione tra la UIF e le omologhe autorità degli altri Stati membri.*
- 2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, al fine di facilitare le attività comunque connesse all'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette, la UIF stipula con la Guardia di finanza e la DIA protocolli d'intesa ove sono previste le condizioni e le procedure con cui queste scambiano, anche direttamente, dati ed informazioni di polizia con omologhi organismi esteri ed internazionali, a condizioni di reciprocità ed in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio.*

#### **CAPO IV**

*Analisi e valutazione del rischio*

#### **ART.14**

*(Analisi nazionale del rischio)*

- 1. Il Comitato di sicurezza finanziaria, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 5, identifica, analizza e valuta il rischio nazionale di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. A tal fine, individua le minacce più rilevanti e le vulnerabilità del sistema nazionale di prevenzione, di investigazione e di repressione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i metodi e i mezzi di svolgimento di tali attività e i settori maggiormente esposti al rischio. L'analisi ha cadenza triennale, salva la facoltà del Comitato di sicurezza finanziaria di procedere al relativo aggiornamento quando insorgono nuovi rischi e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.*
- 2. L'analisi è condotta nel rispetto dei criteri internazionali approvati in materia, dei risultati della relazione periodica con cui la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva, identifica, analizza e valuta i rischi di riciclaggio e di finanziamento del*



*terrorismo che gravano sul mercato europeo e degli elementi forniti dalle autorità partecipanti al Comitato di sicurezza finanziaria. L'analisi tiene conto dei dati quantitativi e statistici, forniti dalle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lett. a), dalle amministrazioni e organismi interessati e dagli organismi di autoregolamentazione, sulla dimensione e l'importanza dei settori che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, tra cui il numero dei soggetti vigilati ovvero controllati e l'importanza economica di ciascun settore. L'analisi può essere integrata dal contributo di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni con competenze specifiche su temi di interesse e può avvalersi della collaborazione di studiosi e rappresentanti del mondo accademico e delle associazioni private rappresentative delle categorie interessate.*

3. *Le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lett. a):*
  - a) *concorrono all'analisi di cui al comma 1, fornendo al Comitato di sicurezza finanziaria ogni informazione utile, anche in deroga al segreto d'ufficio;*
  - b) *riferiscono periodicamente al Comitato di sicurezza finanziaria sugli esiti delle analisi di rispettiva competenza, anche al fine di individuare tipologie di clientela, prodotti, operazioni che per caratteristiche operative o geografiche necessitano di specifici interventi;*
  - c) *utilizzano l'analisi ai fini della definizione delle priorità e della distribuzione delle risorse necessarie a migliorare il sistema nazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e ad ottimizzare l'esercizio delle proprie competenze in funzione del livello di rischio riscontrato.*
  - d) *in occasione della relazione di cui all'articolo 5, comma 7, riferiscono al Comitato di sicurezza finanziaria delle misure e dei presidi adottati al fine di mitigare i rischi riscontrati in sede di analisi.*
4. *I risultati dell'analisi di cui al comma 1, con le modalità e nei termini stabiliti dal Comitato di sicurezza finanziaria, sono resi disponibili ai soggetti obbligati e agli organismi di autoregolamentazione ai fini della valutazione, da parte dei medesimi, dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attività e della predisposizione di misure proporzionali e adeguate al rischio rilevato.*
5. *I risultati dell'analisi sono comunicati dal Comitato di sicurezza finanziaria alla Commissione europea, alle autorità di vigilanza europee e alle autorità rilevanti di altri Stati membri che ne facciano richiesta.*

#### **ART.15**

*(Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati)*

1. *Le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione dettano criteri e metodologie, commisurati alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, cui sono esposti nell'esercizio della loro attività.*
2. *I soggetti obbligati, adottano procedure oggettive e coerenti rispetto ai criteri e alle metodologie di cui al comma 1, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati tengono conto di fattori di rischio*



*associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti e i servizi offerti.*

3. *Le autorità di vigilanza di settore individuano, informandone il Comitato di sicurezza finanziaria, le categorie di soggetti obbligati, rispettivamente vigilati, per i quali le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione, in considerazione dell'irrilevanza del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dell'attività svolta ovvero dell'offerta di prodotti e servizi che presentano caratteristiche di rischio tipizzate.*
4. *La valutazione di cui al comma 2 è documentata, periodicamente aggiornata e messa a disposizione delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lett. a), e degli organismi di autoregolamentazione, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni e dei rispettivi poteri in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.*

#### **Art.16**

*(Procedure di mitigazione del rischio)*

1. *I soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, individuati ai sensi degli articoli 14 e 15.*
2. *Le autorità di vigilanza di settore ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e gli organismi di autoregolamentazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, individuano i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati, rispettivamente vigilati e controllati adottano specifici presidi, controlli e procedure per:*
  - a) *la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;*
  - b) *l'introduzione di una funzione antiriciclaggio, ivi comprese, se adeguate rispetto alle dimensioni e alla natura dell'attività, la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure.*
3. *I soggetti obbligati adottano misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni, idonee a rendere note al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti ai sensi del presente decreto, ivi compresi quelli in materia di protezione dei dati personali. A tal fine, i soggetti obbligati garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all'adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare.*
4. *I sistemi e le procedure adottati ai sensi del presente articolo rispettano le prescrizioni e garanzie stabilite dal presente decreto e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.”*

#### **ART. 2**

*(Modifiche al Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)*

1. *Il titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 è sostituito dal seguente:*



## **"TITOLO II**

### **OBBLIGHI**

#### **CAPO I**

#### **Obblighi di adeguata verifica della clientela**

##### **Sezione I**

##### **ART.17**

*(Disposizioni generali)*

1. *I soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale:*
  - a) *in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale;*
  - b) *in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi, come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, superiore a mille euro;*
  - c) *con riferimento ai prestatori di servizi di gioco di cui all'articolo 3, comma 6), in occasione del compimento di operazioni di gioco, anche secondo le disposizioni dettate dal Titolo IV del presente decreto.*
2. *I soggetti obbligati procedono, in ogni caso, all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:*
  - a) *quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;*
  - b) *quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.*
3. *I soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dimostrano alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lett. a), e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato. Nel graduare l'entità delle misure i soggetti obbligati tengono conto, quanto meno, dei seguenti criteri generali:*
  - a) *con riferimento al cliente:*
    - 1) *la natura giuridica;*
    - 2) *la prevalente attività svolta;*
    - 3) *il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;*



- 4) l'area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;
- b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:
- 1) la tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
  - 2) le modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
  - 3) l'ammontare dell'operazione;
  - 4) la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
  - 5) la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità;
  - 6) l'area geografica di destinazione del prodotto e l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
4. I soggetti obbligati adempiono alle disposizioni di cui al presente capo nei confronti dei nuovi clienti nonché dei clienti già acquisiti, rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente.
5. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono osservati altresì nei casi in cui le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e Poste Italiane S.p.A. agiscono da tramite o siano comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente pari o superiore a 15.000 euro.
6. Nella prestazione di servizi di pagamento e nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica, le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede centrale in altro Stato membro, nonché le succursali di questi ultimi, osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela per operazioni di importo inferiore a 15.000 euro, ivi compresi i casi in cui esse siano effettuate tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn).
7. Gli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro.
8. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano in relazione allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

#### **ART.18**

(Contenuto degli obblighi di adeguata verifica)

1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso:
  - a) l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della



- normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente;*
- b) l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente;*
  - c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, per tali intendendosi, quelle relative all'instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all'attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali;*
  - d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), ivi compresa, se necessaria in funzione del rischio, la verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente.*
- 2. Le attività di identificazione e verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono effettuate prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale ovvero prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale.*
  - 3. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo può essere posticipata ad un momento successivo all'instaurazione del rapporto o al conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, qualora ciò sia necessario a consentire l'ordinaria gestione dell'attività oggetto del rapporto. In tale ipotesi, i soggetti obbligati, provvedono comunque all'acquisizione dei dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e dei dati relativi alla tipologia e all'importo dell'operazione e completano le procedure di verifica dell'identità dei medesimi al più presto e, comunque, entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico. Decorso tale termine, qualora riscontrino l'impossibilità oggettiva di completare la verifica dell'identità del cliente, i soggetti obbligati, si astengono ai sensi dell'articolo 42 e valutano, sussistendone i presupposti, se effettuare una segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 35.*
  - 4. Fermi gli obblighi di identificazione, i professionisti, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, sono*



*esonerati dall'obbligo di verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo fino al momento del conferimento dell'incarico.*

#### **ART.19**

*(Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica)*

*1. I soggetti obbligati assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo le seguenti modalità:*

*a) l'identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico. Il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo. L'obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:*

*1) per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;*

*2) per i clienti in possesso di un'identità digitale, di livello massimo di sicurezza, nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni, e della relativa normativa regolamentare di attuazione, nonché di un'identità digitale o di un certificato per la generazione di firma digitale, rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento EU n. 910/2014;*

*3) per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana, come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;*

*4) per i clienti che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente;*

*5) per i clienti i cui dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità, individuate dall'Autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di identificazione a distanza;*

*b) la verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze. Il riscontro può essere effettuato attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di*



*identità di cui decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64. La verifica dell'identità può essere effettuata anche attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti tra le quali rientrano le basi di dati, ad accesso pubblico o condizionato al rilascio di credenziali di autenticazione, riferibili ad una pubblica amministrazione nonché quelle riferibili a soggetti privati autorizzati al rilascio di identità digitali nell'ambito del sistema previsto dall'articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005 ovvero di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del Regolamento EU n. 910/2014. Con riferimento ai clienti diversi dalle persone fisiche e ai fiduciari di trust espressi, la verifica dell'identità del titolare effettivo impone l'adozione di misure, commisurate alla situazione di rischio, idonee a comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente;*

- c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, verificando la compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni acquisite autonomamente dai soggetti obbligati, anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri rapporti precedentemente intrattenuti nonché all'instaurazione di ulteriori rapporti;*
  - d) il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua attraverso l'analisi delle operazioni effettuate e delle attività svolte o individuate durante tutta la durata del rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del cliente e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi.*
- 2. L'estensione delle verifiche, della valutazione e del controllo di cui al comma 1 è commisurata al livello di rischio rilevato.*
- 3. Per le attività di assicurazione vita o altre forme di assicurazione legate ad investimenti, i soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2, applicano altresì misure di adeguata verifica del beneficiario del contratto di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti, non appena individuato o designato nonché dell'effettivo percipiente della prestazione liquidata e del rispettivi titolari effettivi. Tali misure, consistono:*
- a) nell'acquisizione del nome o della denominazione del soggetto specificamente identificato quale beneficiario;*
  - b) nei casi di beneficiario designato in base a particolari caratteristiche o classi, nell'acquisizione di informazioni sufficienti a consentire al soggetto obbligato di stabilirne l'identità al momento del pagamento della prestazione.*

## **ART.20**

*(Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche)*

- 1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.*
- 2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:*



- a) *costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;*
  - b) *costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.*
3. *Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:*
- a) *del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;*
  - b) *del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;*
  - c) *dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.*
4. *Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.*
5. *Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:*
- a) *i fondatori, ove in vita;*
  - b) *i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;*
  - c) *i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.*
6. *I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.*

#### **ART.21**

*(Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust)*

1. *Le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del Codice Civile e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 2000, n. 361 comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposite sezioni ad accesso riservato. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice civile.*
2. *L'accesso alle sezioni è consentito:*
- a) *al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Autorità di vigilanza di settore, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione;*



- b) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all'autorità giudiziaria conformemente alle rispettive attribuzioni istituzionali;
- c) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità, stabilite in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
- d) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- e) dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere, nel corso di un procedimento giurisdizionale, un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, quando abbiano ragioni, concrete e documentate, per dubitare che la titolarità effettiva sia diversa da quella legale. L'interesse deve essere diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata. L'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso qualora le informazioni riguardino persone incapaci o minori d'età ovvero qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a rischi per la propria incolumità.
3. I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo quanto disposto dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 gennaio 1986 n. 917, sono tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Le informazioni di cui all'articolo 22, comma 5, relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust sono comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari ovvero di altra persona per conto del fiduciario, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della relativa conservazione. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del Codice Civile.
4. L'accesso alla sezione di cui al comma 3 è consentito:
- a) alle autorità di cui al comma 2, lett. a), e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, senza alcuna restrizione;
- b) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
5. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti:
- a) i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust da comunicare al Registro delle imprese nonché le modalità e i termini entro cui effettuare la comunicazione;
- b) le modalità attraverso cui le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust sono rese tempestivamente accessibili alle autorità di cui al comma 2, lett. a);

- c) *le modalità di consultazione delle informazioni da parte dei soggetti obbligati e i relativi requisiti di accreditamento;*
  - d) *i termini, la competenza e le modalità di svolgimento del procedimento volto a valutare la sussistenza dell'interesse all'accesso in capo ai soggetti di cui al comma 2, lettera d), e a disporre l'eventuale diniego;*
  - e) *con specifico riferimento alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche private diverse dalle imprese e su quella dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, le modalità di dialogo tra il Registro delle imprese e le basi di dati di cui è titolare l'Agenzia delle Entrate relativi al codice fiscale ovvero, se assegnata, alla partita IVA dei trust e agli atti istitutivi, dispositivi, modificativi o traslativi inerenti le predette persone giuridiche e i trust, rilevanti in quanto presupposti impositivi per l'applicazione di imposte dirette o indirette;*
  - f) *la definizione dei diritti di segreteria, fissati sulla base di costi standard definiti a norma dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per gli adempimenti di cui al presente articolo.*
6. *La consultazione dei registri di cui al presente articolo non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo.*

#### **ART.22**

##### *(Obblighi del cliente)*

1. *I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.*
2. *Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.*
3. *Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni*



eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile.

4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.
5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lett. a). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.

## *Sezione II*

### **ART.23**

*(Misure semplificate di adeguata verifica della clientela)*

1. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possono applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti prescritti dall'articolo 18.
2. Ai fini dell'applicazione di misure semplificate di adeguata verifica della clientela e fermo l'obbligo di commisurarne l'estensione al rischio in concreto rilevato, i soggetti obbligati tengono conto, tra l'altro, dei seguenti indici di basso rischio:
  - a) indici di rischio relativi a tipologie di clienti quali:
    - 1) società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;
    - 2) pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea;
    - 3) clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio, ai sensi della lettera c);
  - b) indici di rischio relativi a tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali:



- 1) *contratti di assicurazione vita rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP, nel caso in cui il premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico non sia di importo superiore a 2.500 euro;*
- 2) *forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'articolo 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge;*
3. *regimi di previdenza o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui i contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti;*
4. *prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, volti a favorire l'inclusione finanziaria;*
5. *prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono mitigati da fattori, quali limiti di spesa o trasparenza della titolarità;*
- c) *indici di rischio relativi ad aree geografiche quali:*
  - 1) *Stati membri;*
  - 2) *paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;*
  - 3) *paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;*
  - 4) *paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, quali valutazioni reciproche ovvero rapporti di valutazione dettagliata pubblicati, prevedano e diano effettiva applicazione a presidi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, coerenti con le raccomandazioni del GAFI.*
3. *Le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), e gli organismi di autoregolamentazione, in conformità delle regole tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, possono individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l'elenco di cui al precedente comma e stabiliscono misure semplificate di adeguata verifica della clientela da adottare in situazioni di basso rischio. Nell'esercizio delle medesime attribuzioni, le autorità di vigilanza di settore individuano la tipologia delle misure di adeguata verifica semplificata che le banche e gli istituti di moneta elettronica sono autorizzati ad applicare in relazione a prodotti di moneta elettronica, ricorrendo, cumulativamente, le seguenti condizioni:*
  - a) *lo strumento di pagamento non è ricaricabile ovvero è previsto un limite mensile massimo di utilizzo di 250 euro che può essere speso solo nel territorio della Repubblica;*
  - b) *l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non supera i 250 euro;*
  - c) *lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni o servizi;*
  - d) *lo strumento di pagamento non è alimentato con moneta elettronica anonima;*
  - e) *l'emittente effettua un controllo sulle operazioni effettuate idoneo a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette;*
  - f) *qualora l'importo memorizzato sul dispositivo sia superiore a 100 euro, tale importo non sia rimborsato o ritirato in contanti.*



4. *L'applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela è comunque esclusa quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.*

#### **ART.24**

*(Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela)*

1. *I soggetti obbligati in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.*
2. *Nell'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati tengono conto, almeno dei seguenti fattori:*
  - a) *fattori di rischio relativi al cliente quali:*
    - 1) *rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale;*
    - 2) *clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio secondo i criteri di cui alla lettera c);*
    - 3) *strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale;*
    - 4) *società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari;*
    - 5) *tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante;*
    - 6) *assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta;*
  - b) *fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali:*
    - 1) *servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare;*
    - 2) *prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato;*
    - 3) *rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento;*
    - 4) *pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività;*
    - 5) *prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l'uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti;*
  - c) *fattori di rischio geografici quali quelli relativi a:*
    - 1) *Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI;*
    - 2) *Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;*
    - 3) *Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali;*
    - 4) *Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche.*
3. *Ai fini dell'applicazione di obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela i soggetti obbligati esaminano contesto e finalità di operazioni caratterizzate da importi*



*insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate e, in ogni caso, rafforzano il grado e la natura delle verifiche atte a determinare se le operazioni siano sospette.*

4. *Le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), e gli organismi di autoregolamentazione, in conformità delle regole tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, possono individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l'elenco di cui al comma 2 e possono stabilire misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 25, da adottare in situazioni di elevato rischio.*
5. *I soggetti obbligati applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di:*
  - a) *clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea;*
  - b) *rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo;*
  - c) *rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte.*
6. *I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.*

#### **ART.25**

*(Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela)*

1. *I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, adottano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela acquisendo informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo, approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e intensificando la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.*
2. *Nel caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un paese terzo gli intermediari bancari e finanziari, oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela, adottano le seguenti ulteriori misure:*
  - a) *raccogliono sull'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente informazioni sufficienti per comprendere pienamente la relativa struttura proprietaria e la natura delle attività svolte nonché per determinare, sulla base di pubblici registri, elenchi, atti o documenti, la correttezza e la qualità della vigilanza cui l'ente o corrispondente è soggetto;*
  - b) *valutano la qualità dei controlli in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo cui l'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente estero è soggetto;*



- c) *ottengono l'autorizzazione dei titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di aprire nuovi conti di corrispondenza;*
  - d) *definiscono in forma scritta i termini dell'accordo con l'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente e i rispettivi obblighi;*
  - e) *si assicurano che l'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente estero abbia sottoposto ad adeguata verifica i clienti che hanno un accesso diretto ai conti di passaggio, che l'ente o l'istituto effettui il controllo costante dei rapporti con tali clienti e che, su richiesta, possa fornire all'intermediario controparte obbligato i dati pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela;*
  - f) *assicurano un monitoraggio costante del rapporto con l'ente creditizio o l'istituto finanziario corrispondente, con frequenza e intensità commisurate al servizio di corrispondenza svolto.*
3. *E' fatto divieto agli intermediari bancari e finanziari di aprire o mantenere, anche indirettamente, conti di corrispondenza con banche di comodo.*
4. *I soggetti obbligati definiscono adeguate procedure, basate sul rischio, per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta e, nel caso di rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con persone politicamente esposte, oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela, adottano le seguenti ulteriori misure:*
- a) *ottengono l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un'operazione occasionale con tali clienti;*
  - b) *applicano misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione;*
  - c) *assicurano un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale.*
5. *Nel caso in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano persone politicamente esposte, i soggetti obbligati osservano, al momento del pagamento della prestazione ovvero della cessione del contratto, le seguenti ulteriori misure:*
- a) *informare l'alta dirigenza prima del pagamento dei proventi della polizza;*
  - b) *eseguire controlli più approfonditi sull'intero rapporto con il contraente.*

### *Sezione III*

#### *ART.26*

*(Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi)*

1. *Ferma la responsabilità dei soggetti obbligati in ordine agli adempimenti di cui al presente Titolo, è consentito ai medesimi di ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c).*
2. *Ai fini della presente sezione, si considerano "terzi":*
  - a) *gli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2;*



b) gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in altri Stati membri;

c) gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in un Paese terzo, che:

1) sono tenuti ad applicare misure di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti di livello analogo a quelle previste dalla direttiva;

2) sono sottoposti a controlli di vigilanza in linea con quelli previsti dal diritto dell'Unione europea;

d) i professionisti nei confronti di altri professionisti.

#### ART.27

*(Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi)*

1. Nei limiti di cui all'articolo 26, gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considerano assolti, previo rilascio di idonea attestazione da parte del terzo che abbia provveduto ad adempiervi, nell'ambito di un rapporto continuativo o dell'esecuzione di una prestazione professionale ovvero in occasione del compimento di un'operazione occasionale.
2. L'attestazione di cui al comma 1 deve essere univocamente riconducibile al terzo e deve essere trasmessa dal terzo medesimo al soggetto obbligato che se ne avvale. Nella medesima attestazione è espressamente confermato il corretto adempimento degli obblighi da parte dell'attestante in relazione alle attività di verifica effettuate nonché la coincidenza tra il cliente verificato dal terzo e il soggetto a cui l'attestazione si riferisce. Le Autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), possono individuare idonee forme e modalità di attestazione, tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di comunicazione e trasferimento a distanza.
3. I terzi mettono a disposizione dei soggetti obbligati le informazioni richieste in occasione dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c). Le copie dei documenti acquisiti dai terzi in sede di adeguata verifica del cliente sono trasmesse, senza ritardo, dai terzi medesimi ai soggetti obbligati che ne facciano richiesta.
4. Per i clienti il cui contatto è avvenuto attraverso l'intervento dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 3, lettere b) e c), l'intermediario può procedere all'identificazione acquisendo da tali soggetti obbligati le informazioni necessarie, anche senza la presenza contestuale del cliente.
5. Nel caso di rapporti continuativi relativi all'erogazione di credito al consumo, di leasing o di altre tipologie operative indicate dalla Banca d'Italia, l'identificazione può essere effettuata da collaboratori esterni legati all'intermediario da apposita convenzione, nella quale siano specificati gli obblighi previsti dal presente decreto e ne siano conformemente regolate le modalità di adempimento.

#### ART.28

*(Responsabilità dei soggetti obbligati)*

1. I soggetti obbligati, responsabili dell'adeguata verifica della clientela, valutano se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai terzi siano idonei e sufficienti ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dal presente decreto e verificano, nei limiti della



*diligenza professionale, la veridicità dei documenti ricevuti. In caso di dubbi sull'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, i soggetti obbligati provvedono, in proprio a compierne l'identificazione e ad adempiere, in via diretta, agli obblighi di adeguata verifica.*

#### **ART.29**

*(Esecuzione da parte di terzi aventi sede in paesi ad alto rischio)*

- 1. E' fatto divieto ai soggetti obbligati di avvalersi di terzi aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.*

#### **ART.30**

*(Esclusioni)*

- 1. Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia nei casi in cui, ai sensi del contratto o della convenzione comunque denominata, il fornitore del servizio esternalizzato o l'agente siano equiparabili ai dipendenti o, comunque, a soggetti stabilmente incardinati nell'organizzazione dei soggetti obbligati per i quali svolgono la propria attività.*

### **CAPO II**

#### **Obblighi di conservazione**

#### **ART.31**

*(Obblighi di conservazione)*

- 1. I soggetti obbligati conservano i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente.*
- 2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti obbligati conservano copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela e l'originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni. La documentazione conservata deve consentire, quanto meno, di ricostruire univocamente:
  - a) la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico;*
  - b) i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;*
  - c) la data, l'importo e la causale dell'operazione;*
  - d) i mezzi di pagamento utilizzati.**



3. *I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale.*

#### **ART.32**

*(Modalità di conservazione dei dati e delle informazioni)*

1. *I soggetti obbligati adottano sistemi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni idonei a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto.*
2. *Le modalità di conservazione adottate devono prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni ed essere idonee a garantire la ricostruzione dell'operatività o attività del cliente nonché l'indicazione esplicita dei soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati. Le predette modalità devono, altresì, assicurare:*
  - a) *l'accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lett. a);*
  - b) *la tempestiva acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data. È considerata tempestiva l'acquisizione conclusa entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione professionale, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;*
  - c) *l'integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione;*
  - d) *la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi.*
3. *I soggetti obbligati possono avvalersi, per la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni, di un autonomo centro di servizi, ferma restando la responsabilità del soggetto obbligato e purché sia assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato al sistema di conservazione.*

#### **ART.33**

*(Obbligo di invio dei dati aggregati alla UIF)*

1. *Gli intermediari bancari e finanziari, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettere i) ed o), nonché le società fiduciarie di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), trasmettono alla UIF dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali.*



2. *La UIF individua le tipologie di dati da trasmettere, le modalità e la cadenza della loro trasmissione e verifica il rispetto dell'obbligo di cui al presente articolo, anche mediante accesso diretto ai dati e alle informazioni conservate dall'intermediario bancario o finanziario o dalla società fiduciaria.*

#### **ART.34**

*(Disposizioni specifiche)*

1. *Nel rispetto del vigente quadro di attribuzioni e competenze, i dati e le informazioni conservate secondo le norme di cui al presente Capo sono utilizzabili a fini fiscali.*
2. *Il fascicolo del cliente, conforme a quanto prescritto dagli articoli 31 e 32, e la custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti presso il notaio nonché la tenuta dei repertori notarili, a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e successive modificazioni, e la descrizione dei mezzi di pagamento ai sensi dell'articolo 35, comma 22, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 costituiscono idonea modalità di conservazione dei dati e delle informazioni.*
3. *Fermo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente decreto per le finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità ed efficienza, le Autorità di vigilanza di settore, a supporto delle rispettive funzioni, possono adottare disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti, contenuti in archivi informatizzati, ivi compresi quelli già istituiti presso i soggetti rispettivamente vigilati, alla data di entrata in vigore del presente articolo.*

### **CAPO III**

#### **Obblighi di segnalazione**

#### **ART. 35**

*(Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette)*

1. *I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto. La UIF, con le modalità di cui*



*all'articolo 6, comma 4, lettera e), emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette.*

- 2. In presenza degli elementi di sospetto di cui al comma 1, i soggetti obbligati si astengono dal compiere l'operazione finché non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta, fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano tempestivamente la UIF. La segnalazione si considera tardiva ove effettuata, nonostante la preesistenza degli elementi di sospetto, solo successivamente all'avvio di attività ispettive presso il soggetto obbligato, da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lett. a). In ogni caso, è considerata tardiva la segnalazione effettuata decorsi trenta giorni dal compimento dell'operazione sospetta.*
- 3. I soggetti obbligati effettuano la segnalazione contenente i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto, e collaborano con la UIF, rispondendo tempestivamente alla richiesta di ulteriori informazioni. La UIF, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, lettera d), emana istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette al fine di assicurare tempestività, completezza e riservatezza delle stesse.*
- 4. Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Le medesime comunicazioni non comportano responsabilità di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell'attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l'attività illegale sia stata realizzata.*
- 5. L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intenderlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.*

#### **ART. 36**

*(Modalità di segnalazione da parte degli intermediari bancari e finanziari, degli altri operatori finanziari, delle società di gestione degli strumenti finanziari e dei soggetti convenzionati e agenti)*

- 1. Ai fini della segnalazione di operazioni sospette, gli intermediari bancari e finanziari, gli altri operatori finanziari e le società di gestione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 3, comma 8, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, si avvalgono, anche mediante l'ausilio di strumenti informatici e telematici, di procedure di esame delle*



*operazioni che tengano conto, tra le altre, delle evidenze evincibili dall'analisi dei dati e dalle informazioni conservati ai sensi del Capo II del presente Titolo.*

2. *Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio, di altro punto operativo, unità organizzativa o struttura dell'intermediario o del soggetto cui compete l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela, ha l'obbligo di segnalare, senza ritardo, le operazioni di cui all'articolo 35 al titolare della competente funzione o al legale rappresentante o ad altro soggetto all'uopo delegato.*
3. *I soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2, lettera o), e di cui all'articolo 3, comma 3 lettera c), adempiono all'obbligo di segnalazione trasmettendo la segnalazione al titolare della competente funzione, al legale rappresentante o ad altro soggetto all'uopo delegato dell'intermediario mandante o di riferimento.*
4. *I mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), CAP, qualora non sia individuabile un intermediario di riferimento e i mediatori creditizi di cui all'articolo 128-sexies TUB, inviano la segnalazione direttamente alla UIF.*
5. *I soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), comunicano all'intermediario di riferimento ovvero, per i soggetti convenzionati e gli agenti operanti sul territorio nazionale per conto di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, al punto di contatto centrale ogni circostanza e informazione rilevante, ai fini della valutazione, da parte di questi ultimi, in ordine all'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta.*
6. *Il titolare della competente funzione, il legale rappresentante o altro soggetto all'uopo delegato dell'intermediario mandante o di riferimento, o il responsabile del punto di contatto centrale, esamina le segnalazioni pervenute e, qualora le ritenga fondate alla luce dell'insieme degli elementi a propria disposizione e delle evidenze desumibili dai dati e dalle informazioni conservati, le trasmette alla UIF, prive del nominativo del segnalante.*

#### **ART.37**

*(Modalità di segnalazione da parte dei professionisti)*

1. *I professionisti trasmettono la segnalazione di operazione sospetta direttamente alla UIF ovvero, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, agli organismi di autoregolamentazione.*
2. *Gli organismi di autoregolamentazione, ricevuta la segnalazione di operazione sospetta da parte dei propri iscritti, provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF, priva del nominativo del segnalante.*
3. *Per le società di revisione legale, il responsabile dell'incarico di revisione, che partecipa al compimento della prestazione e al quale compete la gestione del rapporto con il cliente, ha l'obbligo di trasmettere senza ritardo la segnalazione di operazione sospetta al titolare della competente funzione, al legale rappresentante o a un suo delegato. Quest'ultimo esamina le segnalazioni pervenute e le trasmette alla UIF, prive del nominativo del segnalante, qualora le ritenga fondate alla luce dell'insieme degli elementi a propria disposizione e delle evidenze desumibili dai dati e dalle informazioni conservati.*



### ART.38

#### *(Tutela del segnalante)*

- 1. I soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione.*
- 2. Il titolare della competente funzione, il legale rappresentante o altro soggetto all'uopo delegato presso i soggetti obbligati sono responsabili della custodia degli atti e dei documenti in cui sono indicate le generalità del segnalante.*
- 3. In ogni fase del procedimento, l'autorità giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l'identità del segnalante sia mantenuta riservata. In ogni caso, il nominativo del segnalante non può essere inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento e la sua identità non può essere rivelata, a meno che l'Autorità giudiziaria non disponga altrimenti, con provvedimento motivato ed assicurando l'adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il segnalante ivi compresa, ove necessaria in ragione dell'attinenza a procedimenti in materia di criminalità organizzata o terrorismo, l'applicazione delle cautele dettate dall'articolo 8 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di attività svolte sotto copertura, quando lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. In ogni caso, il nominativo del segnalante può essere rivelato solo quando l'autorità giudiziaria, disponendo a riguardo con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.*
- 4. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identità del segnalante, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata.*
- 5. Fermo quanto disposto dai commi 3 e 4, in caso di sequestro di atti o documenti l'autorità giudiziaria e gli organi di polizia giudiziaria adottano le cautele necessarie ad assicurare la riservatezza dei segnalanti.*
- 6. La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti, nonché gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate, tra la UIF, la Guardia di finanza, la DIA, le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione, avvengono per via telematica, con modalità idonee a garantire la tutela della riservatezza, la riferibilità della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonché l'integrità delle informazioni trasmesse.*

### ART.39

#### *(Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette)*

- 1. Fuori dai casi previsti dal presente decreto, è fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.*



2. *Il divieto di cui al comma 1 non si estende alla comunicazione effettuata alle autorità di vigilanza di settore in occasione dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 2, e alla Guardia di finanza in occasione dei controlli di cui all'articolo 9, né alla comunicazione effettuata ai fini di accertamento investigativo.*
3. *Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra gli intermediari bancari e finanziari ovvero tra tali intermediari e le loro succursali e filiazioni controllate a maggioranza e situate in Paesi terzi, a condizione che le medesime succursali e filiazioni si conformino a politiche e procedure di gruppo, ivi comprese quelle relative alla condivisione delle informazioni, idonee a garantire la corretta osservanza delle prescrizioni dettate in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.*
4. *Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra professionisti che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori, anche se situati in Paesi terzi; a condizione che questi applichino misure equivalenti a quelle previste dal presente decreto legislativo.*
5. *Nei casi relativi allo stesso cliente o alla stessa operazione, che coinvolgano due o più intermediari bancari e finanziari ovvero due o più professionisti, il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra gli intermediari o tra i professionisti in questione, a condizione che appartengano ad uno Stato membro o siano situati in un Paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente decreto legislativo, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 42, 43 e 44 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.*
6. *Il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale non costituisce violazione del divieto di comunicazione previsto dal presente articolo.*

#### **ART.40**

*(Analisi e sviluppo della segnalazione)*

1. *La UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, definisce i criteri per l'approfondimento finanziario delle segnalazioni di operazioni sospette ed espleta le seguenti attività:*
  - a) *avvalendosi dei risultati delle analisi e degli studi compiuti nonché delle risultanze della propria attività ispettiva, effettua approfondimenti sotto il profilo finanziario delle segnalazioni ricevute nonché delle ipotesi di operazioni sospette non segnalate di cui viene a conoscenza, sulla base di dati e informazioni contenuti in archivi propri ovvero sulla base delle informazioni comunicate dagli organi delle indagini, dalle autorità di vigilanza di settore, dagli organismi di autoregolamentazione e dalle UIF estere;*
  - b) *effettua, sulla base di protocolli d'intesa, approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorità di vigilanza di settore, in collaborazione con le medesime anche avvalendosi, a tal fine, degli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso;*



- c) fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, trasmette, senza indugio, anche sulla base di protocolli d'intesa, le segnalazioni, corredate da una relazione tecnica, che presentano un rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e i risultati delle analisi svolte, incluse le informazioni ad esse pertinenti relative ai reati presupposto associati, alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, qualora siano attinenti alla criminalità organizzata o al terrorismo;*
- d) mantiene evidenza per dieci anni delle segnalazioni che ritiene infondate, mediante procedure che consentano, sulla base di protocolli d'intesa, la consultazione agli organi investigativi di cui all'articolo 9.*
- 2. Ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione, la UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia possono richiedere ulteriori informazioni al soggetto che ha effettuato la segnalazione ovvero ai soggetti, destinatari degli obblighi di cui al presente decreto, nonché alle Pubbliche amministrazioni, sui fatti oggetto di analisi o approfondimento.*
  - 3. La UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia adottano, anche sulla base di protocolli d'intesa e sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, le misure necessarie ad assicurare la riservatezza dell'identità dei soggetti che effettuano le segnalazioni ovvero dei soggetti che sono tenuti, in forza del presente decreto, a fornire ulteriori informazioni utili ai fini dell'analisi delle segnalazione e dell'approfondimento investigativo della stessa.*

#### **ART.41**

##### *(Flusso di ritorno delle informazioni)*

- 1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, anche sulla base di protocolli di intesa, informano la UIF degli esiti investigativi dell'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette.*
- 2. La UIF, con modalità idonee a garantire la tutela della riservatezza, comunica al segnalante, direttamente ovvero tramite gli organismi di autoregolamentazione, gli esiti delle segnalazioni, anche tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Direzione investigativa antimafia e dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.*
- 3. Il flusso di ritorno delle informazioni è sottoposto allo stesso divieto di comunicazione ai clienti o ai terzi previsto dall'articolo 39.*
- 4. In occasione degli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 7, la UIF, la Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli forniscono al Comitato di sicurezza finanziaria le informazioni sulle tipologie e i fenomeni osservati nell'anno solare precedente. La UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, forniscono altresì al Comitato di sicurezza finanziaria informazioni sull'esito delle segnalazioni ripartito per categoria dei segnalanti, tipologia delle operazioni e aree territoriali.*



**CAPO IV**  
**Obbligo di astensione**

**ART.42**  
**(Astensione)**

1. *I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.*
2. *I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.*
3. *I professionisti sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo.*
4. *È fatta in ogni caso salva l'applicazione dell'articolo 35, comma 2, nei casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto.*

**CAPO V**  
**DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I SOGGETTI CONVENZIONATI E AGENTI DI**  
**PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO E DI ISTITUTI DI MONETA**  
**ELETTRONICA**

**ART.43**  
**(Misure di controllo di soggetti convenzionati e agenti)**

1. *I prestatori di servizi di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le rispettive succursali e i punti di contatto centrale di cui al comma 3 adottano procedure e sistemi di controllo idonei a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti i soggetti convenzionati e gli agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn).*
2. *Le procedure e i sistemi di controllo, articolati in ragione della natura e del rischio propri dell'attività svolta, assicurano, quanto meno:*



- a) *l'individuazione, la messa a disposizione e l'aggiornamento di standard e pratiche di riferimento, in materia di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti e segnalazione di operazioni sospette, cui i soggetti convenzionati e gli agenti sono tenuti a conformarsi, al fine di consentire il corretto adempimento degli obblighi di cui al presente decreto da parte dei prestatori di servizi di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica;*
  - b) *l'adozione di specifici programmi di formazione, idonei ad orientare i soggetti convenzionati e gli agenti nel riconoscimento di operatività potenzialmente anomale in quanto connesse al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;*
  - c) *l'individuazione, la verifica del possesso e il controllo sulla permanenza, nel corso del rapporto di convenzionamento o del mandato, di requisiti reputazionali dei soggetti convenzionati e degli agenti, idonei a garantire la legalità dei loro comportamenti e ad assicurare la corretta attuazione delle pratiche di cui alla lettera a);*
  - d) *la verifica e il controllo dei comportamenti e dell'osservanza, da parte dei soggetti convenzionati e degli agenti, degli standard e delle pratiche di cui alla lettera a);*
  - e) *la previsione di meccanismi di immediata estinzione del rapporto di convenzionamento o del mandato a fronte del venir meno dei requisiti di cui alla lettera c) ovvero di gravi o ripetute infrazioni, riscontrate in occasione delle verifiche e dei controlli di cui alla lettera d).*
3. *I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro e stabiliti sul territorio della Repubblica senza succursale, avvalendosi di soggetti convenzionati e agenti, designano un punto di contatto centrale in Italia attraverso cui assolvono agli obblighi di cui al presente decreto.*
4. *Fermo l'obbligo di immediata istituzione del punto di contatto centrale e la relativa responsabilità in ordine all'adempimento degli obblighi cui esso soggiace in forza della normativa nazionale vigente, la Banca d'Italia detta disposizioni attuative delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 10 della direttiva, concernenti i requisiti, le procedure, i sistemi di controllo e le funzioni del punto di contatto centrale e vigila sulla loro osservanza. Le disposizioni sono adottate entro sei mesi dall'adozione delle predette norme tecniche di regolamentazione da parte della Commissione europea.*

#### **ART. 44**

*(Adempimenti a carico dei soggetti convenzionati e degli agenti)*

1. *Ferma la responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento e degli istituti di moneta elettronica in ordine all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela i soggetti convenzionati e gli agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn):*
  - a) *acquisiscono i dati identificativi del cliente; dell'esecutore e del titolare effettivo e li trasmettono al medesimo intermediario ovvero, per i soggetti convenzionati e gli agenti operanti sul territorio nazionale per conto di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, al punto di contatto centrale una comunicazione contenente i dati acquisiti, entro 20 giorni dall'effettuazione dell'operazione; in caso di*



*operazioni occasionali, anche di importo inferiore a 15.000 euro, la comunicazione è inviata prima della relativa esecuzione;*

- b) conservano, per un periodo di 12 mesi, i dati acquisiti ai sensi della lettera a);*
  - c) comunicano all'intermediario di riferimento ovvero, per i soggetti convenzionati e gli agenti operanti sul territorio nazionale per conto di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, al punto di contatto centrale ogni circostanza e informazione rilevante, ai fini della valutazione, da parte di questi ultimi, in ordine all'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta.*
- 2. L'atto di convenzionamento o il mandato, quale che sia il tipo contrattuale utilizzato per la regolamentazione dei rapporti tra le parti, indica espressamente:*
- a) gli adempimenti cui i soggetti convenzionati e gli agenti sono tenuti in occasione dell'identificazione di cui al comma 1, lettera a), e le modalità di adempimento dei medesimi, l'indicazione dei tempi entro cui le informazioni sono trasmesse all'intermediario di riferimento ovvero al punto di contatto centrale nonché la responsabilità ascrivibile al soggetto convenzionato o all'agente per l'inosservanza dei termini e delle condizioni ivi previsti;*
  - b) le modalità di conservazione dei dati acquisiti idonee a garantire, quanto meno, l'accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lett. a), nonché l'integrità e la non alterabilità dei medesimi dati, successivamente alla loro acquisizione;*
  - c) le modalità e tempi di invio della comunicazione di cui al comma 1, lettera c).*
- 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al servizio di pagamento di bollettini erogato dai prestatori di servizi di pagamento, sulla base di un contratto di esternalizzazione, tramite soggetti non abilitati alla promozione e alla conclusione di contratti aventi a oggetto servizi di pagamento, purchè risultino soddisfatte le seguenti condizioni:*
- a) il bollettino riporti i dati necessari al pagamento impressi a stampa in modo da consentirne la gestione in via automatizzata dal terminale utilizzato dal soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall'utente;*
  - b) il terminale dell'operatore incaricato non consenta in alcun modo di effettuare interventi manuali in grado di alterare le attività gestite in modo automatico.*

#### **ART.45**

*(Registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica)*

- 1. I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali, direttamente ovvero, limitatamente a quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, per il tramite del punto di contatto centrale, comunicano all'OAM, con cadenza semestrale, per l'annotazione in apposito registro pubblico informatizzato i seguenti dati relativi ai soggetti convenzionati e agli agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn):*



- a) *il nome, il cognome ovvero la denominazione sociale, completa dell'indicazione del nominativo del responsabile legale e del preposto, del soggetto convenzionato ovvero dell'agente e, ove assegnato, il codice fiscale;*
- b) *l'indirizzo ovvero la sede legale e, ove diversa, la sede operativa del soggetto convenzionato ovvero dell'agente, con indicazione della città e del relativo codice di avviamento postale;*
- c) *l'espressa indicazione della prestazione di servizi di rimessa di denaro, per come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, ove erogata dal soggetto convenzionato ovvero dall'agente.*
2. *Nelle ipotesi di cui all'articolo 43, comma 2, lettera e), i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali direttamente ovvero, limitatamente a quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, per il tramite del punto di contatto centrale, comunicano all'OAM, per l'annotazione in apposita sottosezione, ad accesso riservato, del registro di cui al comma 1 l'intervenuta cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato, per motivi non commerciali, entro trenta giorni dall'estinzione del rapporto. L'accesso alla sottosezione è consentito, senza restrizioni, alla Guardia di Finanza, alla Banca d'Italia, all'autorità giudiziaria e alla UIF, per l'esercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché ai prestatori di servizi di pagamento e agli istituti di moneta elettronica, alle succursali e ai punti di contatto centrale, a salvaguardia della correttezza e della legalità dei comportamenti degli operatori del mercato.*
3. *Le modalità tecniche di alimentazione e consultazione del registro di cui al presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in modo che siano garantiti:*
- a) *l'accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle autorità di cui al comma 2;*
- b) *le modalità di accesso da parte dei prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, delle succursali e dei punti di contatto centrale, per le finalità di cui al comma 2;*
- c) *la tempestiva annotazione dei dati comunicati dai soggetti di cui al comma 1 e dei relativi aggiornamenti;*
- d) *l'attribuzione di un identificativo unico a ciascuno dei soggetti convenzionati o degli agenti annotati nel registro;*
- e) *l'interfaccia tra la sottosezione ad accesso riservato del registro di cui al comma 2 e gli altri elenchi o registri tenuti dall'OAM, anche al fine di rendere tempestivamente disponibile alle autorità e agli intermediari di cui al comma 2 l'informazione circa la sussistenza di eventuali provvedimenti di cancellazione o sospensione dai predetti elenchi o registri, adottati, ai sensi della normativa vigente, a carico di un medesimo soggetto;*
- f) *il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto;*
- g) *l'entità ovvero i criteri di determinazione del contributo, dovuto dai soggetti tenuti alle comunicazioni di cui al presente articolo, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro.*



## CAPO VI

### Obblighi di comunicazione

#### ART. 46

*(Obblighi di comunicazione degli organi di controllo dei soggetti obbligati)*

1. *I componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati vigilano sull'osservanza delle norme di cui al presente decreto e sono tenuti a:*
  - a) *comunicare, senza ritardo, al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;*
  - b) *comunicare, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore e alle amministrazioni e organismi interessati, in ragione delle rispettive attribuzioni, i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di cui al presente Titolo e delle relative disposizioni attuative, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.*

#### ART. 47

*(Comunicazioni oggettive)*

1. *Fermi gli obblighi di cui al Titolo II, Capo III, i soggetti obbligati trasmettono alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.*
2. *I dati e le informazioni sono utilizzati per l'approfondimento di operazioni sospette e per effettuare analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.*
3. *Con istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la UIF, sentito il Comitato di Sicurezza Finanziaria, individua le operazioni, i dati e le informazioni di cui al comma 1, definisce le relative modalità di trasmissione e individua espressamente le ipotesi in cui l'invio di una comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, ai sensi dell'articolo 35.*

## CAPO VII

### Segnalazione di violazioni

#### ART. 48

*(Sistemi interni di segnalazione delle violazioni)*

1. *I soggetti obbligati adottano procedure per la segnalazione al proprio interno da parte di dipendenti o di persone in posizione comparabile di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.*
2. *Le procedure di cui al comma 1 garantiscono:*



- a) la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni, ferme restando le regole che disciplinano le indagini e i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto delle segnalazioni;
- b) la tutela del soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;
- c) lo sviluppo di uno specifico canale di segnalazione, anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato.
3. La presentazione della segnalazione di cui al presente articolo non costituisce, di per sé, violazione degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale con il soggetto obbligato.
4. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non trova applicazione con riguardo all'identità del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.”.

### ART. 3

(Modifiche al Titolo III del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. Il titolo III del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 è sostituito dal seguente:

### **“TITOLO III MISURE ULTERIORI**

#### ART. 49

(Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore)

1. È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. Il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. La comunicazione da parte del debitore al creditore della predetta accettazione produce gli effetti di cui all'articolo 1277, primo comma del codice civile e, nei casi di mora del creditore, gli effetti di cui all'articolo 1210 del medesimo codice.
2. Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia è di 1.000 euro.



3. *Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la soglia è di 3.000 euro.*
4. *I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.*
5. *Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.*
6. *Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.*
7. *Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.*
8. *Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.*
9. *Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.*
10. *Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.*
11. *I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale.*
12. *A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione è ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018.*
13. *Le disposizioni di cui al presente articolo, concernenti la circolazione del contante e le modalità di circolazione degli assegni e dei vaglia non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e).*
14. *Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano parte banche, Poste Italiane S.p.A., SIM, SGR, SICAV, SICAF e imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP.*



15. *Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. E' altresì fatto salvo quanto previsto dall'articolo 494 del codice di procedura civile.*

#### **ART. 50**

*(Divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia)*

1. *L'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia è vietata.*
2. *L'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, aperti presso Stati esteri, è vietato.*

#### **ART. 51**

*(Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo)*

1. *I soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7 e 12, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate. La medesima comunicazione è dovuta dai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati, quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza.*
2. *In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che li accetta in versamento e dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che ne effettua l'estinzione, salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già effettuata dall'altro soggetto obbligato.*
3. *Qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di trasferimento segnalata ai sensi dell'articolo 35, non sussiste l'obbligo di comunicazione di cui al comma 1. "*

#### **ART. 4**

*(Modifiche al Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)*

1. Il titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è sostituito dal seguente:

#### **"TITOLO IV**

#### **DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I PRESTATORI DI SERVIZI DI GIOCO**



*Art. 52*

*(Misure per la mitigazione del rischio)*

1. *I concessionari di gioco adottano procedure e sistemi di controllo adeguati a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, compresi quelli relativi ai clienti, ai paesi o aree geografiche e alle operazioni e tipologie di gioco, cui sono esposti i distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, di cui i medesimi concessionari si avvalgono per l'offerta di servizi di gioco.*
2. *Le procedure e i sistemi di controllo, articolati in ragione della natura e del rischio propri dell'attività svolta tramite distributori ed esercenti, assicurano quanto meno:*
  - a) *l'individuazione, la verifica del possesso e il controllo sulla permanenza, nel corso del rapporto; di requisiti reputazionali, richiesti ai sensi della convenzione di concessione per i distributori e gli esercenti, idonei a garantire la legalità e correttezza dei loro comportamenti;*
  - b) *la verifica e il controllo dell'osservanza, da parte dei distributori e degli esercenti a qualsiasi titolo contrattualizzati, degli standard e dei presidi adottati dai concessionari in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;*
  - c) *l'adozione e l'osservanza, anche da parte dei distributori e degli altri esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, di procedure che consentano di monitorare:*
    - 1) *la tipologia delle operazioni di gioco e le possibili anomalie, di carattere oggettivo e soggettivo, ad esse riconducibili;*
    - 2) *i comportamenti che favoriscano o comunque non riducano il rischio di irregolarità o di violazione delle norme di regolamentazione del settore, ivi comprese quelle in materia di prevenzione del riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;*
    - 3) *con specifico riferimento al gioco offerto tramite VLT:*
      - 3.1. *le singole operazioni riferite ad ogni sessione di gioco nel periodo temporale massimo di una settimana;*
      - 3.2. *i comportamenti anomali legati all'entità insolitamente elevata degli importi erogati rispetto a quelli puntati;*
    - 4) *con specifico riferimento al gioco online:*
      - 4.1. *lo stato dei conti di gioco ed in particolare quelli sospesi e quelli sui quali vi siano movimentazioni rilevanti;*
      - 4.2. *i conti di gioco caratterizzati da una concentrazione anomala di vincite o perdite in un arco temporale limitato, specie se verificatesi su giochi in cui c'è interazione tra giocatori;*
      - 4.3. *la tipologia degli strumenti di ricarica utilizzati;*
      - 4.4. *la frequenza e le fasce orarie delle transazioni di ricarica del conto di gioco;*
      - 4.5. *l'individuazione di anomalie nell'utilizzo del conto di gioco per come desumibili dal rapporto tra depositi e prelievi.*
    - d) *la previsione di meccanismi di immediata estinzione del rapporto contrattuale, comunque denominato, a fronte del venir meno dei requisiti di cui alla lettera a) ovvero di gravi o ripetute infrazioni riscontrate in occasione delle verifiche e dei controlli di cui alla lettera b).*



3. *Il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in favore di soggetti aventi sede legale in altro Stato comunitario, è subordinato all'adozione di procedure e sistemi equivalenti a quelli di cui al comma 2 e idonei a garantire il perseguimento delle medesime finalità di controllo e prevenzione.*
4. *L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'esercizio delle proprie competenze e attribuzioni istituzionali nel comparto del gioco pubblico, verifica l'osservanza degli adempimenti cui, ai sensi del presente articolo, i concessionari sono tenuti e, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, emana linee guida, ad ausilio dei concessionari, adottando ogni iniziativa utile a sanzionarne l'inosservanza.*

### *ART. 53*

*(Disposizioni integrative in materia di adeguata verifica e conservazione)*

1. *Gli operatori di gioco on line procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente in occasione degli adempimenti necessari all'apertura e alla modifica del conto di gioco previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88.*
2. *Gli operatori di gioco on line consentono operazioni di ricarica dei conti di gioco, ai soggetti titolari del conto esclusivamente attraverso mezzi di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari connessi alle operazioni di gioco.*
3. *Gli operatori di gioco on line acquisiscono e conservano, per un periodo di dieci anni dalla relativa acquisizione, con modalità idonee a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, le informazioni relative:*
  - a) *ai dati identificativi conferiti dal cliente all'atto dell'apertura dei conti di gioco;*
  - b) *alla data di ogni operazioni di apertura e ricarica dei conti di gioco e di riscossione sui medesimi conti nonché al valore delle medesime operazioni e ai mezzi di pagamento per esse impiegati;*
  - c) *all'indirizzo IP, alla data, all'ora e alla durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi dell'operatore di gioco on line, pone in essere le suddette operazioni.*
4. *L'Agenzia delle dogane e dei monopoli riscontra l'autenticità dei dati contenuti nei documenti presentati dai richiedenti l'apertura dei conti di gioco anche attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità di cui decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64.*
5. *Ferma la responsabilità del concessionario, in ordine all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e conservazione di cui al Titolo II, le attività di identificazione del cliente sono effettuate dai distributori e dagli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, per il tramite dei quali il concessionario offre servizi di gioco pubblico su rete fisica, a diretto contatto con la clientela ovvero attraverso apparecchi videoterminali. A tal fine, i predetti distributori ed esercenti acquisiscono e conservano, con modalità idonee a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, le informazioni relative:*
  - a) *ai dati identificativi del cliente, all'atto della richiesta o dell'effettuazione dell'operazione di gioco;*



- b) alla data delle operazioni di gioco, al valore delle medesime operazioni e ai mezzi di pagamento utilizzati.
6. I distributori ed esercenti di gioco su rete fisica procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente che richiede o effettua, presso il medesimo operatore, operazioni di gioco, per un importo pari o superiore a 2.000 euro. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, i medesimi operatori sono tenuti ad applicare le predette misure, quale che sia l'importo dell'operazione effettuata.
7. Con riferimento ai giochi offerti tramite apparecchi VLT, i distributori e gli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, osservano le disposizioni di cui al presente articolo nei casi in cui il valore nominale del ticket sia di importo pari o superiore ai 500 euro. I concessionari assicurano, in ogni caso, che i distributori e gli esercenti di apparecchi VLT siano dotati di funzionalità tali da consentire la verifica di:
- a) ticket, di importo nominale pari o superiore ai 500 euro;
  - b) ticket, di qualunque importo, che indichino assenza di vincite o una bassa percentuale delle stesse rispetto al valore del ticket stesso.
8. I distributori e gli esercenti inviano i dati acquisiti, relativi al cliente e all'operazione, al concessionario di riferimento, entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione. I medesimi soggetti assicurano la conservazione dei dati di cui alla presente lettera per un periodo di due anni dalla data di relativa acquisizione, fermi, a carico del concessionario, gli obblighi di cui al Titolo II, Capo II, del presente decreto.
9. Fermo quanto stabilito dal comma 7, i gestori di case da gioco applicano le misure di identificazione e verifica dell'identità del cliente qualora il valore delle transazioni effettuate per l'acquisto o cambio di gettoni o di altri mezzi di gioco ovvero per l'incasso di vincite da parte del cliente sia di importo pari o superiore a 2.000 euro. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, i medesimi gestori sono tenuti ad applicare le predette misure, quale che sia l'importo dell'operazione effettuata.
10. I gestori di case da gioco assicurano la conservazione, per un periodo di dieci anni, dei dati e delle informazioni relativi alla data e alla tipologia delle transazioni di gioco di cui al comma 9, ai mezzi di pagamento utilizzati per l'acquisto o il cambio dei gettoni di gioco, alle transazioni di gioco effettuate dal cliente e al valore delle medesime.
11. I gestori di case da gioco soggette a controllo pubblico che, indipendentemente dall'ammontare dei gettoni o degli altri mezzi di gioco acquistati, procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità del cliente fin dal momento del suo ingresso nei relativi locali sono tenuti ad adottare procedure idonee a ricollegare i dati identificativi del cliente alle operazioni di cui al comma 9, svolte dal cliente all'interno della casa da gioco.

#### **ART. 54**

*(Autorità e cooperazione nel comparto del gioco)*

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Titolo, le amministrazioni e istituzioni interessate, a supporto dei prestatori di servizi di gioco, elaborano standard tecnici di regolamentazione, anche sulla base dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di



*finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria, ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto.*

- 2. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze, adottano protocolli d'intesa, volti ad assicurare lo scambio di informazioni necessario a garantire il coordinamento, l'efficacia e la tempestività delle attività di controllo e verifica dell'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, adottati dai prestatori di servizi di gioco. ”.*

## **ART. 5**

*(Modifiche al Titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)*

1. Il Capo I del Titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è sostituito dal seguente:

### **“CAPO I Sanzioni penali**

#### **Art. 55**

*(Fattispecie incriminatrici)*

- 1. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.*
- 2. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.*
- 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.*
- 4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39 comma 1 e 41, comma 3 è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro.*
- 5. Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte*



*di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.*

6. *Per le violazioni delle disposizioni di cui all' articolo 131-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è ordinata, nei confronti degli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento attraverso il servizio di rimessa di denaro di cui all' articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la confisca degli strumenti che sono serviti a commettere il reato. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 5 è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.*
7. *Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al comma 6 nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'Autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.”.*

2. Il Capo II del Titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 è sostituito dal seguente:

## **“ CAPO II**

### **Sanzioni amministrative**

#### **ART. 56**

*(Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione)*

1. *Ai soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela del presente decreto omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro.*
2. *La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica ai soggetti obbligati che, in presenza o al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 42, compiono le operazioni o eseguono la prestazione professionale.*
3. *Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 sono aumentate sino al triplo.*

#### **ART. 57**

*(Inosservanza degli obblighi di conservazione)*

1. *Ai soggetti obbligati che, in violazione di quanto disposto dagli articoli 31 e 32, non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti o la effettuano tardivamente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro.*



*2. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono aumentate sino al triplo.*

#### **ART. 58**

*(Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette)*

- 1. Ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazione sospetta ovvero la effettuano tardivamente ai sensi dell'articolo 35, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 40 per cento del valore dell'operazione non segnalata ovvero tardivamente segnalata.*
- 2. La medesima sanzione di cui al comma 1 si applica al personale dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2, responsabili, in via esclusiva o concorrente con l'ente presso cui operano, dell'omessa o tardiva segnalazione di operazione sospetta.*
- 3. Ai soggetti obbligati che, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme previste dal presente decreto in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave.*
- 4. Nel caso di violazioni dell'obbligo di segnalazioni delle operazioni sospette, gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, l'importo massimo della sanzione è pari almeno ad un milione di euro ovvero al doppio del vantaggio conseguito, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile.*
- 5. Ai soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta, disposto dalla UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 200.000 euro.*

#### **ART. 59**

*(Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati)*

- 1. Ciascun componente degli organi di controllo presso i soggetti obbligati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro qualora, nell'esercizio della propria funzione, ometta di effettuare o effettui tardivamente le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'articolo 46 del presente decreto.*
- 2. Le autorità di vigilanza di settore provvedono all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo nei confronti dei componenti degli organi di controllo presso i soggetti obbligati rispettivamente vigilati.*



## ART.60

*(Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell'Unità di informazione finanziaria e degli ispettori del Ministero dell'economia e delle finanze)*

1. *Ai destinatari degli obblighi di trasmissione e informazione nei confronti dell'UIF, previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative, che omettono di fornire alla medesima Unità le informazioni o i dati richiesti per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.*
2. *La medesima sanzione di cui al comma 1 si applica a coloro che, in occasione delle ispezioni di cui all'articolo 5, comma 3, si rifiutano di esibire documenti o comunque rifiutano di fornire notizie o forniscano notizie errate od incomplete.*

## Art. 61

*(Sanzioni per inosservanza delle disposizioni specifiche in materia di soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica)*

1. *Ai soggetti convenzionati e agli agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), che non eseguono gli adempimenti di cui all'articolo 44, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, tenuto conto della rilevanza della violazione, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente comma sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali.*
2. *Ai prestatori di servizi di pagamento e agli istituti emittenti moneta elettronica, alle relative succursali e ai punti di contatto centrale che non ottemperano agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 45, si applica la sanzione pecuniaria di 4.500 euro. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, la sanzione è triplicata. Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta a 1.500 euro. La procedura per la contestazione delle violazioni di cui al presente comma e l'irrogazione e riscossione delle relative sanzioni è attribuita alla competenza dell'OAM.*
3. *La Guardia di finanza, che agisce con i poteri di cui di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, esercita il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al Titolo II, Capo V da parte dei soggetti convenzionati e degli agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn).*
4. *Il verbale, contenente l'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui al comma 1, è notificato, a cura della Guardia di finanza, anche all'istituto per conto del quale il soggetto convenzionato o l'agente ha operato e, relativamente alle violazioni contestate ai soggetti convenzionati e agli agenti di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato comunitario, al punto di contatto centrale, affinché adottino ogni iniziativa utile a prevenirne la reiterazione.*
5. *La Guardia di finanza qualora, nell'esercizio dei poteri di controllo conferiti ai sensi del presente decreto, accerti e contesti gravi violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 44 e riscontri la sussistenza, a carico del medesimo soggetto, di due distinte annotazioni, anche*



*non consecutive, nell'apposita sottosezione del registro di cui all'articolo 45 comma 2, avvenute nel corso dell'ultimo triennio, propone, a titolo accessorio rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione da quindici giorni a tre mesi dell'esercizio del servizio, oggetto di convenzione o mandato, rispetto al quale la violazione è stata riscontrata.*

- 6. Nell' ipotesi di cui al comma 5, l'istituto per conto del quale opera il soggetto convenzionato o l'agente ovvero, limitatamente alle violazioni contestate a soggetti convenzionati e agenti di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato comunitario, il punto di contatto centrale, è tenuto, in solido con il soggetto convenzionato o l'agente, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.*
- 7. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 5 è adottato dagli uffici centrali del Ministero dell'economia e delle finanze e notificato all'interessato, all'istituto per conto del quale opera il soggetto convenzionato o l'agente ovvero, limitatamente alle violazioni contestate ai soggetti convenzionati di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato comunitario, al punto di contatto centrale. Il provvedimento di sospensione è, altresì, comunicato all'OAM, per l'annotazione nella sottosezione del registro di cui all'articolo 45 comma 2, e per l'attivazione delle procedure di comunicazione e informativa previste dall'articolo 128-duodecies, comma 1-bis, TUB.*
- 8. L'esecuzione del provvedimento di sospensione, attraverso l'apposizione del sigillo dell'autorità procedente e delle sottoscrizioni del personale incaricato nonché il controllo sulla sua osservanza da parte degli interessati sono espletati dalla Guardia di finanza. L'inosservanza del provvedimento di sospensione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro.*
- 9. Salvo quanto previsto dal comma 2, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 65. Il decreto che irroga la sanzione, notificato ai sensi di legge, è contestualmente comunicato, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze all'OAM, per l'annotazione nella sottosezione del registro di cui all'articolo 45 comma 2.*

## **ART. 62**

*(Disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati)*

- 1. Nei confronti degli intermediari bancari e finanziari responsabili di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, di quelle in materia di procedure e controlli interni di cui agli articoli 15 e 16 del presente decreto, delle relative disposizioni attuative adottate dalle autorità di vigilanza di settore nonché dell'inosservanza dell'ordine di cui al comma 4, lettera a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 euro a 5.000.000 ovvero pari al dieci per cento del fatturato complessivo annuo, quando tale importo percentuale è superiore a 5.000.000 di euro e il fatturato è disponibile e determinabile.*



2. *Fermo quanto disposto dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 5.000.000 di euro ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni di cui al comma 1 o l'inosservanza dell'ordine di cui al comma 4, lettera a) ovvero hanno inciso in modo rilevante sull'esposizione dell'intermediario al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore a 5.000.000 di euro, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinato o determinabile.*
3. *Nelle ipotesi di cui al comma 2, tenuto conto della gravità della violazione accertata e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 67, le autorità di vigilanza di settore, secondo le rispettive competenze, hanno il potere di applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento della funzione o dell'incarico di amministrazione, direzione o controllo dell'ente, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.*
4. *Per le violazioni delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e di quelle in materia di procedure e controlli interni di cui agli articoli 15 e 16 del presente decreto e delle relative disposizioni attuative, caratterizzate da scarsa offensività o pericolosità alla stregua dei criteri di cui all'articolo 67, le autorità di vigilanza di settore, in alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria, hanno il potere di:*
  - a) *applicare all'ente responsabile la sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle, anche indicando le misure da adottare e il termine per attuarle;*
  - b) *qualora l'infrazione contestata sia cessata, applicare all'ente responsabile la sanzione consistente in una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile.*
5. *Nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio responsabili di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, di quelle in materia di procedure e controlli interni di cui agli articoli 15 e 16 del presente decreto, delle relative disposizioni attuative adottate dalle autorità di vigilanza di settore si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a 1.000.000 di euro. La medesima sanzione si applica ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni.*
6. *La violazione della prescrizione di cui all'articolo 25, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro.*
7. *All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo nei confronti degli intermediari bancari e finanziari provvedono la Banca d'Italia e l'IVASS, in ragione delle rispettive attribuzioni. La Banca d'Italia provvede, altresì, all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo in caso di inosservanza del regolamento (UE) 2015/847 e delle norme*



*tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 10 dei regolamenti (CE) 1093/2010, 1094/2010 e 1095/2010, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 45, paragrafi 7 e 11, della direttiva.*

8. *All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio provvede la CONSOB che comunica, altresì, al Ministero dell'economia e delle finanze i provvedimenti adottati ai sensi del comma 3 ai fini della cancellazione o sospensione dal Registro di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.*
9. *È fatta salva la competenza del Ministero dell'economia e delle finanze all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei soggetti obbligati vigilati che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibile la violazione dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta.*

#### **ART. 63**

*(Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III)*

1. *Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro.*
2. *La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 500 euro.*
3. *La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 1, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.*
4. *La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo.*
5. *La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1, del presente decreto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro.*
6. *Per le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo, che riguardano importi superiori a 250.000 euro, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.*
7. *Per le violazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, che riguardino importi superiori a 50.000 euro, la sanzione minima e massima è aumentata del 50 per cento.*

#### **ART. 64**

*(Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV commesse da distributori ed esercenti nel comparto del gioco)*

1. *Ai distributori e agli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, dei quali i concessionari si avvalgono per l'offerta di servizi di gioco, ivi compresi quelli operanti sul territorio*



*nazionale per conto di soggetti aventi sede legale in altro Stato comunitario, che non eseguono gli adempimenti cui sono tenuti ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo IV del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a 10.000 euro.*

- 2. La Guardia di finanza, che agisce con i poteri di cui di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, esercita il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto, da parte dei distributori e degli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, dei quali i concessionari si avvalgono per l'offerta di servizi di gioco e ne accerta e contesta le relative violazioni*
- 3. Il verbale contenente l'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui al comma 1 è notificato, a cura della Guardia di finanza, anche al concessionario, per conto del quale il distributore o l'esercente opera, affinché adottati ogni iniziativa utile a prevenirne la reiterazione.*
- 4. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, tenuto conto della rilevanza della violazione, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 3 sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali. In tali ipotesi, il concessionario è tenuto, in solido con il distributore o esercente contrattualizzato, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata.*
- 5. La Guardia di finanza, qualora, nell'esercizio dei poteri di controllo conferiti ai sensi del presente decreto, accerti e contesti una grave violazione delle disposizioni di cui al presente decreto a carico dei distributori e degli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, dei quali il concessionario si avvale per l'offerta di servizi di gioco, e riscontri la sussistenza, a carico dei medesimi soggetti, di due provvedimenti sanzionatori adottati nel corso dell'ultimo triennio, propone, a titolo accessorio rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione da quindici giorni a tre mesi dell'esercizio dell'attività medesima. Il provvedimento di sospensione è adottato dagli uffici centrali del Ministero dell'economia e delle finanze e notificato all'interessato. Il provvedimento di sospensione è notificato, negli stessi termini, oltre che all'interessato, anche al concessionario per conto del quale opera il distributore o esercente contrattualizzato, ai fini dell'adozione di ogni iniziativa utile ad attivare i meccanismi di estinzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, lettera d). Il provvedimento di sospensione è altresì comunicato dalla Guardia di finanza all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.*
- 6. L'esecuzione del provvedimento di sospensione, attraverso l'apposizione del sigillo dell'autorità procedente e delle sottoscrizioni del personale incaricato nonché il controllo sulla sua osservanza da parte degli interessati sono espletati dalla Guardia di finanza. L'inosservanza del provvedimento di sospensione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro.*
- 7. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 65, comma 4.*

#### **ART. 65**



(Procedimento sanzionatorio)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 61, comma 2, e dall'articolo 62, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'irrogazione delle sanzioni per violazione degli obblighi di cui al presente decreto nei confronti dei soggetti obbligati non sottoposti alla vigilanza delle autorità di vigilanza di settore. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede altresì:
  - a) all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, imputabile al personale e ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di intermediari bancari e finanziari, salva la competenza della Banca d'Italia e dell'IVASS, in ragione delle rispettive attribuzioni, all'irrogazione delle sanzioni per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime imputabili all'ente;
  - b) all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, imputabile ai revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente, salva la competenza della CONSOB all'irrogazione delle sanzioni per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime imputabili all'ente;
  - c) all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze adotta i propri decreti sanzionatori, udito il parere della Commissione prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Nel caso di concessione di nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria per l'utilizzo, in sede amministrativa, delle informazioni o degli atti relativi ad un procedimento penale, il termine di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689, decorre dalla data di ricezione del nulla osta medesimo.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando provvede all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1, lettera a) e b), può trasmettere gli atti alle autorità di vigilanza di settore per le valutazioni relative all'applicabilità delle sanzioni di rispettiva competenza. Parimenti, le autorità di vigilanza di settore trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze gli atti, qualora nell'esercizio della propria potestà sanzionatoria, ravvisino la sussistenza di elementi suscettibili di valutazione da parte del Ministero, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, rientranti nella sua competenza, ai sensi del presente decreto.
4. Il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui agli articoli 44, 49, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 12, 50, 51, comma 1, e 64 del presente decreto è svolto dagli uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato, già individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2011. La Commissione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, formula pareri di massima, per categorie di violazioni, utilizzate dalle Ragionerie territoriali dello Stato come riferimenti per la decretazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.



5. *I decreti sanzionatori, adottati ai sensi del presente articolo, sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario e, salvi i decreti sanzionatori di cui al comma 4, per i quali permane la competenza del tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione, è competente, in via esclusiva, il Tribunale di Roma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 152-bis del codice di procedura civile e le spese liquidate, in favore dell'amministrazione, affluiscono ai fondi destinati all'incentivazione del personale dipendente.*
6. *Le somme riscosse dal Ministero dell'economia e delle finanze, a titolo di sanzioni amministrative, sono ripartite ai sensi della legge 7 febbraio 1951, n. 168. I crediti vantati dal Ministero dell'economia e delle finanze rispetto alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi del presente decreto sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili del debitore.*
7. *Le autorità di vigilanza di settore, con proprio regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente articolo, adottano ovvero integrano proprie disposizioni atte a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori e il contraddittorio, in forma scritta e orale, con l'autorità procedente nonché, relativamente alle sanzioni da esse comminate, disposizioni attuative aventi ad oggetto, tra l'altro, la determinazione della definizione di fatturato utile per la quantificazione della sanzione, la procedura sanzionatoria e le modalità di pubblicazione delle sanzioni.*
8. *Gli organismi di cui agli articoli 112-bis e 128-undecies TUB attivano i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto, sanzionate dalle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lett. a) nell'esercizio delle proprie attribuzioni. Il procedimento di cancellazione è altresì attivato dall'organismo di cui all'articolo 113, comma 4, TUB e di cui all'articolo 13, comma 38, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ovvero dalla Banca d'Italia e dall'IVASS, fino all'istituzione dei medesimi organismi.*
9. *Al procedimento sanzionatorio di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo per le violazioni dell'articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7 e dell'articolo 51 il cui importo non sia superiore a 250.000 euro. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione dell'articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7 e dell'articolo 51, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.*
10. *In relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 58 del presente decreto, la responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando l'autore della violazione non è univocamente identificabile, ovvero quando lo stesso non è più perseguibile ai sensi della legge medesima.*
11. *Ai procedimenti sanzionatori rientranti nelle attribuzioni delle autorità di vigilanza di settore, si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 145 TUB, all'articolo 195 TUF, al Titolo XVIII, Capo VII, CAP e alle relative disposizioni attuative. Le previsioni di cui all'articolo 145 TUB e le relative disposizioni attuative si applicano altresì al procedimento con cui la Banca d'Italia provvede all'irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 56 e 57, nei confronti dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 5,*



*lettera e). Alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalle autorità di vigilanza di settore ai sensi dell'articolo 62, non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.*

#### **ART. 66**

*(Misure ulteriori)*

- 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 62, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze informa le competenti amministrazioni interessate e gli organismi di autoregolamentazione, ai fini dell'adozione, ai sensi degli articoli 9 e 11, di ogni atto idoneo ad intimare ai responsabili di porre termine alle violazioni e di astenersi dal ripeterle. Le medesime violazioni costituiscono presupposto per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, ai sensi e per gli effetti dei rispettivi ordinamenti di settore. In tali ipotesi l'interdizione dallo svolgimento della funzione, dell'attività o dell'incarico non può essere inferiore a due mesi e superiore a cinque anni .*
- 2. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di conservazione, di segnalazione di operazione sospetta e di controlli interni, il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato senza ritardo e per estratto, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle le modalità attuative di rispettiva pertinenza. La pubblicazione per estratto reca indicazione delle violazioni accertate, delle disposizioni violate, dei soggetti sanzionati, delle sanzioni rispettivamente applicate nonché, nel caso in cui sia adita l'autorità giudiziaria, dell'avvio dell'azione giudiziaria e dell'esito della stessa. Le informazioni pubblicate restano sul sito web per un periodo di cinque anni.*
- 3. Ferma la discrezionalità dell'autorità procedente in ordine alla valutazione della proporzionalità della misura rispetto alla violazione sanzionata, non si dà luogo alla pubblicazione nel caso in cui essa possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine in corso. Qualora detti impedimenti abbiano carattere temporaneo, la pubblicazione può essere differita al momento in cui essi siano venuti meno.*
- 4. Le sanzioni amministrative applicate dalle autorità di vigilanza di settore ai sensi dell'articolo 62, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonché le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse sono comunicate all'ABE, all'AEAP e all'AESFEM dall'autorità di vigilanza di settore che ne è membro.*

#### **ART. 67**

*(Criteri per l'applicazione delle sanzioni)*



1. *Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, previste nel presente Titolo, il Ministero dell'economia e delle finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica:*
  - a) *la gravità e durata della violazione;*
  - b) *il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;*
  - c) *la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;*
  - d) *l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;*
  - e) *l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;*
  - f) *il livello di cooperazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lett. a) prestato dalla persona fisica o giuridica responsabile;*
  - g) *l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;*
  - h) *le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.*
2. *A fronte di violazioni ritenute di minore gravità, in applicazione dei criteri di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dagli articoli 56 e 57 può essere ridotta da un terzo alla metà.*
3. *Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis della legge 21 novembre 1981, n. 689 in materia di concorso formale, di continuazione e di reiterazione delle violazioni.*

#### **ART. 68**

*(Applicazione della sanzione in misura ridotta)*

1. *Prima della scadenza del termine previsto per l'impugnazione del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze procedente il pagamento della sanzione in misura ridotta.*
2. *La riduzione ammessa è pari a un terzo dell'entità della sanzione irrogata. L'applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà.*
3. *Il Ministero dell'economia e delle finanze, nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza da parte dell'interessato, notifica al richiedente il provvedimento di accoglimento o rigetto dell'istanza, indicando l'entità dell'importo dovuto e le modalità attraverso cui effettuare il pagamento.*
4. *Il pagamento in misura ridotta è effettuato entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento di cui al comma 3. Fino a tale data, restano sospesi i termini per l'impugnazione del decreto sanzionatorio innanzi all'autorità giudiziaria. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di pagamento indicati obbliga il destinatario del decreto sanzionatorio al pagamento per intero della sanzione originariamente irrogata dall'amministrazione.*



5. *Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano a tutti i decreti sanzionatori, già notificati agli interessati, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione.*

#### **ART. 69**

*(Successione di leggi nel tempo)*

1. *Nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Titolo non costituisce più illecito. Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l'applicabilità dell'istituto del pagamento in misura ridotta.*
  2. *Dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è di due anni, decorrenti dalla ricezione della contestazione notificata all'amministrazione procedente. Dalla medesima data le predette notifiche all'amministrazione sono effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata. Il predetto termine è prorogato di ulteriori sei mesi nel caso di formale richiesta da parte dell'interessato di essere audito nel corso del procedimento. In ogni caso, il procedimento si considera concluso con l'adozione del decreto che dispone in ordine alla sanzione.*
  3. *Per i procedimenti di cui al comma 2, pendenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, il termine ivi previsto, ove non ancora maturato, è prorogato di ulteriori dodici mesi.”.*
3. Il Capo III del Titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è sostituito dal seguente:

#### **“CAPO III**

#### **Disposizioni finali**

#### **ART. 70**

*(Disposizioni concernenti l'applicazione del regolamento UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, n. 847)*

1. *Il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 2015, n. 847, non trova applicazione nel caso di trasferimenti di fondi effettuati in ambito nazionale sul conto di pagamento di un beneficiario che permette esclusivamente il pagamento della fornitura di beni o servizi qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:*
  - a) *il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia soggetto agli obblighi del presente decreto;*
  - b) *il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia in grado di risalire, attraverso il beneficiario medesimo e mediante il codice unico di identificazione dell'operazione, al trasferimento di fondi effettuato dal soggetto che ha concluso un accordo con il beneficiario per la fornitura di beni o servizi;*



- c) l'importo del trasferimento di fondi non superi i 1.000 euro.
2. ~~I prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 3, numero 5), del regolamento (UE) n. 847 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, fatta eccezione per le situazioni da essi valutate ad alto rischio di riciclaggio o finanziamento al terrorismo, possono non adottare i provvedimenti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento aventi sede in Paesi che hanno previsto una soglia di esenzione per gli obblighi di invio dei dati informativi. Il presente comma non si applica nel caso di trasferimento di fondi superiore a 1.000 euro o 1.000 USD.~~
3. La Banca d'Italia può emanare istruzioni per l'applicazione del regolamento (UE) n. 847 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento; mediante tali istruzioni possono essere indicate fattispecie di trasferimento di fondi rientranti nella deroga di cui al comma 1.

#### ART. 71

(Disposizioni sull'Ufficio italiano dei cambi)

1. Alla Banca d'Italia sono trasferiti le competenze e i poteri, con le relative risorse strumentali, umane e finanziarie, attribuiti all'Ufficio italiano dei cambi (UIC) dal decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e dai successivi provvedimenti in tema di controlli finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.
2. Ogni riferimento all'Ufficio italiano dei cambi contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende effettuato alla Banca d'Italia.
3. L'Ufficio italiano dei cambi è soppresso. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, la Banca d'Italia succede nei diritti e nei rapporti giuridici di cui l'Ufficio italiano cambi è titolare. Ai fini delle imposte sui redditi si applica, in quanto compatibile, l'articolo 172 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad eccezione del comma 7. La successione avviene applicando ai dipendenti dell'Ufficio italiano dei Cambi la medesima disciplina del rapporto di impiego prevista per il personale della Banca d'Italia, con mantenimento delle anzianità di grado e di servizio maturate e senza pregiudizio del trattamento economico e previdenziale già riconosciuto ai dipendenti medesimi dall'Ufficio.

#### ART. 72

(Modifiche a disposizioni normative vigenti)

1. All'articolo 7, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, , sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo le parole: "l'esistenza dei rapporti" sono inserite le seguenti: "e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo";



b) dopo le parole: "dati anagrafici dei titolari" sono inserite le seguenti: "e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi".

2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, all'articolo 7, undicesimo comma, quarto periodo, le parole: "sia in fase di indagini preliminari" sono sostituite dalle seguenti "sia ai fini delle indagini preliminari e dell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale".

3. Nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-septies è inserito il seguente:  
"Art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231."

4. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale è inserito il seguente articolo:

"Art. 648-quater (Confisca)

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti."

5. All'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "al sesto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605".

6. All'articolo 22-bis, comma 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: "g-bis) antiriciclaggio."

#### ART. 73

(Norme abrogate)

1. Restano abrogati:



- a) il Capo I del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, ad eccezione dell'articolo 5, commi 14 e 15, nonché gli articoli 10, 12, 13 e 14 e i relativi provvedimenti di attuazione;
- b) gli articoli 1, 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;
- c) gli articoli 150 e 151 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- d) il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, e i relativi regolamenti di attuazione;
- e) l'articolo 5-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
- f) i commi 5 e 6 dell'articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001;
- g) il secondo periodo dell'articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- h) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.”.

#### ART. 74

(Clausola di invarianza)

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni e le istituzioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

#### ART. 6

(Modifiche al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109)

1. Al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

#### “ART. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) amministrazioni interessate: gli enti preposti alla supervisione dei soggetti obbligati non vigilati dalle autorità di vigilanza di settore, per tali intendendosi le amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali, titolari di poteri di controllo ovvero competenti al rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi comunque denominati e gli organismi preposti alla vigilanza sul possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, prescritti dalla pertinente normativa di settore;



- b) congelamento di fondi: il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
- c) congelamento di risorse economiche: il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia;
- d) finanziamento del terrorismo: qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette;
- e) finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa: la fornitura o la raccolta di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata e strumentale, direttamente o indirettamente, a sostenere o favorire tutte quelle attività legate all'ideazione o alla realizzazione di programmi volti a sviluppare strumenti bellici di natura nucleare o chimica o batteriologica;
- f) fondi: le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, possedute anche per interposta persona fisica o giuridica, compresi a titolo meramente esemplificativo:
- 1) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;
  - 2) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;
  - 3) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonché gli strumenti finanziari come definiti nell'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  - 4) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;
  - 5) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;
  - 6) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;
  - 7) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;
  - 8) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni;
  - 9) le polizze assicurative concernenti i rami vita di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;
- g) legge antiriciclaggio: il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni;
- h) regolamenti comunitari: i regolamenti (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, e n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, e successive modificazioni, ed i regolamenti emanati ai sensi degli articoli 75 e 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, adottati al fine di prevenire, contrastare e reprimere il fenomeno del



*terrorismo internazionale, della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche in attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU;*

- i) risorse economiche: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali e i beni, mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica, da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi;*
- l) soggetti designati: le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entità designati come destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale;*
- m) UIF: l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia.”;*

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

**“ART. 2**

*(Finalità e ambito di applicazione)*

- 1. Il presente decreto detta misure per prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche per il contrasto del finanziamento del terrorismo, del finanziamento della proliferazione e dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale disposte in base alle risoluzioni delle Nazioni unite, alle deliberazioni dell'Unione europea e a livello nazionale dal Ministro dell'economia e delle finanze .*
- 2. Il presente decreto non si applica alle sanzioni di natura commerciale nei confronti di Paesi terzi, incluso l'embargo di armi.”;*

c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

**“ART. 3**

*(Comitato di sicurezza finanziaria)*

- 1. In ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto al finanziamento del terrorismo, al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e all'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al fine di dare attuazione alle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite, dall'Unione europea e a livello nazionale, è istituito, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria, di seguito denominato: «Comitato».*
- 2. Il Comitato è composto da 15 membri e dai rispettivi supplenti ed è presieduto dal Direttore generale del tesoro.*



3. *I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dello sviluppo economico, dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, dall'Unità di informazione finanziaria. Del Comitato fanno anche parte un dirigente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un ufficiale della Guardia di finanza, un appartenente al ruolo dirigenziale o ufficiale di grado equiparato delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in servizio presso la Direzione investigativa antimafia, un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, un dirigente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e un sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Ai fini dello svolgimento dei compiti riguardanti il congelamento delle risorse economiche, il Comitato è integrato da un rappresentante dell'Agenzia del demanio.*
4. *In caso di assenza del Direttore generale del tesoro, il Comitato è presieduto dal dirigente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 del presente articolo. Nei casi di assenza degli altri membri, sono ammessi a partecipare al Comitato i rispettivi supplenti.*
5. *Il presidente del Comitato invita a partecipare alle riunioni del Comitato medesimo, rappresentanti di altri enti o istituzioni, inclusi rappresentanti dei servizi per la informazione e la sicurezza secondo le materie all'ordine del giorno e, ove sia necessario per acquisire pareri ed elementi informativi, rappresentanti dei consigli nazionali degli ordini professionali e delle associazioni private di categoria. I soggetti di cui al presente comma partecipano al Comitato senza diritto di voto.*
6. *Il Comitato adotta ogni atto necessario per la corretta e tempestiva attuazione delle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite, dall'Unione europea e dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi della vigente normativa.*
7. *Gli enti rappresentati nel Comitato comunicano allo stesso, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto di ufficio, le informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato medesimo. Per le finalità di cui al presente decreto il Comitato può richiedere accertamenti agli enti in esso rappresentati, tenuto conto delle rispettive attribuzioni e, con propria delibera, può altresì individuare ulteriori dati ed informazioni che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a trasmettergli. Il Comitato chiede, altresì, all'Agenzia del demanio ogni informazione necessaria o utile sull'attività dalla stessa svolta ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto.*
8. *Il Comitato è legittimato a richiedere all'autorità giudiziaria ogni informazione ritenuta utile al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto. L'autorità giudiziaria trasmette al Comitato le predette informazioni.*
9. *Il presidente del Comitato trasmette dati ed informazioni al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza ed ai direttori dei Servizi di informazione per la sicurezza, anche ai fini dell'attività di coordinamento spettante al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124.*
10. *Le informazioni in possesso del Comitato sono coperte da segreto d'ufficio, fatta salva l'applicazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a), e dell'articolo 7 della legge 1° aprile 1981, n.*



*121. Resta fermo quanto disposto dall' articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

- 11. Il Comitato può stabilire collegamenti con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale, anche in deroga al segreto d'ufficio.*
- 12. Il funzionamento e l'attività del Comitato sono disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato. Con lo stesso decreto sono disciplinati le categorie di documenti, formati o comunque rientranti nella disponibilità del Comitato, sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'articolo 24, commi 1, lettera a), e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Il termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi innanzi al Comitato è di centoventi giorni.*
- 13. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità, o rimborso spese.”;*

d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

#### **"ART. 4**

*(Misure per dare diretta attuazione alle risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il contrasto del finanziamento del terrorismo e del finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa e nei confronti dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale)*

- 1. Al fine di dare esecuzione alle misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni adottate ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo, il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, nelle more dell'adozione delle relative deliberazioni dell'Unione europea e fatte salve le iniziative assunte dall'autorità giudiziaria in sede penale, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, dispone, con proprio decreto, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona fisica o giuridica, da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità, designati, secondo i criteri e le procedure stabiliti dalle medesime risoluzioni, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato. Con il medesimo decreto sono individuate, sulla base delle disposizioni contenute nelle risoluzioni, le esenzioni dal congelamento.*
- 2. Il decreto di cui al presente articolo, salva diversa indicazione in esso espressamente contenuta, ha durata semestrale ed è rinnovabile nelle medesime forme e modalità. In ogni caso, il decreto cessa di avere efficacia al momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle deliberazioni di cui al comma 1.” ;*

e) dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

#### **"ART. 4-bis.**



*(Misure di congelamento nazionali)*

- 1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di designazione disposti dalle Nazioni unite, e nel rispetto degli obblighi sanciti dalla Risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e delle specifiche misure restrittive disposte dall'Unione europea nonché delle iniziative assunte dall'autorità giudiziaria in sede penale, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato, dispone con proprio decreto, per un periodo di sei mesi, rinnovabili nelle stesse forme fino a quando ne permangano le condizioni, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona fisica o giuridica, da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità che pongono in essere o tentano di porre in essere una o più delle condotte con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, una o più condotte volte al finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa ovvero una o più condotte che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.*
- 2. Quando la richiesta di congelamento è indirizzata alle Autorità italiane da un altro Stato ai sensi della Risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il Comitato dà notizia a tale Stato degli esiti della richiesta e dell'eventuale adozione di misure di congelamento adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.*

**ART. 4-ter.**

*(Proposte di designazione di individui o entità alle Nazioni Unite e all'Unione europea)*

- 1. Il Comitato può formulare alle competenti autorità internazionali delle Nazioni unite e dell'Unione europea, proposte di designazione di individui o entità da inserire nelle relative liste, sulla base delle informazioni fornite da autorità internazionali e Stati esteri, ovvero altrimenti acquisite.*
- 2. Al fine di assicurare il coordinamento internazionale, il Comitato può altresì condividere la proposta di designazione con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi.*
- 3. Il Comitato trasmette la proposta motivata di inserimento dei soggetti nelle liste di cui al comma 1; per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai competenti organismi delle Nazioni Unite o dell'Unione europea.*
- 4. Nei casi di cui al presente articolo, il Comitato riceve, tramite il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, comunicazione della decisione di inserimento nelle liste internazionali e comunitarie delle entità e degli individui cittadini o residenti in Italia e ne dà loro comunicazione secondo quanto disposto dall'articolo 4-quater.*

**ART. 4-quater**

*(Procedimento di designazione)*

- 1. Il Comitato, al fine della presentazione della proposta di inserimento dei soggetti nelle liste di cui agli articoli 4-bis e 4-ter, tiene conto:*



- a) dell'esistenza di elementi di fatto che indichino una partecipazione attiva, o di supporto, di individui o entità ad attività terroristiche;
  - b) dell'esistenza di un procedimento penale o di provvedimenti di natura giurisdizionale a carico del designando;
  - c) della idoneità degli elementi informativi raccolti ad assicurare, secondo criteri di ragionevolezza, la corretta identificazione dei soggetti indicati, al fine di evitare il possibile coinvolgimento di soggetti diversi con generalità identiche o simili;
  - d) di eventuali relazioni tra i soggetti di cui si propone il congelamento ed individui o entità già inseriti nelle liste;
  - e) dell'adozione, nei confronti dello stesso soggetto, di altre misure sanzionatorie previste in ottemperanza alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ed alle posizioni comuni dell'Unione europea, per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
  - f) di ogni informazione rilevante in suo possesso.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, le forze di polizia, trasmettono proposta motivata di segnalazione di soggetti al Comitato, con l'indicazione:
- a) dei fatti accertati ed i riscontri emersi nell'attività di indagine;
  - b) del ruolo, dei capi di imputazione e dell'impianto probatorio a carico di ciascun indagato;
  - c) delle fonti e tecniche di finanziamento dell'attività terroristica;
  - d) degli elementi utili per la corretta identificazione dei soggetti segnalati;
  - e) di ogni altro elemento indiziario o probatorio che ritengano opportuno.
3. Alla proposta di cui al comma 2 sono allegati copia degli eventuali provvedimenti giurisdizionali, una nota informativa, anche in lingua inglese, corredata, nei casi di cui all'articolo 4-ter, dagli ulteriori documenti richiesti dalle procedure internazionali di designazione. Alla proposta sono, altresì, allegate le schede dei soggetti di cui si chiede l'inserimento nelle liste di cui al presente decreto, contenenti:
- a) le generalità;
  - b) i rapporti di parentela;
  - c) il luogo di residenza e di domicilio;
  - d) i precedenti penali e di polizia.
4. Il Comitato può richiedere alla Guardia di finanza l'acquisizione dei precedenti fiscali e lo sviluppo degli accertamenti riguardanti la posizione economica, finanziaria e patrimoniale dei soggetti in via di designazione.

#### **ART. 4-quinquies**

(Notifica di avvenuta iscrizione nelle liste e aggiornamenti)

1. Il Comitato, avvalendosi del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza notifica agli interessati, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e di cui agli articoli 3-bis, 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, l'avvenuto inserimento dei nominativi nei nelle liste di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter, rendendo noti i seguenti elementi:

- a) *la parte pubblica dei motivi che sono a fondamento della decisione di inserimento;*
  - b) *le misure di congelamento loro imposte;*
  - c) *gli effetti delle misure di congelamento e le sanzioni per la loro inosservanza;*
  - d) *i casi in cui è possibile chiedere la cancellazione dalle liste;*
  - e) *l'autorità, nazionale ed internazionale, competente a ricevere la richiesta di cancellazione;*
  - f) *i presupposti e le modalità per richiedere l'autorizzazione in deroga;*
  - g) *le autorità, nazionali, comunitarie ed internazionali, competenti a ricevere i ricorsi avverso i provvedimenti adottati.*
2. *La Segreteria del Comitato comunica a tutte le Amministrazioni rappresentate in seno al Comitato medesimo l'avvenuto inserimento nelle liste del nominativo di individui o entità.*
  3. *L'UIF cura la diffusione dell'inserimento nelle liste dei soggetti sia presso gli intermediari bancari e finanziari sia presso i collegi e gli ordini professionali.*
  4. *Al fine di assicurare l'aggiornamento delle informazioni e verificare la permanenza delle condizioni che hanno determinato l'inserimento nelle liste, il Comitato riesamina periodicamente la posizione dei soggetti inseriti nelle liste internazionali, comunitarie e nazionali, sulla base di quanto stabilito dagli organismi internazionali, dall'Unione europea e dal Ministro dell'economia e delle finanze.*

#### *ART. 4-sexies*

*(Procedura di cancellazione dalle liste)*

1. *Nei casi di cui agli articoli 4 e 4-ter il Comitato, di propria iniziativa o su richiesta motivata del soggetto interessato ovvero nell'ambito delle procedure internazionali e comunitarie, formula al Comitato sanzioni presso le Nazioni Unite e al Consiglio dell'Unione europea proposte di cancellazione dalle liste internazionali e comunitarie di individui o entità, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.*
2. *Nei casi di cancellazione dalle liste di cui all'articolo 4-ter, prima di presentare la proposta, il Comitato ne dà comunicazione, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, allo Stato designante.*
3. *Nei casi di cui all'articolo 4-bis, il Comitato, di propria iniziativa o su richiesta motivata del soggetto interessato formula al Ministro dell'economia e delle finanze, proposte di cancellazione dalle liste nazionali di individui ed entità.*
4. *Al fine della presentazione delle proposte di cancellazione di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, il Comitato tiene conto dell'esito dell'eventuale procedimento penale e di ogni altro elemento rilevante che indichi l'assenza di un coinvolgimento attuale in qualsiasi attività che abbia finalità di terrorismo, di sviluppo dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa e di minaccia della pace e della sicurezza internazionali.*
5. *Il Comitato, avvalendosi del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza notifica agli interessati, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e di cui agli articoli 3-bis, 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, la cancellazione dei nominativi dalle liste di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter. In caso di cancellazione dalle liste, il Comitato si avvale del Nucleo speciale di polizia*



valutaria della Guardia di finanza al fine di informare l'Agenzia del demanio per gli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 12, del presente decreto.

6. La UIF cura la diffusione della cancellazione dalle liste dei soggetti sia presso gli intermediari sia presso i collegi e gli ordini professionali.

#### **Art. 4-septies**

*(Procedure di esenzione dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche)*

1. Il Comitato, tenuto conto delle modalità e delle necessità specificamente individuate dalla normativa europea ed internazionale di riferimento, individua le modalità operative di autorizzazione all'esenzione. Il Comitato indica altresì la documentazione che l'interessato è tenuto a produrre a corredo dell'istanza di esenzione.
2. Il Comitato, avvalendosi del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza notifica agli interessati, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e di cui agli articoli 3-bis, 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive integrazioni e modificazioni, l'esenzione disposta ai sensi del presente articolo.
3. In caso di esenzione, il Comitato si avvale del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza al fine di informare l'Agenzia del demanio per gli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 12 del presente decreto.
4. La UIF cura la diffusione del provvedimento di esenzione sia presso gli intermediari sia presso i collegi e gli ordini professionali.”;

f) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

#### **“ART. 5**

*(Effetti del congelamento di fondi e di risorse economiche)*

1. I fondi sottoposti a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo.
2. Le risorse economiche sottoposte a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo, fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 12.
3. Sono nulli gli atti posti in essere in violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2.
4. E' vietato mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati o stanziarli a loro vantaggio.
5. E' vietata la partecipazione consapevole e deliberata ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare le misure di congelamento.
6. Il congelamento è efficace dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari ovvero dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui agli articoli 4 e 4 bis.



7. *Il congelamento non pregiudica gli effetti di eventuali provvedimenti di sequestro o confisca, adottati nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi, aventi ad oggetto i medesimi fondi o le stesse risorse economiche.*
8. *Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche o l'omissione o il rifiuto della prestazione di servizi finanziari ritenuti in buona fede conformi al presente decreto non comportano alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, il gruppo o l'entità che lo applica, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che si dimostri che il congelamento è stato determinato da negligenza.”;*
- g) all'articolo 6, la numerazione e la rubricazione: “6. *Adempimenti a carico delle Amministrazioni che curano la tenuta dei pubblici registri*” sono sostituite dalle seguenti:  
“Art. 6  
(*Adempimenti a carico delle Amministrazioni che curano la tenuta dei pubblici registri*)”;
- h) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

**“ART. 7**

(*Obblighi di comunicazione*)

1. *I soggetti obbligati ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, comunicano alla UIF, le misure applicate ai sensi del presente decreto, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche. La comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari, delle decisioni degli organismi internazionali e dell'Unione europea di cui all'articolo 4 ter e dei decreti di cui gli articoli 4 e 4-bis ovvero, se successiva, dalla data di detenzione dei fondi e delle risorse economiche.*
  2. *I soggetti di cui al comma 1 comunicano tempestivamente alla UIF i dati relativi a operazioni o rapporti, nonché ogni altra informazione disponibile riconducibili ai soggetti designati ovvero a quelli in via di designazione, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato.*
  3. *Limitatamente alle misure aventi ad oggetto risorse economiche, le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate anche al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.”;*
- i) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

**“ART. 10**

(*Unità di informazione finanziaria per l'Italia*)

1. *Le attribuzioni della UIF, previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate anche per il contrasto del finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa. La UIF cura il controllo dell'attuazione delle sanzioni finanziarie adottate dall'Unione europea ovvero dagli organismi internazionali, nei casi di cui agli articoli 4 e 4-ter, ovvero con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nei casi di cui all'articolo 4-bis.*
2. *La UIF cura la raccolta delle informazioni e dei dati di natura finanziaria relativi ai soggetti designati, ai fondi ed alle risorse economiche sottoposti a congelamento nonché la circolazione*



*delle liste dei soggetti designati e delle successive modifiche, previa acquisizione delle informazioni da parte degli organismi internazionali, anche per il tramite del Ministero degli affari esteri.”;*

l) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

**“ART. 11**

*(Nucleo speciale di polizia valutaria)*

1. *Le attribuzioni del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate anche per il contrasto del finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione e per l'attuazione delle sanzioni finanziarie adottate dall'Unione europea, ovvero dagli organismi internazionali, nei casi di cui agli articoli 4 e 4-ter, ovvero con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nei casi di cui all'articolo 4-bis.*
  2. *Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza provvede a redigere, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 6 e 7, una relazione dettagliata sulla tipologia, situazione giuridica, consistenza patrimoniale e sullo stato di utilizzazione dei beni nonché sull'esistenza di contratti in corso, anche se non registrati o non trascritti. La relazione è trasmessa al Comitato, all'Agenzia del demanio e alla UIF. Il Comitato, valutata la sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina internazionale, comunitaria e nazionale, autorizza la Guardia di finanza a compiere ogni attività necessaria ad assicurare la piena e tempestiva attuazione delle misure di congelamento. Nel caso di sussistenza di beni immobili, mobili registrati, società o imprese, il Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza provvede a trasmettere un estratto della relazione e del provvedimento del Comitato ai competenti uffici, ai fini della trascrizione del congelamento nei pubblici registri.*
  3. *Il Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza dà comunicazione ai soggetti designati, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e dagli articoli 3-bis, 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dell'avvenuto congelamento delle risorse economiche e della loro successiva assunzione da parte dell'Agenzia del demanio, specificando altresì il divieto di disporre degli stessi e le sanzioni che saranno irrogate in caso di violazione.*
  4. *Fatte salve le disposizioni del codice di procedura penale e delle altre leggi vigenti, la Guardia di finanza, nell'espletamento degli accertamenti di cui all'articolo 3, comma 7, e per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, si avvalgono delle facoltà e dei poteri di cui al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, nonché di quelli previsti dalla normativa valutaria, richiamati nella legge antiriciclaggio.*
  5. *Per lo svolgimento delle attività di cui al presente decreto il Nucleo speciale polizia valutaria può delegare gli altri reparti della Guardia di finanza.”;*
- m) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

**“ART. 12**

*(Compiti dell'Agenzia del Demanio)*

1. *Ferme restando le disposizioni di cui ai decreti legislativi 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo*



*unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l'Agenzia del demanio provvede alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento. Se, nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi, sono adottati provvedimenti di sequestro o confisca, aventi ad oggetto le medesime risorse economiche, alla gestione provvede l'autorità che ha disposto il sequestro o la confisca. Resta salva la competenza dell'Agenzia del demanio nei casi in cui la confisca, disposta ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, diviene definitiva. Resta altresì salva la competenza dell'Agenzia del demanio nei casi in cui, in costanza di congelamento, gli atti di sequestro o confisca siano revocati.*

- 2. L'Agenzia del demanio, sulla base degli elementi di fatto e di diritto risultanti dalla relazione trasmessa dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e sulla base di ogni altra informazione disponibile, provvede in via diretta, ovvero mediante la nomina di un custode o di un amministratore, allo svolgimento delle attività di cui al comma 1. A tale fine può compiere, direttamente ovvero tramite l'amministratore, tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il parere favorevole del Comitato.*
- 3. L'Agenzia del demanio nomina e revoca i custodi e gli amministratori. Gli amministratori sono scelti di norma tra funzionari, di comprovata capacità tecnica, appartenenti a pubbliche amministrazioni nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in caso di aziende o imprese, anche tra eserciti la professione di avvocato e dottore commercialista. In ogni caso non possono essere nominati amministratori di aziende o imprese sottoposte a congelamento il coniuge, i figli o coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti designati.*
- 4. L'amministratore nell'esercizio delle sue funzioni riveste la qualifica di pubblico ufficiale e provvede all'espletamento dell'incarico secondo le direttive dell'Agenzia del demanio. Egli fornisce i rendiconti ed il conto finale della sua attività ed esprime, se richiesto, la propria valutazione in ordine alla possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività produttiva.*
- 5. L'amministratore e il custode operano sotto il diretto controllo dell'Agenzia del demanio.*
- 6. Alla copertura dei rischi connessi all'incarico svolto dall'amministratore, dal custode e dal personale dell'Agenzia del demanio si provvede mediante stipula di polizza di assicurazione.*
- 7. Nel caso di congelamento di aziende che comportino l'esercizio di attività di impresa, il Comitato esprime parere vincolante in ordine alla prosecuzione della relativa attività, autorizzando l'apertura di appositi conti correnti intestati alla procedura. Il Comitato esprime analogo parere anche nel caso di beni immobili per i quali si rendano necessari interventi di manutenzione straordinaria.*
- 8. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'Agenzia del demanio o dall'amministratore mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo. Se dalla gestione dei beni sottoposti a congelamento non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese, alle stesse si provvede mediante prelievo dai fondi stanziati sull'apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato di cui all'articolo 15, con diritto di recupero nei confronti del titolare del bene in caso di cessazione della misura di congelamento, da esercitarsi anche con le modalità di cui all'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.*



9. *Il compenso dell'amministratore è stabilito, sentito il Comitato, dall'Agenzia del demanio, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, delle tariffe professionali o locali e degli usi. Il compenso del custode è stabilito, sentito il Comitato, dall'Agenzia del demanio, tenuto conto dell'opera prestata, delle tariffe professionali o locali e degli usi. Le somme per il pagamento dei suddetti compensi sono inserite nel conto della gestione; qualora le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per il pagamento delle anzidette spese l'Agenzia del demanio provvede secondo le modalità previste al comma 8, senza diritto a recupero.*
10. *Le liquidazioni di cui al comma 9 sono effettuate prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione o della custodia e per gli altri giustificati motivi, l'Agenzia del demanio concede, su richiesta dell'amministratore o del custode e sentito il Comitato, accenti sul compenso finale.*
11. *L'Agenzia del demanio trasmette ogni tre mesi al Comitato una relazione dettagliata sullo stato dei beni e sulle attività compiute.*
12. *In caso di cancellazione dalle liste o di autorizzazione all'esenzione dal congelamento di risorse economiche, il Comitato chiede al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza di darne comunicazione all'avente diritto con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e dagli articoli 3-bis, 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Con la medesima comunicazione, l'avente diritto è altresì invitato a prendere in consegna i beni entro centottanta giorni ed è informato di quanto disposto dai commi 13 e 14. Il Comitato chiede inoltre al suddetto Nucleo speciale di informare l'Agenzia del demanio, la quale provvede alla restituzione delle risorse economiche, con l'ausilio del Nucleo speciale polizia valutaria ove la medesima Agenzia ne faccia richiesta. Nel caso di beni immobili, mobili registrati, società o imprese, analoga comunicazione è trasmessa ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri della cancellazione del congelamento.*
13. *Dalla cessazione delle misure di congelamento e fino alla consegna, l'Agenzia del demanio provvede alla gestione delle risorse economiche:*
- a) con le modalità di cui ai commi 8 e 9, fino alla scadenza del termine di centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 12;*
  - b) con oneri a carico dell'avente diritto, successivamente alla scadenza del termine di centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 12.*
14. *Se nei diciotto mesi successivi alla comunicazione di cui al comma 12 l'avente diritto non si presenta a ricevere la consegna delle risorse economiche di cui è stata disposta la restituzione, l'Agenzia del demanio provvede alla vendita delle stesse. Per i beni mobili e mobili registrati si osservano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189.*
15. *I beni immobili e i beni costituiti in azienda ovvero in società, decorso il suddetto termine di diciotto mesi dalla comunicazione di cui al comma 12, sono acquisiti al patrimonio dello Stato e gestiti, prioritariamente per finalità sociali, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.*
16. *Il provvedimento che dispone la vendita o l'acquisizione è comunicato all'avente diritto ed è trasmesso, per estratto, ai competenti uffici, ai fini della trascrizione nei pubblici registri. Le somme ricavate dalla vendita sono depositate dall'Agenzia del demanio su un conto corrente vincolato. Decorsi tre mesi dalla vendita, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita sono devolute all'erario.*



17. *Se le cose non possono essere custodite senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio, previa comunicazione all'avente diritto, l'Agenzia del demanio provvede alla vendita in ogni momento.*

18. *Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede secondo quanto disposto all'articolo 15.”;*

n) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

**“ART. 12- bis**

*(Gestione dei beni non finanziari oggetto di congelamento)*

1. *Fermo quanto previsto dall'articolo 12, in materia di custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento, il Comitato può individuare, in relazione alla situazione di fatto, modalità operative ulteriori per attuare efficacemente e, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, il congelamento delle risorse economiche.”;*

o) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

**“ART. 13**

*(Disposizioni sanzionatorie)*

1. *Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro ad 500.000 euro.*

2. *La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro ad 25.000 euro.*

3. *Salvo che il fatto costituisca reato, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 euro a 500.000 euro qualsiasi violazione delle disposizioni restrittive previste dai regolamenti comunitari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del presente decreto, nonché qualsiasi violazione degli obblighi di notifica o di richiesta di autorizzazione all'Autorità competente di ciascun Stato membro. In relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo, la responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando l'autore della violazione non è univocamente identificabile, ovvero quando lo stesso non è più perseguibile ai sensi della legge medesima.”;*

p) dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:

**“ART. 13-bis**

*(Misure ulteriori)*

1. *Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni indicate dall'articolo 13, il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato senza ritardo e per estratto, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle le modalità attuative di rispettiva pertinenza. La pubblicazione per estratto reca indicazione delle violazioni accertate, delle disposizioni violate, dei soggetti sanzionati, delle sanzioni rispettivamente applicate nonché, nel caso in cui sia adita l'autorità giudiziaria, dell'avvio dell'azione giudiziaria e dell'esito della stessa. Le informazioni pubblicate restano sul sito web per un periodo di cinque anni.*



2. *Ferma la discrezionalità dell'amministrazione procedente in ordine alla valutazione della proporzionalità della misura rispetto alla violazione sanzionata, non si dà luogo alla pubblicazione nel caso in cui essa possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine in corso. Qualora detti impedimenti abbiano carattere temporaneo, la pubblicazione può essere differita al momento in cui essi siano venuti meno.*

#### **ART. 13-ter**

*(Criteri per l'applicazione delle sanzioni)*

1. *Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle misure ulteriori previste nel presente titolo il Ministero dell'economia e delle finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare:*
  - a) *il valore dell'operazione effettuata in violazione delle disposizioni indicate dall'articolo 13;*
  - b) *la gravità e durata della violazione;*
  - c) *il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;*
  - d) *la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;*
  - e) *l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;*
  - f) *l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;*
  - g) *il livello di cooperazione con le autorità competenti prestato dalla persona fisica o giuridica responsabile;*
  - h) *le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.*
2. *Le sanzioni di cui all'articolo 13 possono essere ridotte fino ad un terzo se il soggetto sanzionato collabora attivamente con le competenti autorità nel corso dell'accertamento.*
3. *Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni indicate dall'articolo 13, tenuto conto della rilevanza della violazione e del comportamento tenuto dal soggetto obbligato, le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste sono aumentate sino al triplo.*
4. *Chi, con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse disposizioni indicate dall'articolo 13, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.*

#### **ART. 13-quater**

*(Procedimento sanzionatorio)*

1. *Le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, la UIF, la Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni, anche sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e di cui al presente decreto, accertano e contestano le violazioni delle disposizioni indicate dall'articolo 13 del presente decreto.*



2. *La violazione è contestata immediatamente al trasgressore ed al soggetto obbligato in solido al pagamento della sanzione pecuniaria. Quando la contestazione immediata non è possibile, il verbale di contestazione è notificato secondo quanto previsto dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione.*
3. *L'atto di contestazione di cui al comma 2 è trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.*
4. *Alle violazioni delle disposizioni indicate dall'articolo 13 non è applicabile il pagamento in misura ridotta, previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.*
5. *Gli interessati possono presentare scritti difensivi e documenti al Ministero dell'economia e delle finanze nonché chiedere di essere sentiti secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.*
6. *Il Ministero dell'economia e delle finanze determina, con decreto motivato, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, precisandone modalità e termini secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.*
7. *Il decreto di cui al comma 6 è adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze nel termine perentorio di due anni dalla data in cui riceve i verbali di contestazione.*
8. *L'Amministrazione ha facoltà di chiedere valutazioni tecniche di organi o enti competenti, che provvedono entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.*
9. *In caso di richiesta di audizione, ai sensi del comma 5, o in caso di richiesta di valutazioni tecniche, di cui al comma 8, il termine di cui al comma 7 è prorogato di sessanta giorni. La mancata emanazione del decreto nel termine indicato al comma 7 comporta l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le violazioni contestate.*
10. *I provvedimenti di sequestro eventualmente adottati perdono efficacia nel caso in cui il decreto di cui al comma 6 non sia emanato nel termine di un anno dalla data di ricevimento dei verbali di contestazione.*
11. *Il Ministero informa il Comitato dei provvedimenti sanzionatori emessi ai sensi del presente articolo.*
12. *Il Ministero notifica agli interessati il decreto di cui al comma 6, secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e dagli articoli 3-bis, 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.*
13. *Ai procedimenti sanzionatori di cui al presente articolo si applicano, salvo che non sia diversamente previsto e in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge n. 689/1981.”;*

q) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

**"ART. 14**  
(Strumenti di tutela)

1. *I decreti sanzionatori, adottati ai sensi del presente decreto, sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario. E' competente, in via esclusiva, il Tribunale di Roma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 152-bis del codice di procedura civile e, le spese liquidate, in favore dell'amministrazione, affluiscono ai fondi destinati all'incentivazione del personale.*



2. Qualora nel corso dell'esame del ricorso si evidenzi che la decisione dello stesso dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto dell'indagine o il segreto di Stato, il procedimento è sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere comunicati all'Autorità giurisdizionale. Qualora la sospensione si protragga per un tempo superiore a due anni, l'Autorità giurisdizionale può fissare un termine entro il quale il Comitato è tenuto a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato. Decorso il predetto termine, l'Autorità giurisdizionale decide allo stato degli atti.”;
- r) all'articolo 15, la numerazione e la rubricazione “15. Copertura Finanziaria” sono sostituite dalle seguenti: “ART. 15 (Copertura Finanziaria)”;
- s) all'articolo 16, la numerazione e la rubricazione “16. Disposizioni transitorie e finali” sono sostituite dalle seguenti: “ART. 16 (Disposizioni transitorie e finali)”.

## ART. 7

(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195)

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 1, comma 1, lettera d), le parole: “definite dall'articolo 1, comma 1, lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 1, comma 1, lettera c)”;
- b) all'articolo 1, comma 1, lettera e) le parole: “definite dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231” sono sostituite dalle seguenti: “definite dall'articolo 2, commi 4 e 5 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, e successive modificazioni”;
- c) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: “di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231,” sono inserite le seguenti: “e successive modificazioni”;
- d) all'articolo 5, comma 4, le parole: “ Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9, commi 3 e 4 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231” sono sostituite dalle seguenti: “Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni in materia di collaborazione e scambio di informazioni e cooperazione internazionale”;
- f) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

## “ART. 9.

(Sanzioni)

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 300 euro:
- a) dal 10 al 30 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, se tale valore non è superiore a 10.000 euro;
- b) dal 30 per cento al 50 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3 se tale valore è superiore a 10.000 euro.
2. Nel caso in cui la violazione consista nell'aver fornito informazioni inesatte o incomplete e la differenza tra l'importo trasferito e l'importo dichiarato non sia superiore a 30.000 euro, il minimo editale della sanzione di cui alle lettere a) e b) del comma 1, è pari al 3 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3.



3. *Nei casi di cui al comma 2, ai fini della determinazione dell'entità della sanzione, l'amministrazione procedente terrà conto dell'entità dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, dell'entità dell'importo non dichiarato in termini assoluti e percentuali, nonché delle precedenti violazioni accertate relative alle medesime disposizioni.*
4. *Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, si applicano l'articolo 23, commi 1 e 3, l'articolo 23-bis e l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.”;*
- g) all'articolo 10, il comma 1 è sostituito dal seguente: *“1. La Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli forniscono al Comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30 marzo di ogni anno, relazioni analitiche sulle attività rispettivamente svolte per prevenire e accertare le violazioni di cui al presente decreto.”;*
- h) all'articolo 10, al comma 3 le parole: *“dall'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”* sono sostituite dalle seguenti: *“dall'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni”;*
- i) all'articolo 10, al comma 4 le parole: *“dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”* sono sostituite dalle seguenti: *“dell'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni”.*

## ART. 8

### *(Modifiche a disposizioni vigenti)*

1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dal decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218 e dal decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, all'articolo 17-bis , dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
- “8-bis. Le previsioni di cui al presente articolo si applicano, altresì, ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, come definiti nell'articolo 1, comma 2, lettera ff), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni tenuti, in forza della presente disposizione, all'iscrizione in una sezione speciale del registro di cui al comma 1.*
- 8-ter. Ai fini dell'efficiente popolamento della sezione speciale di cui al comma 8-bis, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente comma, sono stabilite le modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze la propria operatività sul territorio nazionale. La comunicazione costituisce condizione essenziale per l'esercizio legale dell'attività da parte dei suddetti prestatori. Con il decreto di cui al presente comma sono stabilite forme di cooperazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le forze di polizia, idonee ad interdire l'erogazione dei servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale da parte dei prestatori che non ottemperino all'obbligo di comunicazione.”.*
2. All'articolo 128-quater del TUB, al comma 6, dopo la parola: *“agenti”* sono aggiunte le seguenti: *“in attività finanziaria”.*
3. All'articolo 128-quater del TUB, il comma 7 è sostituito dal seguente:



*“7. La riserva di attività prevista dal presente articolo non si applica ai soggetti convenzionati e agli agenti comunque denominati di cui all’articolo 1, comma 2, lettera nn) del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e successive modificazioni e integrazioni che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o prestatori di servizi di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato comunitario. Al fine di consentire l’esercizio dei controlli e l’adozione delle misure previste dall’articolo 128-duodecies nonché delle misure dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, i predetti istituti designano un punto di contatto centrale, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II, capo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.*

4. All’articolo 128-quater del TUB, dopo il comma 7 è inserito il seguente :

*“7-bis. Per le finalità di cui al comma 7, i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato comunitario, comunicano tempestivamente all’Organismo previsto dall’articolo 128-undecies, per l’iscrizione in apposita sezione del registro di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli estremi identificativi del punto di contatto di cui all’articolo 1, comma 2, lettera ii) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, per il tramite del quale operano sul territorio nazionale. Il punto di contatto è tenuto a comunicare all’Organismo l’avvio della propria operatività e ogni variazione ad essa attinente. L’Organismo stabilisce la periodicità e le modalità di invio della comunicazione. L’omessa comunicazione è sanzionata ai sensi dell’articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni”.*

5. All’articolo 128-decies, comma 3 TUB, le parole *“dall’articolo 42, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,”* sono sostituite dalle seguenti: *“dall’articolo 43, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni”.*

6. All’articolo 128-duodecies, il comma 1-bis TUB, è sostituito dal seguente: *“1-bis. In caso di inosservanza, da parte del punto di contatto di cui all’articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni degli obblighi derivanti dalle disposizioni nazionali ad esso applicabili, l’Organismo ne dà comunicazione all’autorità dello stato d’origine. Qualora la predetta autorità non adotti alcun provvedimento ovvero adotti provvedimenti inadeguati l’Organismo ne dà comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze che può interdire l’esercizio dell’attività sul proprio territorio nazionale. Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica all’autorità dello Stato d’origine l’adozione dei suddetti provvedimenti”.*

7. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente: *“1. Gli intermediari bancari e finanziari di cui all’articolo 3, comma 2, gli altri operatori finanziari di cui all’articolo 3, comma 3, lettere a) e d), e gli operatori non finanziari di cui all’articolo 3, comma 5, lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 2, lettera s), del medesimo decreto sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati di cui all’articolo 31, comma 2, del menzionato decreto, relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o*



superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un'operazione frazionata e limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”;

b) la rubrica dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente: “*Trasferimenti attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori*”;

c) all'articolo 2, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “*a) agli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, agli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d) e agli operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lettera i) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni, di fornire evidenza, entro i limiti di carattere oggettivo stabiliti dall'articolo 1, comma 1 del presente decreto, delle operazioni intercorse con l'estero anche per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale;*”;

d) all'articolo 2, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “*b) ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate, l'identità dei titolari effettivi rilevata in applicazione dei criteri di cui all'articolo 1, comma 2, lettera pp), e all'articolo 20 del medesimo decreto.*”;

e) all'articolo 4, comma 1, le parole “*siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u), e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.*” sono sostituite dalle seguenti: “*siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 23,1 e successive modificazioni e integrazioni.*”.

8. All'articolo 1, quarto comma, del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito con modificazioni dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) le parole: “*di cui al Capo IIP*” sono sostituite dalle seguenti: “*di cui al Titolo I, Capo I*”;
  - b) dopo le parole: “*21 novembre 2007, n. 231,*” sono inserite le seguenti : “*e successive modificazioni*”.
9. All'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “*b) gli operatori non finanziari che svolgono professionalmente attività di custodia e trasporto ai sensi dell'articolo 134 del TULPS, limitatamente all'attività di trattamento del denaro contante;*”;
  - b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

“*2-bis. Gli operatori non finanziari di cui alla lett. b) comma 2 del presente articolo che svolgono professionalmente attività di trattamento delle banconote in euro sono tenuti ad iscriversi in un apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia.*

“*2-ter. La Banca d'Italia disciplina con proprio regolamento i requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 2-bis e i casi di cancellazione e di decadenza.*”.
10. L'articolo 37 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.
11. All'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il comma 5 è inserito il seguente: “*5-bis. Al sistema di prevenzione accedono altresì i soggetti destinatari degli*



*obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, e successive modificazioni, non ricompresi tra i soggetti aderenti di cui al comma 5, secondo i termini e le modalità disciplinati in un'apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*"

12. Alla legge 17 agosto 2005; n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 1, comma 3, dopo le parole: *"Partecipano al sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento, le società, le banche,"* sono inserite le seguenti: *"gli istituti di pagamento"*;
  - b) all'articolo 1, comma 7, dopo le parole: *"Nell'ambito del sistema di prevenzione opera, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro, con funzioni consultive, per la trattazione delle problematiche di settore"* sono aggiunte le seguenti: *"ed in generale delle frodi sui mezzi di pagamento, per le quali il Dipartimento del Tesoro esercita funzioni di prevenzione, sul piano amministrativo, dei relativi illeciti"*;
  - c) all'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo le parole: *"dati identificativi dei punti vendita"* sono inserite le seguenti: *"o del luogo di prestazione di un servizio"* e dopo le parole: *"e dei legali rappresentanti degli esercizi commerciali"* sono inserite le seguenti: *"o del prestatore del servizio"*;
  - d) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole *"relative ai punti vendita"* sono inserite le seguenti: *"o al luogo di prestazione di un servizio"*.
13. All'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a. al comma 151, dopo le parole *"dalla legge 23 novembre 2001, n. 409"*, il punto è soppresso e sono inserite, in fine, le seguenti parole: *" , avvalendosi, per la gestione dell'archivio, anche degli Organismi partecipati dal Ministero dell'economia e delle finanze, detti enti gestori, responsabili ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e gli enti gestori sono disciplinati con apposita convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."*;
  - b. al comma 152, dopo le parole: *"per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle finanze"* sono inserite le seguenti: *"o agli enti gestori"*.
14. All'articolo 26-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 il comma 4 è abrogato.
15. Al decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, all'articolo 3, comma 1, l'espressione: *"15.000 euro"* è sostituita dalla seguente: *"10.000 euro"*.
16. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto regolamento, la Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi, di cui all'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114 è soppressa. Le competenze della Commissione soppressa sono attribuite alla Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio di cui all'articolo 1 del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Con il medesimo regolamento sono determinate la composizione e le modalità di nomina della



suddetta Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio di cui all'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, al fine di garantire la razionalizzazione delle relative competenze e l'efficienza delle procedure ad essa affidate.

---

**ART. 9**  
**(Disposizioni finali)**

1. Le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018.
2. Le autorità di vigilanza di settore adottano, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni attuative dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.
3. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto dall'articolo 21, comma 5, **del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni**, è adottato entro 12 mesi **dalla data di** entrata in vigore del presente decreto.
4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, i concessionari adottano gli adeguamenti tecnologici dei propri processi necessari a dare attuazione alle disposizioni contenute nel entro 12 mesi **dalla data di** entrata in vigore del presente decreto.
5. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, recante modalità tecniche per l'alimentazione e consultazione del registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, **e successive modificazioni**, è adottato entro 12 mesi **dalla data di** entrata in vigore del presente decreto.
6. L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies TUB, avvia la gestione del registro di cui al articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma.
7. Gli allegati tecnici a norme contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, sono abrogati.
8. Gli agenti in attività finanziaria qualora nella prestazione di servizi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 6, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, riscontrino in capo all'ordinante l'assenza del titolo di soggiorno richiesto dalle vigenti normative in materia, entro dodici ore dal compimento dell'operazione, ne danno notizia al Questore del luogo in cui l'operazione è stata compiuta, unitamente ai dati relativi all'identità dell'ordinante e dell'operazione eseguita.
9. Le disposizioni relative ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 3, comma 2, lettera v) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231 e successive modificazioni e integrazioni, entrano in vigore all'avvio dell'operatività dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'art. 1, comma 36, L. 28 dicembre 2015, n. 208.



10. I rinvii effettuati da disposizioni, contenute in qualsiasi atto o provvedimento normativo, a norme abrogate, sostituite o modificate per effetto del presente decreto, si intendono effettuati, in quanto compatibili, alle norme introdotte ovvero sostituite per effetto della novella recata dal presente decreto.

**ART. 10**  
*( Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, comma 2, capoverso articolo 68, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
2. Dall'attuazione del presente decreto, a esclusione dell'articolo 5, comma 2, capoverso articolo 68, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Le amministrazioni e le istituzioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare.

